

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 ottobre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1969).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1321 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1970).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1322 della Commissione, del 1° agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poullés Sotiras) (DOP)] (16CE1971).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1323 della Commissione, del 2 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1972).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione (UE) 2016/1324 del Consiglio, del 28 luglio 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (16CE1973).....</u>	Pag. 11
<u>Decisione (UE) 2016/1325 del Consiglio, del 28 luglio 2016, relativa alla nomina di tre membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Irlanda (16CE1974).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione (UE) 2016/1326 del Consiglio, del 28 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (16CE1975).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi [notificato con il numero C(2016) 4895] (16CE1976).....</u>	Pag. 15

Pubblicati nel n. L 209 del 3 agosto 2016



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (16CE1977)</u>	Pag. 17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (16CE1978)</u>	Pag. 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (16CE1979)</u>	Pag. 59
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1331 della Commissione, del 3 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1980)</u>	Pag. 113
<u>Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili [notificata con il numero C(2016) 4778] (16CE1981)</u>	Pag. 116

Pubblicati nel n. L 210 del 4 agosto 2016


RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/941 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015 (GU L 155 del 14 giugno 2016) (16CE1982)</u>	Pag. 166
---	----------

Pubblicato nel n. L 209 del 3 agosto 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1320 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Tappeto e «penna speciale» condizionati insieme per la vendita al minuto.</p> <p>Il tappeto è rettangolare e consiste di due strati di materiale tessile orlati congiuntamente.</p> <p>Lo strato superiore è un tessuto di fibre tessili con immagini di tipo fumettistico lungo i bordi. Al centro le immagini colorate sono rivestite con una sostanza chimica bianca che diventa trasparente quando viene inumidita, rendendo visibili le stampe colorate del tessuto; per esempio le dita umide lasciano tracce colorate. Una volta il materiale tessile asciutto, i colori spariscono nuovamente sotto il rivestimento bianco.</p> <p>La «penna speciale» di plastica è usata per «scrivere» sul tappeto grazie alla punta bagnata che ne inumidisce la superficie rivestita. La «penna speciale» è ricaricabile con acqua.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p>	9503 00 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 e 9503 00 70.</p> <p>Le immagini stampate sui bordi del tappeto e le stampe colorate coperte dal rivestimento nonché la «penna speciale» usata per «scrivere» con l'acqua indicano che gli articoli sono destinati al divertimento dei bambini (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 95, considerazioni generali, primo paragrafo). La penna speciale non costituisce un accessorio del tappeto, in quanto ne espleta la funzione principale, ossia «scrivere» sul tappeto stesso. Essa non adatta il tappeto a un'operazione specifica, non ne aumenta la gamma di funzionalità, né gli consente di fornire un servizio particolare connesso alla sua funzione principale.</p> <p>Anche se è possibile «scrivere» sul tappeto con mezzi diversi dalla penna, questa è tuttavia il mezzo principale per scrivere sul tappeto. La «penna speciale» non può essere considerata una parte di importanza minore dell'assortimento ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9503 00 70, terzo paragrafo.</p> <p>Di conseguenza la «penna speciale» è un articolo distinto di pari importanza per il tappeto ed entrambi gli articoli costituiscono un assortimento. Gli articoli possono essere considerati condizionati per la vendita al minuto in un insieme ai sensi del testo della sottovoce 9503 00 70 in quanto si tratta di tipi di articoli diversi. Se presentati separatamente, essi sarebbero classificati in sottovoci diverse della NC (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9503 00 70, primo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 9503 00 99.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 70 fra gli «altri giocattoli, presentati in assortimenti».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1321 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo denominato «amaca con struttura» dalle seguenti dimensioni approssimative: 230 × 140 × 205 cm. È composto da una base triangolare da poggiare a terra, composta da barre di metallo (acciaio), cui va appesa una superficie reclinabile che funge da brandina. La superficie reclinabile misura 100 × 190 cm (larghezza × lunghezza) ed è composta da aste leggermente curve lungo i lati lunghi e aste diritte lungo i lati stretti, rivestite da una copertura in tessuto. L'articolo è munito di un «tetto» in materia tessile e di zanzariere.</p> <p>L'articolo pesa 45 kg e può sostenere persone di peso non superiore a 180 kg. È composto di materiale resistente agli agenti atmosferici, ed è quindi adatto ad un uso all'aperto.</p> <p>(*) Cfr. immagine</p>	9403 20 80	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, dalla nota 2 del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403, 9403 20 e 9403 20 80.</p> <p>Viste le sue caratteristiche, in particolare il peso e il difficile smontaggio, l'articolo non è facilmente trasportabile per l'utilizzo in campeggio. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 6306 come oggetti per campeggio.</p> <p>L'articolo è «amovibile» e tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive è costruito per essere poggiato a terra. È utilizzato principalmente per finalità pratiche, ovvero arredare aree esterne quali giardini di abitazioni private, alberghi, ristoranti ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, lettera A)]. Di conseguenza, l'articolo rientra nella categoria dei «mobili» costituiti da materiali diversi e va classificato nella voce 9403 secondo il materiale di cui è fatto il supporto (struttura), che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 20 80 fra gli altri mobili di metallo.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.



16CE1970



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1322 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Κολοκάσι Σωτήρας»/«Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) presentata da Cipro è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Κολοκάσι Σωτήρας»/«Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Κολοκάσι Σωτήρας»/«Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 105 del 19.3.2016, pag. 12.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1323 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli


(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	163,6	
	ZZ	163,6	
0709 93 10	TR	137,2	
	ZZ	137,2	
0805 50 10	AR	153,1	
	CL	174,7	
	MA	157,0	
	TR	153,3	
	UY	181,7	
	ZA	167,6	
	ZZ	164,6	
0806 10 10	BR	163,2	
	EG	187,3	
	MA	182,5	
	MX	378,3	
	TR	158,2	
	US	233,8	
	ZZ	217,2	
	ZZ	217,2	
0808 10 80	AR	188,5	
	BR	93,6	
	CL	143,2	
	CN	137,7	
	NZ	129,1	
	PE	106,8	
	US	177,7	
	UY	99,9	
	ZA	98,6	
	ZZ	130,6	
	ZZ	130,6	
	0808 30 90	AR	213,2
		CL	116,6
NZ		141,8	
TR		165,8	
ZA		121,8	
ZZ		151,8	
0809 29 00	CA	331,3	
	TR	252,1	
	US	485,5	
	ZZ	356,3	



(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0809 30 10, 0809 30 90	TR	166,5
	ZZ	166,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1972

DECISIONE (UE) 2016/1324 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2016
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jörg FELGNER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— sig. Sören HERBST, *Mitglied des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio


Il presidente

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2016/1325 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2016

**relativa alla nomina di tre membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta dell'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Maria BYRNE, del sig. Neale RICHMOND e della sig.ra Rose CONWAY WALSH.
- (3) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Fiona O'LOUGHLIN e del sig. Maurice QUINLIVAN.
- (4) Due seggi di supplenti sono divenuti vacanti a seguito della nomina della sig.ra Deirdre FORDE e del sig. Michael MURPHY a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Michael MURPHY, *Councillor, Tipperary County Council*,
 - sig.ra Deirdre FORDE, *Councillor, Cork County Council*
 - sig. Gerry MURRAY, *Councillor, Mayo County Council*,
- e


b) quali supplenti:

- sig. Barry WARD, *Councillor, Dún Laoighaire/Rathdown County Council*,
- sig.ra Irene WINTERS, *Councillor, Wicklow County Council*,
- sig. Eamon DOOLEY, *Councillor, Offaly County Council*,
- sig.ra Dianne NOLAN, *Councillor, Kerry County Council*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

16CE1974



DECISIONE (UE) 2016/1326 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del
Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. G.A.A. (Bas) VERKERK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. R.E. (René) DE HEER, *Wethouder van de gemeente Zwolle*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1327 DELLA COMMISSIONE**del 1º agosto 2016****che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi***[notificato con il numero C(2016) 4895]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la lettera del 17 dicembre 2012 con cui le autorità della Bulgaria chiedevano alla Commissione di concedere il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento.
- (2) Il 17 dicembre 2012 la Repubblica di Bulgaria ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento del Registro navale indiano corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa la conformità di tale registro ai criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e degli articoli 9, 10 e 11 di tale regolamento.
- (3) La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ha verificato che il Registro navale indiano soddisfa tutti i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (4) La Commissione ha verificato inoltre che il registro navale indiano si è impegnato a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (5) La valutazione si è basata sull'esame della documentazione presentata dall'amministrazione marittima bulgara, che ha condotto un audit sul registro navale indiano nel maggio 2011, nonché sui risultati di tre ispezioni effettuate nel 2013 dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima a nome della Commissione nella sede del Registro navale indiano e in due sue succursali, di cui una in India e una in Cina. La Commissione ha completato la sua valutazione nel febbraio 2016 sulla base di un audit finale sul Registro navale indiano effettuato dall'amministrazione marittima bulgara alla fine del 2015.
- (6) Nei casi in cui sono state individuate carenze, il Registro navale indiano ha elaborato e attuato azioni correttive adeguate. L'attuazione di una serie di azioni correttive è ancora in corso e sarà monitorata. Ciò tuttavia non mette in discussione la valutazione complessiva del Registro navale indiano ai fini del suo riconoscimento.
- (7) La Commissione ha verificato, in particolare, che il Registro navale indiano dispone di un sistema di qualità efficace e consolidato, certificato come conforme alle pertinenti normative legali e industriali e correttamente attuato in tutto l'organismo.
- (8) Durante la procedura di valutazione il Registro navale indiano ha collaborato in modo pieno, efficace e trasparente con l'amministrazione marittima bulgara, la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, dimostrando di essere in grado di migliorare la propria organizzazione e le proprie procedure in modo proattivo.

⁽¹⁾ GUL 131 del 28.5.2009, pag. 11.



- (9) Sebbene leggermente inferiori alla media degli altri organismi attualmente riconosciuti, le prestazioni del Registro navale indiano in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono ritenute soddisfacenti. Il Registro navale indiano è stato incluso nella categoria di prestazione «media» del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel 2011, nel 2012, nel 2013 e nel 2014, sempre nel segmento superiore. Esso inoltre non ha registrato alcun fermo di navi «in relazione a un organismo riconosciuto» nel corso del periodo 2010-2014 nell'ambito del regime di controllo da parte dello Stato di approdo esercitato dalla guardia costiera degli Stati Uniti ed è stato incluso nella categoria di prestazione «alta» del memorandum d'intesa di Tokyo sul controllo da parte dello Stato di approdo nel 2011, 2012, 2013 e 2014. È stato tuttavia rilevato che una parte significativa della flotta classificata iscritta nel Registro navale indiano opera battendo bandiera indiana in acque nazionali e non è quindi soggetta alle ispezioni di controllo dello Stato di approdo.
- (10) Il soggetto giuridico al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento è il «Registro navale indiano» istituito in India nel 1975 come società per azioni senza scopo di lucro a norma della sezione 25 della legge indiana sulle società, 1956. Il Registro navale indiano è registrato nello Stato del Maharashtra (India) e ha sede nella città di Mumbai; la denominazione commerciale è «IRClass».
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Registro navale indiano è riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

- (1) Il 12 febbraio 2016 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 14 maggio 2015 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 1° aprile 2015 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (3) Come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Registrazione


- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 ⁽⁴⁾ la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC e dalla Russia. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 37 del 12.2.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 328 del 12.12.2015, pag. 104).



- (5) La questione della registrazione e della possibile applicazione retroattiva del dazio antidumping in questione e le osservazioni ricevute a tale riguardo sono trattate dettagliatamente nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione ⁽¹⁾. Il presente regolamento tratta unicamente le osservazioni ricevute conformemente alle conclusioni provvisorie in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e la posizione definitiva della Commissione su tali questioni.


1.3. Fase successiva della procedura

- (6) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base di cui è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni sui risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (7) Un centro di servizi siderurgici e operatore commerciale collegato ha chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») sulla questione dei rimborsi. Il consigliere auditore ha esaminato la richiesta e risposto per iscritto. Il 3 maggio 2016 si è inoltre tenuta un'audizione con il consigliere auditore su richiesta di Eurofer.
- (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di informazioni più complete per quanto riguarda la redditività, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati invitati a fornire dati sulla redditività del periodo 2005-2010 in relazione alle vendite nell'Unione del prodotto in esame. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
- (9) Per verificare le risposte al questionario di cui al considerando 8 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dai seguenti produttori dell'Unione:
- ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania,
 - ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio,
 - ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Spagna.
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (11) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.4. Affermazioni riguardanti la richiesta, la verifica e l'uso delle informazioni supplementari

- (12) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcuni produttori esportatori hanno presentato osservazioni sul termine ultimo concesso ai produttori dell'Unione per fornire le informazioni richieste e hanno contestato l'accuratezza di tali dati e la procedura di verifica. Tali parti hanno asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (le parti si riferivano a fatture mancanti).
- (13) Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda il testo del considerando 59 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che per i trasferimenti interni non sono rilasciate fatture, in linea con pratiche contabili accreditate. È fuori discussione che l'industria dell'Unione possa esimersi dal fornire le informazioni richieste.
- (14) Gli stessi produttori esportatori hanno affermato che raccogliendo e verificando dati supplementari dei produttori dell'Unione la Commissione aveva discriminato i produttori esportatori russi che avevano chiesto una seconda verifica.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. (Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).



- (15) In primo luogo va notato che la Commissione, in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, ha chiaramente il diritto di chiedere dati supplementari se ciò è ritenuto necessario e opportuno per la sua analisi, sia nella fase provvisoria che nella fase definitiva dell'inchiesta. In questo caso, come spiegato al considerando 154, la Commissione aveva validi motivi per chiedere tali dati supplementari e successivamente verificarli. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza ed esse hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni. In secondo luogo, le richieste di una seconda verifica avanzate dai produttori esportatori russi si riferivano in effetti a dati già sottoposti alla verifica iniziale, mentre la seconda verifica presso la sede di alcuni produttori dell'Unione si è resa necessaria per verificare i dati supplementari di cui al considerando 8 e per determinare se il dazio antidumping dovesse essere riscosso con effetto retroattivo. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto state respinte.

1.5. Prodotto in esame e prodotto simile

- (16) I considerando 21 e 22 del regolamento provvisorio contengono la definizione provvisoria del prodotto in esame. Nessuna parte ha fatto pervenire comunicazioni in merito a tale definizione.
- (17) Secondo la definizione definitiva, il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 e originari della RPC e della Russia.

Sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
 - i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
 - i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e
 - i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.
- (18) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 22 a 24 del regolamento provvisorio.

2. DUMPING


2.1. Repubblica popolare cinese

2.1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (19) Come spiegato al considerando 34 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori interessati dalla presente inchiesta ha chiesto il TEM.

2.1.2. Paese di riferimento

- (20) Nel regolamento provvisorio era stato scelto come paese di riferimento il Canada conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (21) Una parte interessata ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Commissione. La stessa parte interessata ha inoltre affermato che tale differenza, se oggettivamente corretta, avrebbe invalidato la scelta del Canada come paese di riferimento dato il livello dei prezzi del prodotto in esame in questo paese.



- (22) La Commissione conferma i suoi calcoli e ricorda inoltre che la scelta del paese di riferimento è effettuata tra paesi in cui il prezzo del prodotto simile è formato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione. Il livello dei prezzi in quanto tale non è un criterio nella scelta.
- (23) In considerazione di quanto precede, l'affermazione che il Canada non sia un paese di riferimento adeguato è respinta. La Commissione conferma le argomentazioni espresse nei considerando da 27 a 34 del regolamento provvisorio e la scelta del Canada come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.1.3. Valore normale

- (24) In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 35 a 45 del regolamento provvisorio.

2.1.4. Prezzo all'esportazione

- (25) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, un gruppo di società ha rilevato un'incongruenza tra i calcoli del pregiudizio e del dumping, che affermava essere dovuta a un errore di trascrizione della Commissione. La Commissione ha accertato tuttavia che l'incongruenza era stata causata da un piccolo errore di trascrizione che era stato commesso da questo gruppo di società ed ha inciso sul prezzo all'esportazione. L'errore di trascrizione è stato corretto dalla Commissione.

2.1.5. Confronto

- (26) In assenza di osservazioni sul confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

2.1.6. Margini di dumping

- (27) A causa della modifica del prezzo all'esportazione descritta al considerando 25, il margine di dumping di un gruppo di società è stato ricalcolato e il nuovo calcolo ha determinato un suo lieve aumento. Questo aumento modifica anche il margine di dumping di tutte le altre società cinesi, dato che il loro margine è basato su questo gruppo di società.
- (28) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Società	Margine di dumping definitivo
Gruppo Angang	59,2 %
Gruppo Shougang	52,7 %
Altre società che hanno collaborato	56,9 %
Tutte le altre società	59,2 %



2.2. Russia

2.2.1. Introduzione

- (29) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Tale produttore esportatore ha presentato nuovi dati per contestare le conclusioni di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha dimostrato che il produttore esportatore aveva riferito una quantità di vendite superiore a quella resa materialmente possibile dalla produzione.
- (30) La Commissione ha organizzato due audizioni, offrendo al produttore esportatore in questione l'opportunità di presentare osservazioni e chiarire le sue affermazioni.
- (31) Durante le audizioni la Commissione ha sottolineato che qualsiasi comunicazione/spiegazione trasmessa dopo la verifica può essere accettata solo se i dati su cui si basa sono già stati presentati o se può essere connessa a dati forniti nelle risposte al questionario o al più tardi durante la visita di verifica. Il produttore esportatore non è stato in grado di suffragare le sue argomentazioni con informazioni già contenute nelle risposte al questionario o nei documenti raccolti in loco. Le conclusioni della fase provvisoria che hanno indotto la Commissione ad applicare l'articolo 18 del regolamento di base e che sono esposte ai considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha quindi stabilito in via definitiva il margine di dumping per la società in questione sulla base dei dati disponibili.
- (32) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha affermato di essere stato sottoposto a un trattamento discriminatorio nell'ambito della presente inchiesta antidumping, che ha leso i suoi diritti procedurali, tra cui i diritti di difesa. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non ha accettato una seconda verifica nella sede della sua controllata in Belgio, mentre era stata effettuata invece una seconda verifica nelle sedi dei produttori e degli importatori dell'industria dell'Unione. Per le ragioni indicate al considerando 15 questa affermazione deve essere respinta.
- (33) Tale produttore esportatore ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi all'esportazione del suo importatore/operatore commerciale collegato e i dati sui costi di produzione dell'unico produttore esportatore che ha collaborato pienamente con la Commissione. Così facendo, secondo tale produttore esportatore, la Commissione avrebbe potuto evitare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché aveva verificato in separata sede questo importatore/operatore commerciale collegato e non aveva sollevato alcuna questione sulla sua cooperazione. Come indicato sopra, il volume complessivo delle vendite (al netto dell'uso vincolato e adeguato in funzione della variazione delle scorte) indicato dal produttore esportatore eccedeva i quantitativi prodotti, e ciò non ha consentito alla Commissione di concludere che fossero state integralmente riferite le vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto la proposta della società di utilizzare una serie di transazioni che può rappresentare solo parzialmente il totale delle vendite nell'Unione. La Commissione non ha quindi utilizzato i dati sul costo di produzione perché non erano disponibili vendite all'esportazione da utilizzare per il confronto.
- (34) Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sullo svolgimento delle visite di verifica e hanno chiesto alla Commissione di sospendere l'inchiesta in attesa dell'esame delle loro affermazioni. In riferimento a ciò i produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base da parte della Commissione. Il ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa ha inoltre chiesto la sospensione dell'applicazione delle misure antidumping definitive previste, finché la denuncia formale dei due produttori esportatori non sia stata debitamente valutata dalle istituzioni competenti dell'Unione.
- (35) La Commissione osserva che la verifica costituisce solo una fase della procedura di inchiesta svolta dalla Commissione in veste di autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ampiamente spiegato le ragioni di merito in base alle quali ha deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. L'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base si fonda su elementi di prova presentati in forma scritta dalle società alla Commissione e sull'affidabilità e la coerenza di tali elementi. I produttori esportatori hanno avuto la possibilità di esercitare pienamente i loro diritti di difesa nel corso della procedura tramite la presentazione di informazioni e di osservazioni, le audizioni e le riunioni, di cui due specificamente dedicate alle questioni sollevate.
- (36) Per quanto riguarda la richiesta di sospensione, la Commissione osserva che l'unica base per la sospensione delle misure istituite a norma del regolamento di base è l'articolo 14, paragrafo 4. La Commissione rileva inoltre che le condizioni per la sospensione previste in tale articolo non sono soddisfatte. Detto articolo stabilisce che le misure possono essere sospese unicamente nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Non vi è alcuna indicazione che tali condizioni siano soddisfatte nel caso in esame e la Commissione osserva che




non è stato fatto alcun riferimento a tali circostanze. L'indagine ha anzi dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure definitive, come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione respinge detta richiesta.


2.2.2. Valore normale

- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione ai suoi costi di produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, descritto al considerando 76 e motivato al considerando 80 del regolamento provvisorio. Il produttore esportatore interessato non ha però presentato alcuna argomentazione che avrebbe consentito alla Commissione di modificare la propria opinione che gli indici di consumo delle materie prime indicati dalla società nelle risposte al questionario erano inadeguati perché la Commissione potesse valutare accuratamente il costo dei materiali utilizzati dalla società per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (38) Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che le perdite legate alla liquidazione delle sue due società controllate d'oltremare dovevano essere escluse dal calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («spese SGAV»). Tale produttore esportatore ha anche affermato che le spese d'imballaggio erano state conteggiate due volte nel costo di produzione e nelle spese SGAV. La Commissione ha riveduto le sue conclusioni di conseguenza, poiché le spiegazioni fornite dalla società in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie erano comprovate da informazioni che erano state debitamente presentate nelle risposte al questionario o prima o durante la visita di verifica.
- (39) Dopo la revisione delle spese SGAV la Commissione ha constatato che alcune vendite interne erano remunerative. Ciò le ha permesso di calcolare il margine di dumping sulla base delle spese SGAV e dei profitti della società. Nella fase provvisoria la Commissione non aveva riscontrato vendite remunerative sul mercato interno e di conseguenza aveva calcolato il margine di dumping utilizzando le spese SGAV e i profitti tratti da fonti esterne.
- (40) Due produttori esportatori hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva calcolato le loro spese SGAV, come descritto al considerando 75 del regolamento provvisorio. Essi hanno spiegato che la Commissione non dovrebbe considerare le perdite legate alla rivalutazione di prestiti in valuta estera come facenti parte delle spese SGAV, dato che le società non hanno di fatto sostenuto alcuna spesa e si sono limitate a rivalutare i bilanci utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo del loro rendiconto finanziario. La Commissione contesta questa argomentazione, facendo riferimento sia alle norme internazionali di rendicontazione finanziaria sia ai principi contabili generalmente accettati russi. Dette perdite sono state debitamente registrate nella contabilità dei produttori ed erano state subite nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (41) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i produttori esportatori hanno ribadito le loro affermazioni senza presentare alcun fatto nuovo riguardo alle perdite controverse. I produttori esportatori hanno fatto riferimento al regolamento (CE) n. 2852/2000 ⁽¹⁾ del Consiglio (fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea), in cui la Commissione ha rifiutato l'inclusione nelle spese SGAV del guadagno netto sul cambio.
- (42) La Commissione osserva che la situazione di fatto del caso menzionato dai produttori esportatori è diversa. Come spiegato al considerando 34 del suddetto regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, è stato constatato che i guadagni sui cambi non derivavano principalmente dalla produzione e dalle vendite.
- (43) I produttori esportatori non hanno messo in discussione la pertinenza dei loro prestiti per i costi di produzione del prodotto simile. La Commissione ha pertanto concluso che le perdite erano legate a tali prestiti, che sono stati utilizzati per finanziare le attività fisse necessarie per la produzione del prodotto simile. Di conseguenza, tali perdite devono essere prese in considerazione nel determinare le spese SGAV della società. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.
- (44) Il produttore esportatore russo ha nuovamente ribadito la sua affermazione dopo la comunicazione delle conclusioni definitive aggiuntive. L'affermazione esula tuttavia dagli aspetti specifici delle conclusioni aggiuntive. La Commissione mantiene la posizione espressa nei punti precedenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17).




- (45) Uno dei produttori esportatori ha contestato il metodo usato dalla Commissione per calcolare il totale delle spese SGAV degli operatori commerciali nazionali collegati, in cui la Commissione ha utilizzato le spese SGAV dichiarate per le vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno. La Commissione ha accettato questa obiezione e ha corretto il calcolo definitivo. Dato che le spese SGAV rettifiche non differiscono sostanzialmente da quelle utilizzate in origine e riguardano solo un numero limitato di vendite, tale rettifica non ha avuto alcuna incidenza sul margine di dumping.
- (46) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di imballaggio per determinare i costi di produzione totali nel test della redditività. La Commissione ha respinto questa affermazione. Come descritto dettagliatamente nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha dedotto i costi di imballaggio dalle spese SGAV prima di calcolare i costi di produzione complessivi.
- (47) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, i produttori esportatori hanno contestato il metodo usato per costruire il valore normale. Essi hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato una percentuale errata delle spese SGAV e che applicando le spese SGAV unicamente alle vendite remunerative, essa ha fortemente sovrastimato il valore normale.
- (48) La Commissione conduce le inchieste in modo obiettivo. Il metodo usato per costruire il valore normale è seguito in modo coerente in tutti i casi in cui sono soddisfatti i criteri pertinenti. La Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, che esige che gli importi relativi alle spese SGAV e ai profitti siano basati sulle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La richiesta dei produttori esportatori di utilizzare un importo fisso delle spese SGAV, indipendentemente dal fatto che tali spese si riferiscano a vendite nel corso di normali operazioni commerciali o meno, è in contrasto con detta disposizione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (49) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha sollevato la questione degli importi negativi registrati nell'elenco delle transazioni sul mercato interno in relazione al calcolo del valore normale. Il produttore esportatore ha spiegato che tali importi si riferivano a rettifiche di fatture ed erano dovuti alla configurazione del suo sistema contabile, in cui per apportare una rettifica a una fattura era necessario compensare interamente l'importo registrato inizialmente con un importo negativo corrispondente. Egli ha affermato che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione non teneva conto della configurazione specifica del suo sistema contabile e che pertanto non era corretto.
- (50) La Commissione osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto previsto nelle istruzioni contenute nel questionario della Commissione, il produttore esportatore ha elencato tali rettifiche come operazioni anziché indicarle come rettifiche nell'apposita colonna del questionario della Commissione. In secondo luogo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha effettivamente presentato un margine di dumping riveduto, ma senza trasmettere un elenco riveduto delle transazioni sul mercato interno o un calcolo riveduto del dumping. In terzo luogo, la Commissione rileva che tale affermazione riguarda in realtà la qualità dei dati che il produttore esportatore stesso ha trasmesso alla Commissione nel corso dell'inchiesta. In quarto luogo, il calcolo del valore normale, che comprendeva l'elenco delle transazioni sul mercato interno così come presentato dal produttore esportatore, era stato debitamente comunicato durante la fase provvisoria dell'inchiesta. Il produttore esportatore non ha tuttavia formulato alcuna osservazione su questo calcolo nelle sue osservazioni sulle conclusioni provvisorie. Lo stesso elenco delle transazioni sul mercato interno è stato utilizzato nei calcoli del dumping divulgati nella fase definitiva. Il produttore esportatore non spiega perché non abbia potuto sollevare la questione in una fase precedente dell'inchiesta.
- (51) Nonostante tutte queste carenze nel comportamento del produttore esportatore in relazione a questo punto, la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta obiettiva e imparziale, ha esaminato tale affermazione e ha concluso che il calcolo del valore normale doveva effettivamente essere rettificato in modo da evitare possibili doppi conteggi. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'esportatore ha fornito una chiave che ha permesso di filtrare il suo elenco delle transazioni per escludere tutte le rettifiche e lasciare solo le registrazioni finali. La Commissione ha applicato il metodo di rettifica dell'elenco proposto dal produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive ai dati verificati e, di conseguenza, ha accettato l'argomentazione nella sua integrità.
- (52) La Commissione ha inviato le conclusioni definitive aggiuntive a tutte le parti interessate per informarle che aveva accettato l'argomentazione e le ha invitate a presentare osservazioni.
- (53) In seguito alla comunicazione di queste conclusioni aggiuntive, una parte ha affermato che esse mettevano ancora più in evidenza le carenze nella collaborazione dei produttori esportatori russi. Tale parte ha anche sostenuto che le conclusioni aggiuntive dimostravano che le serie di dati supplementari avrebbero potuto non essere prese in considerazione e non avrebbero dovuto essere accettate. In effetti, la Commissione ha sollevato la questione della qualità delle informazioni fornite e della collaborazione, ma in questo specifico caso ha deciso che l'affermazione poteva essere obiettivamente accettata.



- (54) In seguito alla comunicazione delle conclusioni aggiuntive, il produttore esportatore russo ha convenuto sul principio e sulla portata della rettifica apportata dalla Commissione al suo margine di dumping.
- (55) Il produttore esportatore ha dichiarato di aver fornito con le risposte al questionario l'elenco delle operazioni effettuate sul mercato interno, in che non è messo in discussione. È la qualità di tale documento che viene contestata. Il produttore esportatore ha inoltre affermato di non aver fatto pervenire osservazioni sull'elenco delle operazioni dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, perché la serie di dati non aveva alcuna incidenza sul calcolo del margine di dumping. La Commissione osserva che il produttore esportatore ha ribadito più volte affermazioni relative al metodo e agli aspetti del calcolo che, se fossero state accettate dalla Commissione (*quod non*), l'avrebbero indotta a utilizzare questa serie di dati. Era quindi essenziale che la parte interessata si assicurasse che la serie di dati comunicata nella fase provvisoria fosse corretta e potesse essere utilizzata per il calcolo del margine di dumping. La società ha sollevato la questione delle cancellazioni e delle multiple registrazioni identiche nel corso della visita di verifica, ma è solo nella fase della divulgazione delle conclusioni definitive che il problema è emerso in tutta la sua portata, dimostrata dall'impatto sul calcolo del margine di dumping. Sebbene la società sostenga che le registrazioni non sono note di credito, la chiave che permette di identificare tali registrazioni, fornita dalla società stessa, è denominata «numero di nota di credito». La Commissione ha comunque accettato l'argomentazione nella sua integrità e la società non ha contestato il nuovo calcolo del margine di dumping.
- (56) Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha incluso nel calcolo delle spese SGAV le entrate derivanti dallo svincolo delle riserve, risalenti a prima del periodo dell'inchiesta. Secondo tale produttore esportatore, la Commissione usa due pesi e due misure e una valutazione asimmetrica al confronto con le perdite derivanti dalla rivalutazione delle valute estere che la Commissione ha incluso.
- (57) La Commissione osserva che il suo approccio è coerente. Le spese SGAV non comprendono né le entrate né le spese che incidono sugli utili di un particolare esercizio, che la Commissione ha riscontrato essere in relazione con le operazioni effettuate oltremare del produttore esportatore. Questo fatto è stato menzionato nelle conclusioni definitive e non è stato contestato dal produttore esportatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.3. Prezzo all'esportazione


- (58) La Commissione ha esaminato ulteriormente le vendite di uno dei produttori esportatori effettuate a un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera, come descritto al considerando 84 del regolamento provvisorio. La Commissione si è rivolta sia al produttore esportatore che all'operatore commerciale indipendente e ha svolto ricerche proprie sulla questione al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla loro relazione.
- (59) Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, Eurofer ha chiesto alla Commissione di esaminare attentamente la relazione tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale svizzero e di adeguare opportunamente il calcolo sulla base dei risultati di tale esame.
- (60) Dopo aver valutato i risultati di questo esame, la Commissione ha deciso di considerare questo operatore svizzero come indipendente rispetto al produttore esportatore russo. La Commissione non ha riscontrato elementi a sostegno dell'asserzione secondo cui le due parti erano collegate nel periodo dell'inchiesta e ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (61) Il produttore esportatore ha inoltre presentato informazioni supplementari che hanno consentito alla Commissione di rettificare le vendite alle parti indipendenti nell'Unione. Il produttore esportatore aveva dichiarato precedentemente tali vendite sulla base di fatture interne in rubli russi. Queste fatture riflettevano il valore iniziale in valute estere, convertito con il tasso di cambio giornaliero applicato dalla società. La Commissione ha potuto confrontare queste nuove informazioni con quelle verificate sul posto. La rettifica effettuata ha determinato una lieve riduzione del margine di dumping rispetto al calcolo provvisorio.
- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori hanno sostenuto che gli adeguamenti effettuati per le spese SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non potevano essere applicati alle vendite tramite i loro operatori commerciali/importatori collegati in Svizzera.
- (63) A loro avviso, gli adeguamenti sono appropriati solo in caso di specifiche transazioni, in cui le condizioni di vendita prevedono che un prodotto sia consegnato dopo il suo sdoganamento, come le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato (DDP — *Delivered Duty Paid*), cioè in caso di transazioni in cui la parte collegata agisce come importatore. Allo stesso tempo essi hanno affermato che i loro operatori commerciali/importatori collegati con sede in Svizzera dovrebbero essere considerati come facenti parte della rete di esportazione del produttore.



- (64) In risposta tale affermazione, la Commissione conferma che dovrebbe essere applicato un adeguamento per le spese SGAV e un equo margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base, per tutti i tipi di vendite effettuate tramite operatori commerciali/importatori collegati svizzeri.
- (65) Anche se la consegna delle merci secondo le condizioni di transazione dichiarate dai produttori esportatori avviene prima della loro immissione in libera pratica e anche se la responsabilità dello sdoganamento è dell'acquirente (diversamente dalle transazioni a condizioni DDP), ciò non cambia il fatto che le vendite siano effettuate dall'operatore commerciale/importatore collegato, che sostiene le spese SGAV e che cerca normalmente di ottenere un profitto con i propri servizi.
- (66) Visto che l'operatore commerciale/importatore è collegato al produttore esportatore, secondo l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i dati di tale operatore/importatore sono, per definizione, inaffidabili e i suoi utili dovrebbero essere stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non esclude la possibilità di applicare adeguamenti per i costi sostenuti prima dell'importazione, nella misura in cui tali costi sono normalmente a carico dell'operatore/importatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (67) I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, senza fornire nuove informazioni sulle funzioni degli operatori commerciali/importatori svizzeri. La Commissione precisa che la sua posizione è in linea con la giurisprudenza dell'Unione. In ogni caso il fatto che le società collegate svolgano solo determinate funzioni non impedisce alla Commissione di applicare gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma ciò potrebbe riflettersi in un importo minore delle spese SGAV da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. L'onere della prova spetta alle parti interessate che intendono contestare l'importo degli adeguamenti effettuati in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, se tali parti considerano gli adeguamenti eccessivi, devono fornire prove specifiche e calcoli che giustifichino tale asserzione. I produttori esportatori non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova che metta in discussione le spese SGAV o la percentuale di profitto utilizzata. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.4. Confronto

- (68) Nelle loro osservazioni i produttori esportatori hanno contestato l'utilizzo della data del contratto di vendita o dell'ordine di acquisto per convertire in rubli russi le vendite all'esportazione in valuta estera. I produttori esportatori hanno sostenuto che finora la Commissione non si è mai avvalsa di questa opzione, ma hanno ammesso che essa può essere più appropriata della data delle fatture per determinare le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha quindi respinto questa argomentazione.
- (69) I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, sottolineando che la Commissione aveva fornito una motivazione insufficiente riguardo all'utilizzo della data del contratto o dell'ordine di acquisto. Essi hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio valido al massimo 60 giorni prima della data della fattura, per tener conto delle sensibili variazioni dei cambi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.
- (70) In questo caso la Commissione non ha concesso l'adeguamento per sensibili variazioni dei cambi, dato che le variazioni del tasso di cambio EUR/RUB presentavano una forte volatilità piuttosto che sensibili variazioni verso la fine del periodo dell'inchiesta. Se la Commissione avesse applicato l'adeguamento per sensibili variazioni nel contesto del deprezzamento della valuta di questo produttore esportatore, ciò avrebbe ridotto i prezzi all'esportazione, facendo aumentare i margini di dumping. Inoltre, l'adeguamento per sensibili variazioni dovrebbe essere utilizzato per riflettere le variazioni dei tassi di cambio e non per imporre il termine massimo di 60 giorni dalla data della fattura come suggeriscono i produttori esportatori. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (71) Seguendo l'approccio della data del contratto o dell'ordine di acquisto la Commissione ha, in larga misura, ridotto al minimo l'impatto delle fluttuazioni significative e imprevedibili dei tassi di cambio verso la fine del periodo dell'inchiesta. La Commissione non è d'accordo con l'affermazione dei produttori esportatori secondo cui questo sarebbe un cambiamento metodologico ingiustificato. Essa ha utilizzato il tasso di cambio della data di vendita, in piena conformità con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, e ha spiegato sufficientemente le ragioni per le quali, in questo caso, la data del contratto o dell'ordine di acquisto determina giustamente le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.



2.2.5. Margini di dumping

- (72) Tenendo conto delle modifiche nella determinazione del valore normale descritte nei considerando da 37 a 51 e confermando le altre conclusioni formulate nei considerando da 65 a 93 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping, Russia

Società	Margine di dumping definitivo
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	18,7 %
PAO Severstal	35,9 %
PJSC Novolipetsk Steel ⁽¹⁾	38,9 %
Tutte le altre società	38,9 %

3. PREGIUDIZIO**3.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione**

- (73) Una parte interessata ha messo in discussione la rappresentatività dei denunciati, affermando che gli impianti di rilaminazione non erano stati presi in considerazione nei calcoli. A tale riguardo va notato che nel calcolo della produzione totale era senz'altro compreso il volume di produzione degli impianti di rilaminazione. Tale osservazione è pertanto respinta.
- (74) In assenza di altre osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 94 a 98 del regolamento provvisorio.

3.2. Consumo dell'Unione

- (75) Varie parti hanno osservato che, tra l'altro, il consumo avrebbe dovuto essere analizzato complessivamente, combinando il consumo nel mercato vincolato e il consumo nel mercato libero.
- (76) A tale proposito va ricordato che l'evoluzione del consumo nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 5 e 6 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle, si constata che nel periodo in esame il consumo complessivo (comprendente sia il mercato vincolato che quello libero) ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 3

Consumo complessivo (mercato vincolato e mercato libero) (tonnellate)

	2011	2012	2013	2014	PI
Consumo complessivo	36 961 744	34 375 474	36 277 064	37 461 260	37 306 302
Indice (2011 = 100)	100	93	98	101	101

Fonte: risposte verificate di Eurofer al questionario ed Eurostat.

⁽¹⁾ La società ha informato la Commissione che in seguito a modifiche nella legislazione russa essa ha cambiato la sua forma giuridica da società per azioni aperta (Open Joint Stock Company — OJSC) a società per azioni pubblica (Public Joint Stock Company — PJSC). Tale modifica ha effetto dal 1° gennaio 2016.



- (77) La tabella sopra riportata mostra che, dopo un netto calo nel 2012, il consumo complessivo è aumentato raggiungendo un livello leggermente superiore nel periodo dell'inchiesta rispetto all'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato, che è stato più marcato del calo del consumo nel mercato libero in termini assoluti.
- (78) Una parte interessata ha sostenuto che l'affermazione secondo cui i prodotti destinati all'uso vincolato non sono in concorrenza con le importazioni non ha una spiegazione ragionevole. Secondo tale parte, i produttori dell'Unione ricorrebbero a importazioni se queste fossero disponibili a prezzi competitivi. L'uso vincolato dovrebbe quindi essere preso in considerazione.
- (79) A tale proposito va osservato che dal punto di vista economico non ha alcun senso che i produttori integrati acquistino dalla concorrenza prodotti destinati alla produzione a valle, se dispongono della capacità richiesta per fabbricare tali prodotti. In un settore a forte intensità di capitale come il settore siderurgico, i tassi di utilizzo della capacità dovrebbero infatti essere mantenuti al loro livello più elevato, in modo da diluire i costi fissi e mantenere costi di produzione ai livelli più bassi. L'argomentazione riportata al considerando 78 deve pertanto essere respinta.
- (80) Alcune parti interessate sono ritornate sulla questione del consumo nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni definitive. Diverse parti hanno affermato che il mercato vincolato e quello libero non erano stati correttamente analizzati e spiegati. Tuttavia, come indicato ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, è chiaro che il consumo di ogni mercato è diverso e riflette la prestazione delle maggiori industrie a valle coinvolte. Il mercato vincolato è aumentato grazie allo sviluppo di settori come quello automobilistico. I settori industriali generali approvvigionati attraverso il mercato libero si sono invece sviluppati in misura minore. L'affermazione che il mercato libero e quello vincolato non siano stati analizzati correttamente è stata respinta.
- (81) In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 99 a 106 del regolamento provvisorio.

3.3. Importazioni dai paesi interessati

3.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

- (82) In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.


3.3.2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

- (83) Come già indicato, alcune parti hanno sostenuto che la situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato che il mercato libero, avrebbe dovuto essere analizzata prendendo in considerazione i vari indicatori. Per quanto riguarda la quota di mercato, va notato che, vista la mancanza di concorrenza tra il consumo vincolato (vendite) e le importazioni dai paesi interessati e vista la specificità del mercato vincolato a valle, non è stata registrata alcuna analisi della quota di mercato espressa in percentuale del consumo complessivo. Questo fatto è anche in linea con la giurisprudenza consolidata dell'Unione ⁽¹⁾.
- (84) In assenza di altre osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

3.3.3. Prezzo delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (85) In primo luogo va notato che le quantità vendute dall'industria dell'Unione hanno dovuto essere corrette a causa di un errore di trascrizione. Dato che tale errore non ha influito in modo notevole sui prezzi medi, esso ha avuto un'incidenza trascurabile sui margini calcolati.
- (86) Una parte ha sostenuto che la percentuale aggiunta al valore CIF per coprire i costi successivi all'importazione dovrebbe essere ricalcolata sulla base di un importo per tonnellata. Quest'argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati adeguati di conseguenza, con un'incidenza marginale sui margini.

⁽¹⁾ Causa C-315/90, Gimelec e a. contro Commissione, sentenza del 27 novembre 1991, EU:C:1991:447, punto 23.



- (87) I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e ammontano rispettivamente a 8,1 % e 15,1 % per la RPC e la Russia.
- (88) In assenza di altre osservazioni riguardanti il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni dai paesi interessati, e ad eccezione dei margini di sottoquotazione come spiegato nel considerando 87, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 115 a 119 del regolamento provvisorio.

3.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1. Metodo

- (89) Alcune parti hanno presentato osservazioni sul metodo usato per analizzare la situazione economica dell'industria dell'Unione. Le parti hanno osservato in particolare che il mercato vincolato, nonostante le sue grandi dimensioni, era escluso in larga misura dall'analisi economica e che le conclusioni erano basate unicamente sui risultati riguardanti il mercato libero. Tali parti hanno sostenuto in particolare che il prezzo di vendita e la redditività del mercato vincolato avrebbero dovuto essere analizzati separatamente. Esse hanno inoltre affermato che si sarebbe dovuto procedere a un'analisi della situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato sia il mercato libero, e che quest'analisi avrebbe permesso di concludere che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio.
- (90) A tale proposito va notato che, come spiegato nel considerando 123 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato separatamente il mercato vincolato, il mercato libero e la prestazione globale dell'industria dell'Unione, ove applicabile. Per quanto concerne il mercato vincolato, la maggior parte di questo mercato comporta trasferimenti vincolati effettuati all'interno di un'unica entità giuridica, per cui non viene emessa alcuna fattura e quindi non esiste un prezzo di vendita. Nel caso delle vendite vincolate tra entità collegate è evidente che, viste le differenti politiche dei prezzi di trasferimento applicabili tra i diversi produttori inclusi nel campione, non era possibile effettuare un'analisi valida dei prezzi e degli indicatori di redditività. È stato possibile invece realizzare un'analisi dell'evoluzione del volume del consumo vincolato. Per quanto riguarda il mercato libero, sono stati analizzati il costo unitario di produzione, il prezzo di vendita, il volume delle vendite e la redditività. Per quanto concerne l'attività complessiva riguardante il mercato vincolato e quello libero, strettamente collegati, sono stati analizzati diversi indicatori, tra cui il volume di produzione, la capacità, il tasso di utilizzo degli impianti, l'occupazione, la produttività, le scorte, il costo del lavoro, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.
- (91) In base a quanto precede, l'asserzione che l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione sia basata unicamente sul mercato libero e avrebbe dovuto comprendere un'analisi delle attività sul mercato vincolato e dell'attività complessiva, deve essere respinta. Tutti gli aspetti significativi relativi all'evoluzione della situazione economica su tali mercati sono stati analizzati, individualmente o aggregati.
- (92) Una parte ha affermato che nell'analisi del mercato libero avrebbero dovuto essere esaminati altri indicatori, come la produzione, le scorte e il flusso di cassa, unicamente per il mercato libero. Essa ha concluso che l'analisi effettuata non presenta lo stato reale del presunto pregiudizio.
- (93) A tale riguardo va notato che l'esame di altri indicatori di pregiudizio unicamente per il mercato libero si è rivelato difficilmente realizzabile, vista la stretta relazione tra le attività del mercato vincolato e del mercato libero. Inoltre, una tale analisi non avrebbe condotto a conclusioni significative. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.
- (94) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni. Essi hanno affermato che il metodo usato per analizzare il mercato vincolato e quello libero comportava una violazione del principio di equità e obiettività dell'esame. Tuttavia, sia il mercato vincolato che quello libero sono stati esaminati nei limiti del possibile e se esistevano dati significativi ed è stata realizzata anche una valutazione cumulativa, ove opportuno. È stato quindi chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è stata raggiunta con una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. Nei casi in cui non è stato possibile effettuare una valutazione, sono stati spiegati i motivi.
- (95) Inoltre, grazie a questo metodo globale, i punti sollevati dai produttori esportatori si riferiscono a questioni di presentazione piuttosto che di sostanza, in quanto tutti i dati pertinenti sono stati presentati. Tali dati mostrano che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero e sul quello vincolato è leggermente aumentato di meno dell'1 %, ma questo aumento è inferiore alla crescita del consumo su detti mercati. Per



quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti. In effetti, non esistono prezzi di vendita per i trasferimenti vincolati né prezzi di vendita affidabili per le vendite vincolate, per i motivi già menzionati al considerando 142 del regolamento provvisorio. Perciò non ha potuto essere realizzata nessuna analisi significativa della redditività del mercato vincolato. Per quanto concerne il costo di produzione, si ricorda che l'evoluzione di questo indicatore sul mercato libero è stata analizzata anche se il regolamento di base non lo richiede espressamente. L'evoluzione del costo di produzione sul mercato vincolato non è stata analizzata per le ragioni indicate nello stesso considerando.

- (96) Sulla base di quanto precede è stato chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è il risultato di una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. L'affermazione relativa alla violazione del principio di equità e obiettività dell'esame è respinta.
- (97) In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma il metodo di valutazione della situazione dell'industria dell'Unione descritto ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.


3.4.2. Indicatori macroeconomici

3.4.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

- (98) Una parte interessata ha osservato che l'industria dell'Unione ha spostato il suo interesse dal mercato libero a quello vincolato e preferisce ormai vendere sul mercato vincolato, dove vengono venduti prodotti con un valore aggiunto più elevato.
- (99) A tale proposito va notato che l'industria dell'Unione non decide in modo indipendente di concentrarsi sul mercato vincolato o su quello libero. Al contrario, dato che il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è determinato dalla domanda e non dall'offerta, come dimostrato dalla capacità disponibile dei produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione non ha deciso di concentrarsi sul mercato vincolato, ma ha perso quote di mercato e volumi di vendite sul mercato libero a causa del forte aumento della disponibilità di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Questo problema non è stato osservato sul mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.
- (100) La stessa parte interessata ha asserito che il miglioramento dell'utilizzo degli impianti non è legato a una diminuzione della capacità ma piuttosto a un aumento del volume di produzione.
- (101) A tale riguardo va notato che anche se l'aumento dell'utilizzo degli impianti non è legato unicamente alla diminuzione della capacità, dal momento che anche il volume di produzione è aumentato, tale diminuzione è, di gran lunga, la principale causa dell'aumento dell'utilizzo degli impianti. Infatti se si considerano le cifre assolute il volume di produzione è aumentato solo di 337 348 tonnellate, mentre la capacità è diminuita di 1 873 141 tonnellate. Per questi motivi l'affermazione è stata respinta.
- (102) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

3.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (103) I produttori esportatori russi hanno affermato che la diminuzione del volume delle vendite non può essere considerata una prova del pregiudizio, in quanto corrispondeva in larga misura al calo del consumo nel periodo in esame. Essi hanno affermato che la diminuzione era dovuta al calo dei prezzi mondiali delle materie prime che ha causato il calo dei prezzi del prodotto in esame, alla crescita del volume di importazioni dai paesi terzi a partire dal 2012 e alle importazioni del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione.
- (104) A tale proposito va notato in primo luogo che la differenza tra la diminuzione delle vendite (- 14 %) e il calo del consumo (- 9 %) non può essere considerata trascurabile. Inoltre, il calo dei prezzi mondiali delle materie prime non può essere ritenuto un motivo valido per la diminuzione del volume delle vendite, poiché tali elementi, cioè i prezzi delle materie prime e i volumi delle vendite, non sono direttamente collegati. Qualsiasi calo dei prezzi mondiali delle materie prime varrebbe inoltre sia per l'industria dell'Unione che per le importazioni. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi, la tendenza va analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non



a partire dalla metà di tale periodo. In questo contesto va notato che le importazioni dai paesi terzi sono diminuite sia in termini assoluti (- 206 571 tonnellate) sia in termini relativi (la quota di mercato è scesa dal 10,9 % al 9,1 %). Inoltre, per quanto riguarda le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati, va notato che tali acquisti sono rimasti stabili nel periodo in esame e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.


- (105) Per quanto riguarda la quota di mercato, le stesse parti hanno chiesto come mai la Commissione avesse concluso provvisoriamente che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (dal 74,8 % al 70,8 %) era indicativa del pregiudizio, mentre la quota di mercato del 5,4 % detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina non era considerata in grado di annullare il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni dai paesi interessati.
- (106) Si noti a tale proposito che la quota di mercato dei paesi sopramenzionati dovrebbe essere analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non concentrandosi su un periodo specifico di un anno. Ne consegue che la quota di mercato detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina sono aumentate soltanto dal 4 % al 5,4 % nel corso del periodo in esame, cioè di soli 1,4 punti percentuali, mentre, come spiegato al considerando 105, le importazioni totali dai paesi terzi sono diminuite dal 10,9 % al 9,1 % a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati. Ne consegue che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione non può essere confrontata in senso stretto con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi e che tale diminuzione può essere considerata indicativa del pregiudizio. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta.
- (107) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 127 a 132 del regolamento provvisorio.

3.4.2.3. Occupazione, costo del lavoro e produttività

- (108) Una parte interessata ha affermato che il calo dell'occupazione non dovrebbe essere associato alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, ma piuttosto alla modernizzazione delle attrezzature che ha portato all'assunzione di personale più qualificato e si è tradotto in un aumento del costo del lavoro.
- (109) A tale proposito va notato che le affermazioni sulla modernizzazione delle attrezzature e sull'assunzione di personale più qualificato non sono suffragate da alcun elemento di prova e devono pertanto essere respinte.
- (110) Un'altra parte interessata ha manifestato dubbi per quanto riguarda la tendenza opposta seguita dall'occupazione (- 10 %) e dal costo del lavoro (+ 11 %) nel periodo in esame. Si è inoltre chiesta se l'evoluzione riguardasse sia il mercato vincolato che il mercato libero.
- (111) A questo proposito si rinvia al considerando 144 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che l'aumento del costo del lavoro era di fatto collegato a forti tagli dell'organico che hanno richiesto il pagamento di indennità di licenziamento e, di conseguenza, hanno aumentato i costi del lavoro per equivalente a tempo pieno. Va anche osservato che il calo occupazionale non ha riguardato esclusivamente il personale del mercato libero o di quello vincolato ma ha interessato l'occupazione complessiva, dal momento che i prodotti destinati sia al mercato libero che a quello vincolato sono fabbricati dallo stesso personale con le stesse attrezzature. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.
- (112) In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

3.4.2.4. Scorte, entità del margine di dumping, crescita, prezzi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

- (113) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, l'entità del margine di dumping, la crescita, i prezzi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 135 a 151 del regolamento provvisorio.



3.4.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (114) Varie parti interessate hanno affermato che l'analisi del pregiudizio era basata solo sull'andamento negativo degli indicatori sul mercato libero e che le conclusioni di tale analisi non bastavano per giustificare che l'industria dell'Unione, nel suo insieme, avesse subito un notevole pregiudizio.
- (115) A tale riguardo, come indicato al considerando 96, si ricorda che la Commissione non ha limitato la sua analisi al mercato libero in particolare, ma ha anche, se del caso, analizzato e raggiunto conclusioni sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso e sul mercato vincolato in particolare.
- (116) Va inoltre notato che la conclusione secondo cui l'industria ha subito un notevole pregiudizio non si basa esclusivamente sull'andamento negativo dei microindicatori e macroindicatori del mercato libero. Alcuni di questi indicatori mostrano un andamento negativo del mercato libero, mentre altri indicatori relativi alla prestazione complessiva dell'industria dell'Unione come l'occupazione, il costo del lavoro per ETP, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, evidenziano anche un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Tenendo conto delle dimensioni del mercato libero e di quello vincolato, va notato che l'andamento positivo della prestazione dell'industria dell'Unione nel mercato vincolato (in relazione a taluni indicatori) non è bastata a compensare la prestazione negativa nel mercato libero, come dimostrato dall'andamento negativo dei suddetti indicatori relativi all'attività complessiva. In considerazione di ciò, l'argomentazione deve essere respinta.
- (117) In seguito all'esame delle osservazioni riassunto nei considerando da 73 a 115, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio.

4. NESSO DI CAUSALITÀ


- (118) Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già presentate nella fase provvisoria, senza alcun elemento nuovo. Le osservazioni nuove sono analizzate di seguito.

4.1. Ripresa dell'economia europea

- (119) Una parte interessata ha contestato l'esistenza di un lento processo di ripresa dopo la crisi del 2012 e ha sostenuto che le importazioni dai paesi interessati non avevano impedito all'industria dell'Unione di beneficiare di tale ripresa. Sostanzialmente, essa ha affermato che la mancata ripresa dalla crisi del 2012 era causata dalla presunta persistenza di una scarsa domanda di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (120) Va osservato in primo luogo che tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta il consumo è aumentato del 4,4 %, il che può essere considerato un segno di lenta ripresa, benché non sia stato raggiunto il livello del 2011. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati, occorre notare che in un contesto di lenta ripresa la loro quota di mercato è aumentata dal 13,5 % nel 2012 al 18,7 % nel 2013 e addirittura al 20,1 % nel periodo dell'inchiesta. In base a quanto precede, l'argomentazione deve essere respinta.

4.2. Investimenti e aumento della capacità e della produzione

- (121) La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva involontariamente preso decisioni commerciali sbagliate effettuando investimenti onerosi nel 2011 e 2012 e aumentando la capacità nel 2011.
- (122) Su questo punto va ricordato che la presente inchiesta ha incentrato la sua analisi sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta. L'aumento della capacità avvenuto tra il 2010 e il 2011 non rientra quindi nell'ambito dell'analisi. Va inoltre notato che l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione ha presumibilmente effettuato investimenti onerosi negli anni 2011 e 2012, non è sostenuta da alcun elemento di prova concreto. Infine, va osservato che gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione inclusa nel campione nel periodo in esame rappresentavano meno del 2,5 % del loro attivo netto e consistevano principalmente in investimenti a fini di sostituzione e di razionalizzazione. Dato il livello e la natura degli investimenti, essi non possono essere considerati sufficientemente significativi per aver influito sulla prestazione economica dell'industria dell'Unione. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.




- (123) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e nuovamente dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno sostenuto che, piuttosto che le importazioni dai paesi interessati, è l'aumento del volume di produzione dell'industria dell'Unione in un periodo di calo dei consumi che dovrebbe essere considerato la causa del pregiudizio.
- (124) A questo proposito, come indicato nel considerando 152 del regolamento provvisorio, si ricorda che l'industria dell'Unione ha aumentato il volume di produzione per soddisfare l'aumento del consumo vincolato. Poiché l'industria dell'Unione produce principalmente su ordinazione, come confermato dal livello relativamente basso delle scorte (cfr. il considerando 136 del regolamento provvisorio), tale aumento non può essere considerato la causa del pregiudizio. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.

4.3. Prezzi delle materie prime

- (125) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni raggiunte riguardo all'impatto del calo dei prezzi delle materie prime sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione. In primo luogo esse hanno affermato che il calo dei prezzi all'importazione era inferiore a quello dei prezzi delle materie prime ed hanno citato l'esempio del minerale di ferro. Nella sua comunicazione, una delle parti ha indicato che il prezzo del minerale di ferro (RMB per tonnellata) era diminuito del 39 % nel periodo in esame. In secondo luogo, esse hanno affermato che l'argomentazione della Commissione riportata nei considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio non ha confutato l'affermazione che il calo dei prezzi delle materie prime avesse comportato un calo dei prezzi per il prodotto in esame. Inoltre, esse hanno sostenuto che la Commissione non aveva dato il giusto peso al calo dei prezzi mondiali delle materie prime.
- (126) A tale riguardo va ricordato innanzitutto che i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono diminuiti in media del 20 % nel periodo in esame, un calo superiore a quello del costo di produzione dell'industria dell'Unione. Per quanto concerne il materiale di ferro, dopo la conversione dei dati sui prezzi da RMB a EUR per tonnellata, risulta che i prezzi del minerale di ferro sono diminuiti solo del 31 % circa sul periodo in esame. Supponendo in modo prudente che la quota del minerale di ferro corrisponda al 35 % dei costi nei paesi interessati, il calo dei prezzi delle materie prime avrebbe potuto comportare solo un calo dei prezzi inferiore all'11 % circa mentre, come già detto, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 20 %.
- (127) Per quanto riguarda la seconda affermazione, va sottolineato che la Commissione non ha escluso il fatto che il calo dei prezzi delle materie prime abbia inciso sul prezzo del prodotto in esame nel periodo in esame. Tuttavia, essa ha sostenuto che il prezzo del prodotto in esame nell'Unione non ha seguito un'unica tendenza dei prezzi a livello mondiale che rispecchia essenzialmente l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. La Commissione ha analizzato anche altri fattori che incidono sui prezzi, come le differenze regionali e l'eccesso di capacità. Essa ha inoltre affermato che se il prezzo del prodotto in esame non fosse diminuito più dei prezzi delle materie prime, le condizioni di concorrenza sul mercato sarebbero rimaste eque e l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di trarre i benefici derivanti dalla riduzione dei costi e di raggiungere di nuovo la redditività. In base a quanto precede, le suddette argomentazioni devono essere respinte.
- (128) Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione.

4.4. Importazioni dell'industria dell'Unione

- (129) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non ha dato abbastanza peso alle importazioni del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione nella sua valutazione sul nesso di causalità e che quindi tale valutazione era incompleta e inaccurata.
- (130) Come indicato nel considerando 104, nel periodo in esame le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati erano rimaste stabili e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato nel considerando 191 del regolamento provvisorio, tali acquisti sono stati effettuati da filiali commerciali libere di acquistare da varie fonti prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Queste filiali commerciali tendono a offrire il materiale più economico possibile per mantenere i propri rapporti commerciali. In considerazione degli esigui volumi coinvolti e del fatto che questi non sono aumentati nel periodo in esame, si ritiene di aver dato un peso sufficiente alle importazioni dai paesi interessati. L'argomentazione deve quindi essere respinta.




- (131) Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ed hanno sostenuto che la Commissione aveva reinterpreto i numeri per giustificare la constatazione del pregiudizio, rivalutando la quota detenuta dalle importazioni rispetto alle vendite totali. In realtà la Commissione non ha reinterpreto i numeri, ma ha fornito una cifra più precisa (meno dell'1 %) invece dell'intervallo indicato nel regolamento provvisorio (0 % — 5 %).

4.5. Esistenza di un accordo applicabile in precedenza sugli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione

- (132) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive, le stesse parti interessate hanno ripetuto l'argomentazione che le importazioni russe sono rimaste entro i contingenti non pregiudizievoli fissati nell'accordo applicabile in precedenza relativo agli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione. Esse hanno contestato in particolare la conclusione che i contingenti fossero «troppo elevati» e hanno indicato che c'era una notevole sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e la categoria degli «altri prodotti laminati piatti» (come definiti negli accordi).
- (133) A tale proposito va ricordato che il suddetto accordo scaduto prima del periodo dell'inchiesta, precisamente il 22 agosto 2012, in seguito all'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Va inoltre osservato che l'accordo non conteneva alcuna disposizione riguardante l'indicizzazione del contingente d'importazione secondo l'effettiva evoluzione annua della domanda o del consumo. In altre parole, un mercato in contrazione non avrebbe comportato un adeguamento corrispondente dei contingenti. Inoltre, l'articolo 10 del suddetto accordo prevedeva che le quantità dovessero essere aumentate del 2,5 % per ciascun gruppo di prodotti ad ogni rinnovo annuale. Non sorprende pertanto che il contingente per il gruppo di prodotti in cui rientrano quelli oggetto della presente inchiesta non sia mai stato raggiunto nel periodo di applicazione dell'accordo.
- (134) Alla luce di quanto precede i contingenti indicati negli allegati di tali accordi annuali risultano sconnessi dalla realtà del mercato e dall'evoluzione dei consumi, dal momento che il contingente veniva automaticamente rivisto al rialzo a prescindere dall'evoluzione del consumo o della domanda. Dato che nel periodo di applicazione dell'accordo il contingente non è mai stato esaurito, si può considerare che esso era effettivamente «troppo elevato» non solo per il periodo di esistenza dell'accordo, ma anche se confrontato con l'evoluzione del consumo nel periodo in esame. Di conseguenza qualsiasi confronto tra il livello di tale contingente, che non era più applicabile dal 22 agosto 2012, e il livello delle importazioni dalla Russia nel periodo in esame è irrilevante. L'argomentazione deve quindi essere respinta.
- (135) La presunta sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e gli «altri prodotti laminati piatti» corrispondenti è stata analizzata più approfonditamente. In primo luogo è emerso che la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta comprendeva anche prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «fogli legati laminati a freddo e rivestiti». In secondo luogo solo 7 dei 42 codici TARIC compresi nell'accordo relativi ai gruppi di prodotti suddetti sono risultati perfettamente corrispondenti ai codici menzionati nel regolamento provvisorio (7209 16 90 00, 7209 17 90 00, 7209 18 91 00, 7209 26 90 00, 7209 27 90 00, 7209 28 90 00 e 7225 50 80 00). Di conseguenza 35 codici TARIC riportati nell'allegato dell'accordo sono esclusi dalla definizione del prodotto della presente inchiesta. Circa 10 codici TARIC oggetto della presente inchiesta non sono invece compresi nel suddetto accordo. Sulla base di quanto precede la presunta sovrapposizione non risulta suffragata da elementi di prova e tali asserzioni devono essere respinte.

4.6. Eccesso di capacità dell'industria dell'Unione

- (136) Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione è stata gravemente danneggiata dal proprio eccesso di capacità che ha causato un'offerta eccessiva, un aumento dei costi e una riduzione dei profitti ed ha anche scoraggiato ulteriori investimenti. Essa ha inoltre osservato che in assenza di importazioni, il tasso di utilizzo degli impianti avrebbe superato solo il 72 %.
- (137) In primo luogo va ricordato che l'industria dell'Unione ha ridotto la sua capacità del 3 % nel periodo in esame per adattarsi alla mutata situazione del mercato mondiale. Sebbene il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame non possa essere considerato soddisfacente e i bassi livelli di utilizzo degli impianti possano indubbiamente incidere sulla prestazione di un'industria, va notato che l'industria dell'Unione era ancora remunerativa nel 2011, quando la sua capacità installata era superiore a quella del periodo dell'inchiesta e il suo utilizzo era inferiore a quello del periodo dell'inchiesta. Visto il miglioramento dell'utilizzo degli impianti legato alla riduzione della capacità, si è quindi concluso che il livello di utilizzo degli impianti non può essere considerato un elemento che annulli il nesso di causalità. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.



4.7. Importazioni dai paesi terzi

- (138) Varie parti hanno affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente l'impatto delle importazioni dai paesi terzi. Esse hanno sostenuto che il livello delle loro importazioni era simile a quello delle importazioni russe e che le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina avevano prezzi inferiori a quelli delle importazioni dalla Russia e dalla Cina. Inoltre, come indicato al considerando 105, una parte interessata ha affermato che le importazioni dall'Ucraina, dall'India e dall'Iran, che nel periodo in esame rappresentavano il 5,4 % della quota di mercato, non erano state valutate in modo appropriato rispetto al calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (139) A questo proposito va rilevato in primo luogo che, come indicato al considerando 104, la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è diminuita dal 10,9 % al 9,1 % (da 854 281 a 647 710 tonnellate) nel periodo in esame, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla sola Russia è aumentata dal 5,9 % al 9,8 % (da 466 165 a 697 661 tonnellate). In base a ciò, le importazioni dalla Russia e da altri paesi terzi hanno quindi seguito andamenti opposti. Va inoltre osservato che, nel quadro della presente inchiesta, le importazioni dalla Russia sono state cumulate con le importazioni dalla Cina e che la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 14,3 % nel 2011 al 20,1 % nel periodo dell'indagine.
- (140) In secondo luogo, anche se le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina sono state indubbiamente effettuate a prezzi medi inferiori a quelli dei paesi interessati, va notato che il livello dei prezzi medi di queste importazioni è stato inferiore a quello delle importazioni dai paesi interessati nel corso di tutto il periodo in esame e che non vi sono stati mutamenti significativi nella loro politica dei prezzi durante tale periodo. Dal momento che la loro quota di mercato è aumentata solo leggermente dal 2,9 % al 3,4 %, è improbabile che tali importazioni annullino il nesso di causalità.
- (141) In terzo luogo, come indicato al considerando 106, la quota di mercato dell'Ucraina, dell'India e dell'Iran dovrebbe essere analizzata nel corso del periodo in esame e non concentrando l'attenzione su uno specifico periodo di un anno. Ne consegue che la quota di mercato delle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina è leggermente aumentata dal 4 % al 5,4 % nel periodo in esame, mentre le importazioni da altri paesi terzi (compresi quelli sopramenzionati) sono generalmente diminuite, passando dal 10,9 % al 9,1 %. Pertanto il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione (- 4 %) non può essere confrontato con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi soltanto nel periodo dell'inchiesta e l'aumento della quota di mercato non può essere considerato sufficientemente significativo per annullare il nesso di causalità.
- (142) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori hanno affermato che, se valutate in termini assoluti, le importazioni da tutti i paesi terzi erano comparabili alle importazioni dalla Russia e dovevano essere considerate altrettanto pregiudizievoli. A tale proposito va notato in primo luogo che, come indicato ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio, le condizioni per valutare cumulativamente le importazioni cinesi e russe sono state soddisfatte. Le importazioni dalla Russia non dovrebbero pertanto essere analizzate isolatamente. In secondo luogo va anche rilevato che l'analisi delle importazioni dovrebbe indubbiamente essere effettuata esaminando i numeri assoluti, ma occorre anche esaminare l'evoluzione di tali numeri assoluti. A questo riguardo e come indicato sopra, va notato che le importazioni da tutti i paesi terzi hanno registrato un calo di 206 571 tonnellate nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate di 231 496 tonnellate. Le importazioni dai paesi interessati valutate cumulativamente hanno seguito una tendenza simile e sono aumentate di 312 224 tonnellate. Come descritto sopra, le importazioni da tutti i paesi terzi sono state molto inferiori a quelle provenienti dai paesi interessati nel periodo in esame. Esse hanno anche seguito una tendenza opposta a quella delle importazioni dalla Russia o dai paesi interessati. Alla luce di quanto precede, si conferma che le importazioni dai paesi terzi sono state analizzate correttamente, tenendo conto delle tendenze della quota di mercato, del volume e del prezzo. L'argomentazione è quindi stata respinta.


4.8. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (143) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 202 a 204 del regolamento provvisorio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (144) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 209 del regolamento provvisorio.



5.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori

- (145) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti hanno sostenuto che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping nei confronti dei paesi interessati. Tale affermazione è stata ripetuta dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Le parti hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dei piccoli utilizzatori, perché avrebbero un effetto anticoncorrenziale (i produttori dell'Unione aumenteranno i prezzi) e perché i produttori dell'Unione non producono certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (146) Tali asserzioni sono già state trattate nei considerando da 220 a 223 del regolamento provvisorio e dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie o definitive non sono state fornite ulteriori informazioni sostanziali a sostegno di tali affermazioni. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.3. Altre argomentazioni

- (147) Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione favoriva i produttori dell'Unione e cercava di riscontrare ad ogni costo l'esistenza di pratiche di dumping.
- (148) Questa affermazione non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione sottolinea che l'inchiesta viene condotta nel quadro giuridico applicabile, seguendo le più elevate norme di neutralità e di trasparenza.
- (149) Secondo alcune parti, il fatto che i produttori dell'Unione abbiano importato il prodotto oggetto dell'inchiesta dimostra che essi non sono in grado di soddisfare la domanda dell'Unione.
- (150) Come spiegato anche nel considerando 191 del regolamento provvisorio, vari produttori dell'Unione fanno parte di gruppi siderurgici integrati dotati di società commerciali indipendenti. Questi operatori commerciali sono liberi di acquistare da qualsiasi fonte di loro scelta, anche dai paesi interessati. Occorre sottolineare che tali acquisti hanno rappresentato meno dell'1 % delle vendite dei denunciati. Oltre a ragioni di autodifesa e di mantenimento dei rapporti commerciali, non vi sono elementi nel fascicolo che indichino che tali importazioni sono state effettuate per il fatto che i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione


- (151) In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 229 a 232 del regolamento provvisorio.

6. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1. Livello di eliminazione del pregiudizio


- (152) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno comunicato osservazioni sul profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente per calcolare le vendite sottocosto (*underselling*), come spiegato nei considerando 237 e 238 del regolamento provvisorio. Una parte interessata ha sostenuto che i profitti del settore non sarebbero stati superiori al 5 % e un'altra ha affermato che un profitto di riferimento del 5 % era eccessivo. Tali affermazioni non sono state suffragate da elementi di prova.
- (153) Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento del 5 %. In primo luogo, ha respinto l'accenno al profitto di riferimento sui prodotti laminati magnetici a grani orientati, per il fatto che, tra l'altro, la ricerca e sviluppo, i mercati e la natura dell'acciaio erano diversi. In secondo luogo, Eurofer ha affermato che le prove disponibili e verificabili anteriori al 2009 dimostravano che il profitto di riferimento utilizzato doveva essere almeno del 10 %. Nel sostenere questo, Eurofer si è basata in parte sulle informazioni fornite dai produttori denunciati che erano stati inclusi nel campione e che, su richiesta della Commissione, avevano fornito anche dati sulla redditività tra l'altro per il periodo 2005-2008 e in parte sulla redditività raggiunta da alcuni altri produttori dell'Unione in tale periodo. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito sulla base degli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati. In terzo luogo Eurofer ha sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere adeguato alla luce delle importazioni effettuate dopo il periodo dell'inchiesta e di un continuo deprezzamento supplementare sleale delle importazioni in esame. Essa ha inoltre sottolineato che in passato le istituzioni dell'Unione si erano già basate su un livello di profitto superiore al normale per compensare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping (¹).

(¹) Regolamento (CEE) n. 3262/90 della Commissione, del 5 novembre 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong (GU L 313 del 13.11.1990, pag. 5).




- (154) Tali osservazioni sono state debitamente analizzate. Va ricordato innanzitutto che, come indicato al considerando 236 del regolamento provvisorio, l'inchiesta aveva stabilito che per tutto il periodo in esame sono stati importati volumi significativi dai paesi interessati che hanno avuto un effetto negativo, tra l'altro, sulla redditività dell'industria dell'Unione. Pertanto, nessuno degli anni del periodo in esame poteva essere considerato indicativo per stabilire il profitto che poteva ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza. Dato che l'unica osservazione ricevuta a tale riguardo nella fase provvisoria non era sufficientemente motivata, la Commissione ha deciso di stabilire provvisoriamente il profitto di riferimento sulla base dei risultati delle inchieste riguardanti altri prodotti siderurgici. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha esaminato ulteriormente la questione non solo prendendo in considerazione le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche chiedendo maggiori informazioni a tale riguardo e analizzandole.
- (155) Come già indicato al considerando 8, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha invitato i produttori dell'Unione inclusi nel campione a fornire dati sulla redditività per quanto riguarda il prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione negli anni dal 2005 al 2010 (le stesse informazioni per il periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta erano già state fornite con le risposte al questionario iniziale). Tali informazioni sono state fornite e debitamente verificate. La redditività media ponderata per gli anni dal 2005 al 2008 che ha potuto essere calcolata su tale base era compresa, per ciascuno di questi anni, tra il 9 % e il 15 %. Gli anni dal 2005 al 2008 sono risultati rappresentativi per stabilire un profitto di riferimento, perché non sono stati colpiti dalla crisi economica che ha inciso fortemente sul settore a partire dal 2009 e non sono stati caratterizzati da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli. Inoltre, il volume delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi durante quegli anni rivelava una forte concorrenza.
- (156) In base a quanto precede, la Commissione ritiene quindi che il profitto di riferimento raggiunto dall'industria nell'anno rappresentativo più recente, cioè il 2008, costituisca una base più adeguata per stabilire un profitto di riferimento per questa industria rispetto al profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente. Tale margine di profitto medio ponderato ammonta al 9,9 % e i calcoli delle vendite sottocosto sono stati adeguati di conseguenza. Dato che questo margine di profitto è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine.
- (157) Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione dei margini di pregiudizio utilizzati per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio nelle loro osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Citando il punto 60 della sentenza EFMA ⁽¹⁾ hanno sottolineato che «per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi [il margine di profitto da usare] deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping». Tali produttori esportatori hanno anche sostenuto che il profitto realizzato nell'anno 2011 costituisce un margine di profitto attendibile in assenza di importazioni oggetto di dumping. Se si tiene conto del fatto che i dati del fascicolo per il periodo dal 2009 al periodo dell'inchiesta non erano chiaramente appropriati a causa della presenza significativa di importazioni in dumping a basso prezzo e della crisi finanziaria del 2009, che ha colpito il settore siderurgico anche nel 2010 e nel 2011, è evidente che la Commissione aveva validi motivi per risalire ancora più indietro (se esistevano dati disponibili) per individuare l'anno rappresentativo più recente e che il periodo 2005-2008 dovrebbe quindi essere esaminato. In base ai dati disponibili si è concluso che l'anno 2008 era il più appropriato per i motivi suddetti. L'asserzione che si tratti di una scelta di comodo è priva di fondamento, dato che il 2008 non è stato affatto l'anno con il profitto più elevato del periodo 2005-2008. Il 2008 è stato scelto perché era l'anno più recente con condizioni di concorrenza normali. Da un esame dei prezzi del mercato dell'Unione, dei dati sulle importazioni e del consumo dell'Unione risulta infatti che esisteva una situazione normale di mercato concorrenziale.
- (158) Il metodo utilizzato per stabilire il profitto normale per il livello di eliminazione del pregiudizio è quindi pienamente in linea con la sentenza EFMA e l'argomentazione è stata respinta.
- (159) Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che, come indicato nel considerando 122, la Commissione non aveva tenuto conto, nella sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione, degli eventi che hanno avuto luogo nel 2010 per il fatto che erano avvenuti prima del periodo di analisi, mentre aveva deciso di ricorrere all'anno 2008 per determinare il profitto di riferimento. A tale riguardo va notato che il periodo in esame per l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione è stato limitato al periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta, come previsto nel considerando 20 del regolamento provvisorio, ma non esistono limiti giuridici che impediscano alla Commissione di ricorrere a periodi non compresi nel periodo in esame per stabilire un margine di profitto ragionevole, purché il periodo scelto sia rappresentativo del livello di profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Ciò viene debitamente spiegato nel considerando 157. Tale affermazione deve pertanto essere respinta.

(1) Causa T-210/95 European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) contro Consiglio [1999] Racc. II-3291.



- (160) Le stesse parti hanno affermato che, in assenza di «altri indicatori di pregiudizio» per il periodo 2005-2008, le parti interessate non hanno potuto presentare osservazioni pertinenti sulla correttezza del livello del profitto di riferimento. A tale proposito va notato che la determinazione dell'anno più recente in cui prevalevano condizioni di mercato normali e la valutazione della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame costituiscono due esercizi distinti, in cui la Commissione non esige e/o analizza la stessa serie di informazioni. Gli «altri indicatori di pregiudizio» non sono rilevanti per stabilire se in un determinato anno prevalgano condizioni di mercato normali. L'argomentazione è quindi stata respinta.
- (161) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che i dati della redditività del 2008 non avrebbero dovuto essere utilizzati perché non rientrano nel periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta. Dalla suddetta sentenza EFMA risulta tuttavia che durante il periodo in esame nessun anno era adeguato per la determinazione di un profitto di riferimento. Dato che nella fase provvisoria, la Commissione non disponeva di informazioni attendibili, verificate e utilizzabili sulla redditività fornite dall'industria, essa si è basata su tassi di redditività utilizzati in altre inchieste. Tuttavia, dato che aveva ricevuto e verificato informazioni supplementari sulla redditività in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e dato che queste informazioni si sono rivelate indicative per un profitto che poteva essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali in questo settore, l'utilizzo di questo profitto è più appropriato dell'utilizzo di una cifra condizionata da condizioni di mercato differenti (prodotti, condizioni di concorrenza), anche se più recente. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (162) Un produttore esportatore russo ha dichiarato che non era stato calcolato il margine di vendita sottocosto per i tipi di prodotti trattati da importatori collegati all'ingresso nel mercato dell'Unione. Poiché erano disponibili dati che hanno permesso di includere tali vendite, l'argomentazione è stata accettata e i margini di sottoquotazione (undercutting) e di vendita sottocosto (underselling) sono stati aggiornati di conseguenza.
- (163) Lo stesso produttore esportatore russo ha affermato che la determinazione del livello di vendita sottocosto non era corretta. Egli ha affermato che i valori del costo di produzione dell'industria dell'Unione utilizzati per calcolare le vendite sottocosto erano molto elevati per alcuni tipi di prodotto, se confrontati con tipi di prodotto quasi identici, e che la Commissione avrebbe dovuto non tenerne conto o adeguarli a un livello realistico. Egli ha anche precisato che, sebbene la media dei prezzi all'esportazione CIF per le importazioni cinesi sia più elevata del 3 %, il margine di vendita sottocosto degli esportatori russi è doppio. Infine, ha affermato che il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 6,4 % del volume complessivo delle sue esportazioni.
- (164) Dopo un ulteriore controllo la Commissione ha tuttavia stabilito che i dati relativi al costo di produzione dell'industria dell'Unione erano esatti. Per quanto riguarda la differenza tra il valore CIF e il margine di vendita sottocosto, va notato che tale confronto è semplicistico e non tiene conto delle possibili variazioni del prezzo e dei costi tra i diversi tipi di prodotto, dal punto di vista dell'Unione o del produttore esportatore. Va inoltre osservato che il regolamento di base non fissa alcuna soglia per quanto riguarda il confronto tra il volume esportato e il corrispondente volume venduto dall'industria dell'Unione per i prodotti simili. In ogni caso, tenuto conto dell'argomentazione di cui al considerando 162, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava il 10 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo va notato inoltre che più del 90 % dei prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbe essere messo in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. In base a quanto precede, quest'argomentazione deve essere respinta.
- (165) Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per i calcoli del pregiudizio e hanno dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 9, fa parte delle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo di libera pratica dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.
- (166) Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, che è considerato un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.



- (167) Il metodo proposto da questa parte condurrebbe inoltre una disparità di trattamento nel calcolo dei suoi margini e di quelli degli altri produttori esportatori inclusi nel campione che vendono a importatori indipendenti. Il metodo usato per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione si basava su un prezzo all'esportazione a livello CIF, che esclude naturalmente le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione garantisce un trattamento paritario in entrambe le circostanze.
- (168) La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto tali argomentazioni.
- (169) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, a causa della detrazione delle spese SGA e del profitto dal prezzo di vendita, i tassi di vendita sottocosto e di dumping non potevano più essere confrontati correttamente, perché il denominatore per il calcolo (cioè il prezzo CIF) non era più lo stesso. L'affermazione è stata respinta, dato che le detrazioni delle spese SGA e del profitto incidono solo sul numeratore del rapporto e non sul denominatore.
- (170) In seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno inoltre affermato che la detrazione delle spese SGA e dei profitti alterava l'effetto della regola del dazio inferiore. Tuttavia, visto che un metodo comparabile è stato applicato per il calcolo del dumping, è chiaro che non esiste alcuna distorsione della regola del dazio inferiore. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (171) Una parte interessata ha dichiarato che la cosiddetta regola del dazio inferiore non era adeguata per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione nel presente caso, per il fatto che mentre il costo di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto stabile dopo il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Cina sono diminuiti rispettivamente del 19 % e del 22 % tra aprile e dicembre 2015. Su tale base, essa ha affermato che il livello dei rispettivi dazi antidumping provvisori (26,2 % e 16 %) era insufficiente, in quanto i dazi erano stati già in gran parte o interamente assorbiti dalla suddetta diminuzione dei prezzi. A causa di questo calo dei prezzi, i produttori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare il loro volume di esportazioni nell'Unione in modo significativo. La parte ha inoltre fatto riferimento al considerando 26 del regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, in cui la Commissione ha affermato che le conclusioni dovrebbero limitarsi al periodo dell'inchiesta, tranne nei casi in cui gli effetti dovuti alle nuove circostanze intervenute successivamente siano palesi, incontrovertibili, duraturi, non passibili di manipolazioni, né siano la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate.
- (172) Tale argomentazione deve essere respinta. Da un lato, l'affermazione che i costi di produzione dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili non è stata suffragata da prove fattuali. Dall'altro, benché i prezzi all'importazione dai paesi interessati siano effettivamente scesi in modo significativo dopo la fine del periodo dell'inchiesta, vi sono diverse indicazioni del fatto che nel secondo trimestre del 2016 essi sono nuovamente in aumento. Il calo dei prezzi di vendita non sembra perciò di natura durevole e quindi sarebbe prematuro trattarlo come tale.
- (173) Dato che il livello di collaborazione era elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato come la media dei due produttori esportatori inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine più elevato delle due società che hanno collaborato.
- (174) Per la Russia il margine di pregiudizio definitivo applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato stabilito in base al margine di pregiudizio di un tipo di prodotto rappresentativo dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tale margine si applica a PJSC Novolipetsk Steel perché la sua mancata collaborazione, illustrata in precedenza nella sezione «Dumping», riguardava anche il suo prezzo all'esportazione e quindi il suo margine di pregiudizio.
- (175) Tenuto conto delle questioni menzionate nei considerando da 152 a 172, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella, che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer (GU L 72 dell' 11.3.2004, pag. 23).




Tabella 4

Margini e aliquote del dazio definitivi

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo (%)	Margine di pregiudizio definitivo (%)	Aliquota del dazio definitivo (%)
Gruppo Angang	59,2	19,7	19,7
Gruppo Shougang	52,7	22,1	22,1
Altre società che hanno collaborato	56,9	20,5	20,5
Tutte le altre società	59,2	22,1	22,1
Produttori esportatori russi			
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	18,7	26,4	18,7
PAO Severstal	35,9	34,0	34,0
PJSC Novolipetsk Steel	38,9	36,1	36,1
Tutte le altre società	38,9	36,1	36,1

- (176) I suddetti margini di pregiudizio sono stati arrotondati per difetto, se del caso, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (177) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale, specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società il cui nome non è espressamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (178) Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione ⁽¹⁾, con di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (179) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.



6.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (180) Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

6.3. Esecutività delle misure

- (181) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha affermato che alcuni produttori esportatori avevano iniziato ad assorbire i dazi provvisori istituiti rifiutando di aumentare i prezzi. Tale affermazione non può essere verificata nell'ambito della presente inchiesta. In caso di presentazione di una domanda di inchiesta antiassorbimento separata, potrebbe essere aperto un riesame a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, se vengono forniti elementi di prova prima facie.
- (182) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
RPC	Angang Steel Company Limited, Anshan	19,7	C097
	Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin	19,7	C098
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	20,5	
	Tutte le altre società	22,1	C999



Paese	Società	Aliquota del dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Russia	Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk	18,7	C099
	PAO Severstal, Cherepovets	34	C100
	Tutte le altre società	36,1	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
RPC	Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang	C103
RPC	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan	C104
RPC	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai	C105
RPC	Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing	C106
RPC	BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi	C107
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi	C108
RPC	WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan	C109
RPC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan	C110
RPC	Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin	C111
RPC	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang	C112
RPC	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City	C113

16CE1977



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1329 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Introduzione

- (1) Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione»), in seguito a una denuncia della European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»), ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo» o «PALF»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento di base.
- (2) Il 12 novembre 2015 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento relativo alla registrazione»), ha disposto la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento le parti interessate sono state invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro un termine stabilito. Sono state ricevute osservazioni in merito alla registrazione dal denunciante, dall'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («CISA», China Iron & Steel Association), dal ministero dello sviluppo economico della Federazione russa, dai produttori esportatori russi, dagli importatori e/o dagli utenti.
- (3) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
- (4) L'analisi e la determinazione finali della Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione ⁽⁴⁾ («il regolamento definitivo»). Il presente regolamento riguarda unicamente la questione della registrazione, le osservazioni ricevute in relazione alla registrazione e la riscossione retroattiva del dazio antidumping in questione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 328 del 12.12.2015, pag. 104).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GUL 37 del 12.2.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



2. Procedura relativa alla retroattività successiva all'istituzione delle misure provvisorie


- (5) Al fine di valutare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata la Commissione ha analizzato le importazioni, il consumo, i prezzi e i volumi di vendita prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Nell'ambito di tale analisi la Commissione ha anche inviato questionari a importatori e/o utenti del prodotto in esame relativi ai loro volumi delle importazioni, prezzi all'importazione e inventari nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta («PI»), cioè dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Sono stati inoltre inviati questionari al denunciante e ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione in merito alle vendite nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte dal denunciante e da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (6) Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 5 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dalle seguenti parti:
- a) produttori dell'Unione
- ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania;
 - ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio;
 - ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Spagna.
- b) Importatori/utenti indipendenti
- Dufenco SA, Lugano, Svizzera;
 - Marcegaglia Carbon Steel, Mantova, Italia.
- (7) Su richiesta di Eurofer il 3 maggio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Detta audizione si è svolta nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. Una delle questioni sollevate riguardava l'eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
- (8) Su richiesta degli importatori i servizi della Commissione hanno anche tenuto due audizioni sulla questione della riscossione retroattiva del dazio antidumping.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva riscuotere un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di PALF («la comunicazione supplementare»). A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito alla comunicazione supplementare. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
- (10) In seguito alla comunicazione supplementare alcune parti hanno presentato osservazioni. Il 15 giugno 2016 un gruppo di importatori ha avuto un'udienza con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Successivamente a tale udienza una parte interessata ha presentato osservazioni.

B. RISCOSSIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

1. Principi generali per la registrazione e la riscossione retroattiva di dazi antidumping

- (11) Nella comunicazione «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa»⁽¹⁾ la Commissione assicura al settore un rimedio effettivo molto prima dell'istituzione di misure provvisorie; a tal fine si registrano le importazioni prima di adottare misure provvisorie, il che consente alla Commissione di applicare retroattivamente

⁽¹⁾ COM(2016) 155 final, del 16 marzo 2016.




i dazi antidumping definitivi tre mesi prima dell'adozione delle misure provvisorie, se sussistono i presupposti giuridici del caso. Detti presupposti giuridici sono fissati nell'articolo 10, paragrafo 4, e nell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che sono basati sugli articoli 10.6 e 10.7 dell'accordo antidumping dell'OMC («WTO ADA», World Trade Organisation Anti-dumping Agreement).

- (12) Tali presupposti giuridici stabiliscono un meccanismo in due fasi per impedire che l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare risulti compromesso.
- (13) Poiché si tratta del primo caso in cui si riscontra che sussistono le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi antidumping la Commissione ritiene necessario illustrare in dettaglio la metodologia applicata per giungere a tale conclusione.
- (14) Il primo passo, basato sull'idea di impedire che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, è la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e dell'articolo 10.7 del WTO ADA, il quale prevede anche si notifichi alle parti interessate, in particolare agli importatori, che esiste la possibilità della riscossione retroattiva dei dazi nel caso in cui le condizioni sostanziali vengano soddisfatte. Laddove la prevenzione non sia sufficiente a conservare l'effetto riparatore dei dazi definitivi, il secondo passo è la riscossione retroattiva dei dazi antidumping per i prodotti messi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base e dell'articolo 10.6 del WTO ADA.
- (15) Ciascuna di queste due misure può essere adottata soltanto laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e all'articolo 10.6 del WTO ADA.
- (16) La Commissione ritiene opportuno definire il modo in cui interpreta e applica le condizioni «ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» e «possibilità di compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo», di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base per decidere in merito all'istituzione retroattiva di dazi antidumping.
- (17) La seconda delle due condizioni alternative di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sarà sempre soddisfatta nel momento in cui l'apertura del procedimento sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non è pertanto necessario fornire ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.
- (18) L'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base dispone quanto segue:

«oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.»

- (19) Secondo l'interpretazione datane dalla Commissione l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base fissa due condizioni che devono essere soddisfatte perché la Commissione possa riscuotere retroattivamente il dazio antidumping definitivo [in aggiunta alle condizioni stabilite nell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, e nell'articolo 10, paragrafo 4, parte introduttiva, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base]. Le due condizioni sono le seguenti:
 - a) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni; e
 - b) detto ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.



1.1. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (20) Per poter determinare se vi sia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni occorre procedere ad un confronto statistico ⁽¹⁾. A tale riguardo è necessario stabilire quale periodi di tempo devono essere confrontati.

1.1.1. Periodi da confrontare

- (21) Da un lato il regolamento di base fa riferimento al livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta; dall'altro lato le parole «ulteriore» e «oltre» implicano che il livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta andrebbe confrontato con il livello delle importazioni successive al periodo dell'inchiesta.
- (22) Nel contempo il periodo da confrontare con il periodo dell'inchiesta non può cominciare prima che venga soddisfatta una delle due condizioni alternative stabilite dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base. Nel caso in cui gli importatori vengano a conoscenza dell'eventualità di un dumping unicamente per mezzo della pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il momento della pubblicazione dovrebbe essere considerato l'inizio del secondo periodo.
- (23) L'analisi complessiva mira a valutare se sussistano le condizioni per applicare il dazio prima della data di applicazione delle misure provvisorie. Di conseguenza il secondo periodo dovrebbe terminare con l'istituzione delle misure provvisorie, momento in cui cessa di applicarsi la registrazione delle importazioni ⁽²⁾.
- (24) Le statistiche sulle importazioni sono disponibili unicamente su base mensile. La Commissione pertanto utilizzerebbe per l'ultimo periodo i dati dell'intero mese di calendario successivo alla pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, che rappresenta il momento in cui gli importatori vengono informati della situazione. Se la fonte dell'informazione è un evento diverso, ad esempio precedenti di pratiche di dumping per un periodo prolungato, il mese cui fare riferimento sarebbe quello successivo all'evento che dà luogo all'informazione, ma non precedente all'intero primo mese successivo al periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda il punto finale la Commissione stabilisce due valori: uno che comprende il mese in cui cominciano le misure provvisorie e uno che lo esclude.
- (25) La Commissione di norma stabilisce un livello medio mensile delle importazioni per l'intero periodo dell'inchiesta, che in linea di principio ha una durata di 12 mesi, e un livello medio mensile delle importazioni rilevate tra il momento di acquisizione dell'informazione e l'istituzione delle misure provvisorie. I punti di inizio e fine per il calcolo di quest'ultima media sono stabiliti come illustrato nel paragrafo precedente.
- (26) La Commissione stabilisce inoltre l'evoluzione delle importazioni in termini assoluti, la loro incidenza sull'evoluzione delle scorte del prodotto e sulle quote di mercato e il consumo del prodotto durante il periodo in esame.

1.1.2. Quando un aumento è da considerarsi sostanziale

- (27) Tale giudizio dovrebbe essere basato su una valutazione caso per caso. Oltre a effettuare un confronto tra medie ponderate mensili la Commissione terrà altresì conto di tutte le altre considerazioni del caso, in particolare l'andamento del consumo complessivo del prodotto in esame nell'Unione, l'evoluzione delle scorte e l'evoluzione delle quote di mercato. Di conseguenza l'analisi dovrebbe essere duplice, in termini assoluti e relativi. Un confronto tra le suddette due medie mensili è pertanto un elemento importante ma non necessariamente decisivo per determinare se l'ulteriore aumento delle importazioni sia «sostanziale».

1.1.3. Ragioni alla base di questo approccio

- (28) Le importazioni che entrano nell'Unione prima della registrazione non possono in alcun caso essere soggette a dazi antidumping. Esse sono però pertinenti per determinare se sia o meno probabile che le importazioni che entrano nell'Unione dopo la registrazione compromettano l'effetto riparatore dei dazi, per il motivo descritto qui

⁽¹⁾ Relazione del panel, «US — Hot-Rolled Steel», paragrafo 7.166.

⁽²⁾ La registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è un'altra condizione necessaria per riscuotere retroattivamente il dazio definitivo.



di seguito. A causa tra l'altro dell'esistenza delle scorte, l'effetto riparatore dei dazi (vale a dire un aumento del prezzo dei prodotti importati a causa di un aumento dei prezzi o del dazio) non è mai immediato ma si produce solo dopo che le scorte sono state vendute. Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni prima della registrazione comporta di norma un sostanziale aumento delle scorte. Ciò significa che l'effetto riparatore dei dazi è ulteriormente ritardato rispetto ad una situazione di scorte normali. Eventuali ulteriori importazioni effettuate nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie, che andrebbero ad aggiungersi alle scorte che superano ampiamente il livello normale, ritarderebbero ulteriormente l'effetto riparatore.

1.2. *È probabile che l'aumento delle importazioni comprometta gravemente l'effetto riparatore dei dazi*

- (29) Il secondo passo consiste nel determinare se tale aumento sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio definitivo da applicare. L'uso del condizionale «potrebbe» nell'articolato indica che si tratta di un'analisi di natura prospettica. Si tratterà dunque sempre di un'analisi caso per caso, il cui esito dipenderà dalle circostanze concrete di ciascuno dei casi nei quali è stata disposta la registrazione delle importazioni al fine di istituire dazi con effetto retroattivo.
- (30) Tale analisi dovrebbe tener conto, tra l'altro, dell'effetto delle importazioni entrate nell'Unione nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie. Nel caso di assenza o di quantità insignificanti di importazioni la registrazione è risultata sufficiente a evitare ulteriori danni all'industria dell'Unione, cosicché non vi è di norma alcuna giustificazione per compiere il secondo passo, vale a dire l'istituzione retroattiva.
- (31) Nel valutare se l'effetto delle importazioni che sono entrate nell'Unione tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi, la Commissione analizza in particolare i seguenti fattori:
- a) il volume di tali importazioni;
 - b) la tempistica di tali importazioni;
 - c) i prezzi di tali importazioni;
 - d) qualsiasi altra circostanza pertinente. La Commissione esaminerà tra l'altro i punti seguenti:
 - i) le scorte del prodotto importato prima della registrazione;
 - ii) l'andamento dei prezzi del prodotto importato dal momento in cui gli importatori vengono informati al momento in cui vengono prese misure provvisorie;
 - iii) le modifiche alla configurazione degli scambi che indicano tentativi di eludere la registrazione.

1.3. *Valutazione cumulativa*

- (32) In inchieste che interessano più di un paese la decisione di esaminare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell'analisi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dipenderà dalla decisione della Commissione di esaminare tali importazioni cumulativamente o meno nell'inchiesta antidumping di base.

2. Applicazione nel caso di specie


- (33) La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 12 dicembre 2015 e la data di istituzione delle misure antidumping provvisorie, vale a dire il 12 febbraio 2016. Durante detto periodo le importazioni dai paesi interessati sono ammontate a circa 165 000 tonnellate.
- (34) Come affermato nel considerando 5, le informazioni sono state fornite dal denunciante, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Le loro importazioni rappresentano il 46 % delle importazioni totali dai paesi interessati durante il periodo per il quale sono stati raccolti i dati, vale a dire dall'aprile 2015 al gennaio 2016.



- (35) Al fine di decidere se la riscossione retroattiva dei dazi fosse giustificata la Commissione ha valutato i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (36) Per quanto riguarda la registrazione delle importazioni e l'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping sono state presentate osservazioni che sono analizzate nel seguito.

2.1. *Precedenti di dumping e informazione dell'importatore relativamente al dumping o al pregiudizio*


- (37) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base un intervento è giustificato se si sono avute «pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso di specie la Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato a partire dalla data di apertura dell'inchiesta, per le ragioni illustrate nel considerando 17 e le ragioni seguenti.
- (38) Un importatore ha affermato che gli elementi di prova *prima facie* dell'esistenza di pratiche di dumping nella denuncia non erano sufficienti a dimostrare che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Tale importatore ha osservato in particolare in primo luogo che la denuncia non costituisce di per sé una prova certa del fatto che le pratiche di dumping abbiano effettivamente avuto luogo. In secondo luogo, ammettendo che gli elementi di prova contenuti nella denuncia siano sufficienti a concludere che gli importatori avrebbero dovuto essere informati dell'esistenza del dumping, l'istituzione retroattiva dei dazi sarebbe possibile in ogni singola inchiesta. Infine ha affermato che la denuncia di Eurofer secondo la quale l'esistenza del dumping non poteva essere ignorata dagli importatori per via dei prezzi estremamente bassi delle importazioni cinesi e russe è fuorviante, in quanto tali presunti prezzi bassi non sono sufficienti a dimostrare che le importazioni fossero oggetto di dumping.
- (39) Un'altra parte interessata ha osservato che Eurofer non ha fornito comunicati stampa o altre informazioni disponibili al pubblico e accessibili agli importatori di PALF dell'Unione che si riferissero a pratiche di dumping dei produttori cinesi per specifici prodotti PALF. Detta parte ha sottolineato che i comunicati stampa forniti si riferivano all'acciaio in generale e non specificamente a PALF. Inoltre i comunicati stampa indiani e americani forniti da Eurofer erano irrilevanti in relazione all'informazione degli importatori dell'Unione.
- (40) Innanzitutto è importante sottolineare che l'informazione degli importatori di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base si riferisce alla portata del dumping e al pregiudizio presunto o accertato (sottolineatura aggiunta). La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunto sulla base di elementi oggettivi: non solo attraverso la versione non riservata della denuncia, ma anche attraverso l'avviso di apertura del presente procedimento, entrambi disponibili e notificati, al momento dell'apertura, a tutte le parti interessate note, compresi gli importatori, gli utenti e le loro associazioni rappresentative. Le parti interessate hanno inoltre avuto pieno accesso alla versione non riservata della richiesta di registrazione presentata da Eurofer, che era già stata annunciata nella denuncia stessa. L'inchiesta è stata avviata perché si è ritenuto che dagli elementi di prova *prima facie* nella denuncia risultasse sufficientemente dimostrato che le importazioni dai paesi interessati erano state probabilmente oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Tali elementi di prova coprono il periodo dall'ottobre 2013 al settembre 2014, cioè un periodo di tempo prolungato. Inoltre è stato constatato in via provvisoria e confermato in via definitiva che il dumping ha avuto luogo anche nel periodo dell'inchiesta del procedimento, ossia dall'aprile 2014 al marzo 2015. Si conferma pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati del dumping e del pregiudizio presunto a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (41) È altresì importante rilevare che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping è consentita solo su importazioni soggette a registrazione e solo nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. È pertanto errato sostenere che l'istituzione retroattiva dei dazi sia possibile «in ogni singola inchiesta». Per quanto riguarda la presunta irrilevanza dei comunicati stampa forniti da Eurofer, la Commissione riconosce che tali articoli non riguardano specificamente PALF ma forniscono un'indicazione affidabile circa la politica dei prezzi dei produttori esportatori di acciaio nei paesi interessati. I comunicati stampa devono inoltre essere valutati alla luce degli altri elementi oggettivi illustrati nei precedenti considerando.
- (42) Le argomentazioni attinenti alla questione dell'informazione degli importatori sono pertanto respinte.



- (43) Nel rispondere alla comunicazione delle conclusioni alcuni importatori hanno sostenuto che la consapevolezza dell'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio vada vista alla luce del fatto che la retroattività è una «misura eccezionale», il che fissa norme rigorose per l'autorità incaricata dell'inchiesta, e/o che l'approccio proposto in materia di «informazione degli importatori» per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, è eccessivamente ampio. Essi concludono quindi che l'avviso di apertura non sia sufficiente ad informare gli importatori dell'esistenza del dumping o del pregiudizio e della loro portata. Tuttavia l'avviso di apertura, che ha avuto ampia copertura nella stampa specializzata nel commercio dell'acciaio, e la versione consultabile della denuncia, inviata a importatori e/o utenti noti e messa a disposizione di tutte le parti interessate sin dal primo giorno dell'inchiesta, congiuntamente illustravano con chiarezza (in grande dettaglio) la metodologia applicata e la fonte delle informazioni utilizzate, e indicavano livelli elevati di dumping e di pregiudizio a carico di RPC e Russia. L'entità del dumping era in tale occasione comunicata in termini di percentuale del prezzo cif all'importazione. Nei considerando da 5 a 11 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione rammenta inoltre a tutte le parti interessate di disporre di elementi di prova sufficienti in merito alla pratiche di dumping relativamente alla loro portata e al pregiudizio presunto o accertato. La Commissione conclude pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunti o accertati. Il fatto che non tutte le inchieste sfocino in misure antidumping non significa che gli elementi di prova *prima facie* del dumping e del pregiudizio non siano stati messi a disposizione degli importatori. La Commissione ritiene quindi che siano state rispettate le norme applicabili in materia.
- (44) I produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la conclusione raggiunta dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sicuramente non rispetta la norma fissata dall'articolo 10.6, punto i) dell'accordo antidumping dell'OMC il quale stabilisce che l'importatore avrebbe dovuto essere informato del fatto che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio. Si è inoltre affermato che secondo l'interpretazione della Commissione la condizione relativa «all'informazione» sussiste ogni volta che viene pubblicato un avviso di apertura, il che è inaccettabile. Si è altresì sostenuto che la valutazione del dumping è un processo complesso che comporta l'accesso a segreti commerciali che non possono essere divulgati.
- (45) Occorre in primo luogo ricordare che ciascun membro dell'OMC ha il diritto di stabilire le proprie pratiche e procedure antidumping in base alle proprie circostanze, purché esse non violino le norme dell'OMC. La Commissione ritiene di disporre di norme molto rigorose per l'apertura delle inchieste; inoltre, come indicato nel considerando 43, è stata realizzata un'analisi molto dettagliata del dumping e del pregiudizio sulla base degli elementi di prova disponibili. Tale analisi è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate. I dati raccolti comprendono i prezzi all'esportazione e sul mercato interno praticati da specifiche società, che gli importatori avrebbero potuto confrontare facilmente con i prezzi applicati agli acquisti dai paesi interessati per determinare se tali prezzi fossero oggetto di dumping e in quale misura. Si osserva inoltre che, come indicato nel considerando 5, alcune delle risposte sono state ricevute da importatori collegati che avevano accesso alle informazioni pertinenti relative ai prezzi sul mercato interno e all'esportazione. Va altresì osservato che le norme dell'OMC non prevedono che gli importatori debbano essere in grado di effettuare un calcolo dettagliato del dumping ma piuttosto che debbano essere a conoscenza della sua portata. Inoltre sono stati resi disponibili anche l'analisi dei vari indicatori di pregiudizio e i calcoli dettagliati relativi alle sottoquotazioni (undercutting) e alle vendite sottocosto (underselling), dai quali risultava che le importazioni oggetto di dumping avrebbero causato un pregiudizio.
- (46) Un importatore ha inoltre sostenuto che i suoi fornitori gli avevano assicurato di non esercitare pratiche di dumping, senza tuttavia fornire prove a riguardo. L'argomentazione va quindi respinta.
- (47) I produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione relativa all'esistenza del dumping e hanno dichiarato che gli importatori sono venuti a conoscenza dell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e della portata del dumping soltanto il 12 febbraio 2016. A questo proposito va rilevato che le informazioni del fascicolo di cui sopra, vale a dire l'avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia che è stata inviata o messa a disposizione degli importatori, fornivano una chiara indicazione della portata del dumping, e che l'istituzione di misure provvisorie non ha fatto che confermare tali informazioni. L'argomentazione va quindi respinta.
- (48) La Commissione conferma pertanto che in questo caso specifico gli importatori disponevano di chiare prove delle pratiche di dumping pregiudizievoli attuate dagli esportatori cinesi e russi.

2.2. *Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo*


- (49) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base è necessario che «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta» vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni».




2.2.1. Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (50) In base ai dati Eurostat ⁽¹⁾ (al momento della valutazione disponibili fino al marzo 2016 compreso), il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 118 912 tonnellate. Il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati nel periodo compreso tra l'intero primo mese dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e l'intero ultimo mese precedente all'istituzione delle misure provvisorie (giugno 2015 — gennaio 2016) è stato pari a 162 457 tonnellate, ossia il 37 % in più rispetto al periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo il volume complessivo delle importazioni è stato di 1 299 658 tonnellate, di cui 721 386 tonnellate dalla RPC e 578 272 tonnellate dalla Russia. Se il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si confrontano separatamente si rileva un aumento dei volumi medi mensili delle importazioni del 48 % e del 25 % per la RPC e la Russia rispettivamente.
- (51) Se si considera il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura e il mese in cui sono state prese le misure provvisorie incluso (giugno 2015 — febbraio 2016) il volume medio mensile delle importazioni è di 150 673 tonnellate, ossia il 27 % superiore alla media mensile durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i volumi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si registra un aumento del 34 % e del 19 % rispettivamente.
- (52) Le importazioni dei 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura (dal giugno 2015 al gennaio 2016) hanno rappresentato il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Nel complesso le informazioni così ottenute mostrano, per tali importatori e/o utenti che hanno collaborato, un incremento del 22 % delle scorte del prodotto in esame alla fine del 2015 rispetto alla fine del 2014. Ciò non solo corrobora la constatazione di un forte incremento delle importazioni basata sulle statistiche, ma suggerisce anche un accumulo delle scorte.
- (53) Entrambe le analisi dimostrano che si è effettivamente verificato un sostanziale aumento del volume delle importazioni successivamente all'apertura.
- (54) Diversi produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione secondo cui l'aumento delle importazioni è stato sostanziale, facendo riferimento ad «analisti e operatori di primo piano» che sostengono che l'aumento del volume delle importazioni debba essere realmente imponente. A tale riguardo va notato in primo luogo che la letteratura cui è stato fatto riferimento non costituisce una normativa vincolante e non fornisce orientamenti specifici in merito alle quantità da considerarsi sostanziali o imponenti, la cui definizione dipende comunque da un'analisi caso per caso.
- (55) Su tale base la Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni può essere considerato sostanziale e l'argomentazione è respinta.
- (56) Diversi produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la Commissione, nel valutare la richiesta di registrazione di Eurofer, non abbia tenuto debitamente conto dell'effetto temporaneo delle sanzioni dell'Unione sugli scambi commerciali con la Russia. A questo proposito al prodotto in esame non si applicavano sanzioni né al momento della registrazione né durante o dopo il periodo dell'inchiesta, fino all'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (57) I produttori esportatori russi sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni dichiarando che nonostante l'assenza di «sanzioni» sul prodotto in esame esso aveva subito un «effetto ricaduta» causato da una generale riluttanza degli acquirenti dell'Unione ad acquistare merci dalla Russia. Questa argomentazione non risulta suffragata da prove. È inoltre evidente che l'andamento delle importazioni del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta è stato condizionato da questioni relative al presente procedimento piuttosto che da presunti «effetti ricaduta» risultanti dall'applicazione di sanzioni ad altri prodotti. Le merci soggette a sanzioni sono state chiaramente specificate e non si può pertanto concludere che le sanzioni abbiano avuto ripercussioni di rilievo sulle ampie oscillazioni registrate nell'andamento del volume successivamente al periodo dell'inchiesta.
- (58) Gli stessi produttori esportatori russi e le autorità russe hanno inoltre sostenuto che nella valutazione concernente l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni le argomentazioni di Eurofer erano basate su confronti tra periodi di tempo selezionati arbitrariamente. Un'altra parte interessata ha sostenuto che a causa dell'estrema volatilità del volume delle importazioni di PALF da un mese all'altro la scelta di un periodo determinato qualsiasi rispetto a un altro può produrre risultati estremamente diversi. In altri termini i dati contenuti nella richiesta di Eurofer non rifletterebbero l'esistenza di un «sostanziale aumento delle importazioni».

⁽¹⁾ Come è stato fatto per stabilire il consumo dell'Unione nella fase provvisoria [cfr. considerando 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181], i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione per stabilire i volumi delle importazioni, in quanto il prodotto in esame rientra principalmente in codici NC completi.




- (59) I periodi scelti per il confronto nella denuncia che ha dato luogo alla registrazione coprivano considerevoli intervalli di tempo successivi al periodo dell'inchiesta e ad esso sovrapposti. Diverse parti interessate hanno inoltre suggerito altri periodi per l'analisi comparativa sull'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, e tutti hanno portato alla stessa conclusione (un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al volume delle importazioni registrato durante il periodo dell'inchiesta). L'argomentazione è pertanto respinta.
- (60) Diversi produttori esportatori russi hanno sostenuto che non vi sia stato alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni presentando dati ad essi pertinenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016. Per la Commissione non è chiaro il motivo per cui siano stati presentati dati relativi soltanto ad alcuni produttori esportatori russi e non alle importazioni dalla Russia nel suo complesso.
- (61) È vero che i dati statistici di cui al considerando 50 registrano un minor numero di importazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, ossia successivamente alla registrazione delle importazioni e, per parte di febbraio e marzo, le misure provvisorie erano in vigore. A tale riguardo è opportuno rilevare quanto segue. In primo luogo, come indicato nel considerando 9 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione ha esaminato la richiesta di registrazione sulla base dell'analisi di un periodo fino al settembre 2015 compreso. Tale analisi ha dimostrato che si è verificato, tra l'altro e *prima facie*, un significativo aumento del livello delle importazioni anche dopo l'apertura, il che avrebbe gravemente compromesso l'effetto riparatore del dazio antidumping (cfr. il considerando 5 del regolamento relativo alla registrazione). Il notevole aumento in base al quale le importazioni sono state registrate riguarda pertanto solo in parte le stesse importazioni in base alle quali la Commissione determina la necessità della riscossione retroattiva del dazio. Quest'ultimo periodo, come si è detto, è il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura, vale a dire giugno 2015, e l'intero ultimo mese prima dell'istituzione delle misure provvisorie, ossia gennaio 2016, o il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie, vale a dire febbraio 2016, incluso. Anche nel corso di questo periodo molto più lungo si registra ancora una volta un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al periodo dell'inchiesta. Il fatto che i volumi delle importazioni dai paesi interessati fossero relativamente bassi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 non modifica tale conclusione.
- (62) In secondo luogo, il volume di gran lunga più alto delle importazioni dai paesi interessati è stato registrato nell'ottobre 2015, vale a dire successivamente al periodo di analisi per la registrazione, e nel novembre 2015 si sono ancora registrati volumi delle importazioni molto elevati rispetto al periodo dell'inchiesta. Il livello relativamente modesto delle importazioni dopo la registrazione cui fa riferimento il produttore esportatore dovrebbe quindi essere valutato in relazione a tale picco verificatosi proprio prima della registrazione, spiegabile solo con l'imminenza della registrazione stessa. È probabile che se non fosse stata richiesta e disposta alcuna registrazione si sarebbe osservato un volume di importazioni dello stesso ordine di grandezza, ma l'aumento mensile medio sarebbe stato più uniforme, senza l'improvviso picco osservato nei mesi di ottobre e novembre 2015. Nella sua analisi volta a verificare se sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) la Commissione non può ignorare il forte aumento delle importazioni nel periodo successivo al periodo dell'analisi per la registrazione delle importazioni, ma precedente all'effettiva registrazione.
- (63) Una parte interessata ha sostenuto che nonostante il confronto tra i dati relativi alle importazioni tra maggio 2014 e settembre 2014 e tra maggio 2015 e settembre 2015 mostri in effetti un aumento delle importazioni in termini assoluti, Eurofer non ha tenuto conto della natura ciclica delle importazioni del prodotto in esame e dell'andamento del consumo dell'Unione. Tale argomentazione non è corroborata da prove sostanziali. È corretto affermare che il prodotto in esame segue in una certa misura la congiuntura economica, potenzialmente variabile. Ciò non implica tuttavia che le importazioni di PALF seguono un andamento ciclico. L'argomentazione è respinta.
- (64) Va inoltre aggiunto che per quanto riguarda l'andamento del consumo dell'Unione, quale spiegato nei considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, il consumo vincolato è aumentato del 4 % mentre il consumo sul mercato libero è diminuito del 9 %. Poiché le importazioni del prodotto in esame sono in concorrenza sul mercato libero, la Commissione non riesce a comprendere tale argomentazione.
- (65) Anche l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA) è in disaccordo con i periodi scelti da Eurofer. La CISA ha affermato che dal momento della conferma dell'ordine servono almeno quattro o cinque mesi perché abbiano effettivamente luogo importazioni di prodotti siderurgici originari della RPC. Di conseguenza il prodotto in esame importato durante il periodo maggio-settembre 2015 è relativo a contratti conclusi prima dell'apertura del caso.
- (66) A termini del regolamento di base l'ulteriore e sostanziale aumento si verifica in aggiunta al pregiudizio causato dal livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La valutazione di tale questione si basa pertanto su un periodo rappresentativo compreso tra apertura e istituzione di misure provvisorie e periodo dell'inchiesta. La



constatazione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il periodo maggio — settembre 2015 è addirittura rafforzata dall'argomentazione della CISA, in quanto nonostante il ritardo causato dai contratti in corso si è comunque verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il suddetto periodo. L'argomentazione è pertanto respinta.

- (67) Diverse parti interessate hanno inoltre osservato che i PALF non costituiscono un prodotto di cui si accumulano scorte, ma un prodotto fabbricato su ordinazione.
- (68) Il prodotto in esame in effetti non è generalmente immagazzinato per lunghi periodi per via delle sue caratteristiche. Determinate condizioni meteorologiche potrebbero ad esempio avere effetti negativi sulla sua qualità. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni che provino che non si sia verificato un accumulo delle scorte in seguito all'apertura del procedimento. Va sottolineato che l'accumulo delle scorte spesso non è una pratica abituale e ha luogo quando si verificano particolari circostanze e/o aspettative del mercato, ad esempio per quanto riguarda i prezzi futuri del prodotto in questione. Il fatto che un prodotto non venga *solitamente* immagazzinato non significa che non possano avere luogo accumuli di scorte quando tali circostanze e aspettative entrano in gioco. In base ai dati forniti dagli importatori e/o dagli utenti indipendenti e collegati dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stato appurato che le scorte alla fine del 2015 erano superiori del 22 % a quelle della fine del 2014. In assenza di elementi di prova contro la conclusione che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni potrebbe indicare un accumulo delle scorte, l'argomentazione è respinta.
- (69) Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno ribadito che il prodotto in esame normalmente non viene accumulato ma acquistato su ordinazione. In primo luogo, i prodotti PALF non sono esclusivamente fabbricati su ordinazione, e anche nel caso delle varietà fabbricate soprattutto su ordinazione ciò non impedisce agli importatori e/o agli utenti di anticipare futuri aumenti di prezzo acquistandone grandi quantità per poter accumulare scorte. L'apertura della presente inchiesta ha inoltre prodotto ripercussioni sull'andamento delle importazioni, il che, secondo gli elementi di prova, ha causato un aumento sostanziale dell'accumulo delle scorte delle varietà standard generalmente importate. Si ricorda altresì che i 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura rappresentavano solo il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Alla luce del fatto che gli importatori e/o gli utenti che rappresentavano oltre la metà delle importazioni non hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste, e tenuto conto dell'elevato volume delle importazioni che sono entrate nell'Unione nei mesi successivi all'apertura, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova per concludere che si è effettivamente verificato un sostanziale accumulo di scorte e che le informazioni ottenute e utilizzate hanno dato luogo a una stima piuttosto prudente del livello di tale accumulo.
- (70) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni successivamente al periodo dell'inchiesta.
- (71) Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno sostenuto che esisteva una consolidata prassi della Commissione per confrontare le importazioni effettuate nel periodo dell'inchiesta e le importazioni effettuate nel periodo di registrazione, il che significherebbe che non vi è stato alcun aumento delle importazioni. Le stesse parti hanno affermato che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per tale presunto cambiamento della prassi.
- (72) In primo luogo la Commissione rileva che essa non è vincolata da prassi precedenti (se tali prassi esistessero, *quod non*, cfr. considerando seguente) ma dalle norme obiettive stabilite dai trattati e dal diritto derivato. In ogni caso la Commissione può in qualsiasi momento, per esempio considerate specifiche circostanze verificatisi durante l'inchiesta, affinare o modificare la propria analisi di conseguenza, a condizione di addurre sufficienti ragioni per farlo. Nel documento di comunicazione generale la Commissione illustra in maniera esauriente le ragioni economiche, legali e strategiche alla base dell'approccio adottato nel caso di specie (cfr. considerando da 11 a 32).
- (73) Ad ogni modo l'importatore ha potuto altresì citare soltanto due casi precedenti (*pannelli solari e prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo*) quali presunte prove di tale prassi, e in nessuno dei due casi sono stati imposti dazi retroattivamente. Date le circostanze non si può quindi parlare di prassi consolidata. Contrariamente a quanto affermato dalle stesse parti interessate, inoltre, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione⁽¹⁾ essa ha analizzato i periodi successivi all'apertura dell'inchiesta per valutare se il dazio antidumping andasse riscosso retroattivamente. In tali casi l'intero insieme delle circostanze non era comparabile alle circostanze del caso di specie. Benché ad esempio il livello delle importazioni nel periodo della registrazione sia risultato su base media mensile più basso rispetto al periodo successivo all'apertura dell'inchiesta, il livello in

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).



termini assoluti è sempre stato molto significativo nel caso in esame. Tenendo presente che questo è il primo caso in cui la Commissione conclude che, alla luce dei fatti del caso in esame, i dazi andrebbero riscossi retroattivamente, i principi esposti nei considerando da 11 a 32 sono stati rigorosamente rispettati nella presente inchiesta. La Commissione pertanto non ha soltanto analizzato il livello delle importazioni nel periodo della registrazione, ma ha anche preso in considerazione le importazioni effettuate nel periodo tra l'apertura e la registrazione. Ciò è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base che, come spiegato nei considerando da 21 a 25, dà mandato alla Commissione di analizzare il periodo successivo a quello dell'inchiesta che, da quanto ci risulta, va dall'apertura di un'inchiesta fino al momento in cui la registrazione non è più valida. Il periodo di analisi così istituito nel pieno rispetto della legge ha consentito una valutazione completa dell'aumento delle importazioni, del loro conseguente impatto e della loro capacità di compromettere gli effetti riparatori delle misure.

- (74) Nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni i produttori esportatori russi e il ministero per lo sviluppo economico della Federazione russa hanno contestato l'approccio della Commissione di una valutazione cumulativa (delle importazioni cinesi e russe) al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il regolamento di base tuttavia non vieta un'interpretazione cumulativa dell'articolo 10, paragrafo 4, e le condizioni necessarie per il cumulo si applicano chiaramente nel caso di specie. All'occorrenza è stata inoltre effettuata un'analisi separata delle importazioni cinesi e russe, e anch'essa ha portato alla conclusione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni (cfr. considerando 50) e non ha dimostrato la necessità di un approccio diverso per la Federazione russa. L'argomentazione è pertanto respinta.

2.2.2. Compromissione dell'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo

2.2.2.1. Volumi e quote di mercato

- (75) Al fine di valutare le conseguenze del sostanziale aumento delle importazioni sull'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo sono stati inviati questionari sulle vendite successive al periodo dell'inchiesta a Eurofer e ai 5 produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il periodo per il quale sono stati richiesti i dati andava dall'aprile 2015 al gennaio 2016 (ossia il periodo più prossimo al momento dell'invio del questionario).
- (76) Le informazioni ricevute dimostrano che il consumo dell'Unione nel mercato libero in detto periodo è aumentato del 14 %, mentre i volumi delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione sono rimasti piuttosto stabili, registrando solo un lieve aumento del 3 %. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è ulteriormente diminuita di 7 punti percentuali (dal 71 % al 64 %). Questo è un chiaro segno di un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (77) In termini di volume è opportuno precisare che le importazioni nel periodo della registrazione sono state incluse nella valutazione relativa a «un ulteriore aumento delle importazioni» e che le importazioni nel solo periodo della registrazione sono diminuite rispetto ai livelli del periodo precedente, ma rappresentavano ancora volumi sostanziali.
- (78) Varie parti hanno sostenuto che il calo delle importazioni nel periodo della registrazione dimostra che la registrazione ha avuto effetto. L'elevato livello di importazioni durante tale periodo (circa 165 000 tonnellate) tuttavia dimostra chiaramente che gli importatori e/o gli utenti non sono stati dissuasi dalla registrazione e, come spiegato di seguito, la riscossione retroattiva dei dazi si rivela necessaria per non compromettere gli effetti riparatori delle misure.

2.2.2.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)

- (79) Confrontando il prezzo all'importazione medio mensile a partire dai dati Eurostat è accertato che durante gli 11 mesi successivi alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi medi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia sono diminuiti rispettivamente del 13 % e del 12 % rispetto ai prezzi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta.



- (80) È vero che nello stesso periodo anche i prezzi delle materie prime sono diminuiti, ma l'analisi dimostra che il calo dei prezzi delle materie prime non può giustificare una riduzione dei prezzi di vendita superiore al 4 %. Il fatto che detti prezzi all'importazione significativamente più bassi compromettano l'effetto riparatore del dazio antidumping è illustrato da un confronto generale tra il prezzo medio all'importazione dai paesi interessati e il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione durante e dopo il periodo dell'inchiesta. Tale confronto dimostra una sottoquotazione del 7 % durante il periodo dell'inchiesta che sale al 14 % successivamente a detto periodo.
- (81) I prezzi all'importazione nel periodo di registrazione hanno inoltre continuato a diminuire più di quelli praticati dai produttori dell'Unione. Il prezzo medio all'importazione in tale periodo ⁽¹⁾ era di 408 EUR per la Cina (inferiore del 19 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 6 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione ⁽²⁾) e di 371 EUR per la Russia (inferiore del 24 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 15 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Per questi due paesi congiuntamente il prezzo medio all'importazione durante la registrazione è stato pari a 386 EUR (inferiore del 22 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e dell'11 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Di conseguenza la sottoquotazione nel periodo della registrazione è ulteriormente aumentata raggiungendo in media quasi il 20 %.
- (82) In considerazione di quanto precede la Commissione conclude che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, e l'ulteriore calo dei prezzi medi potrebbero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.

2.2.2.3. Accumulo di scorte


- (83) Come indicato nel considerando 52 la Commissione ha trovato prove di accumulo di scorte dopo l'apertura dell'inchiesta. Considerata la probabilità che i prodotti le cui scorte vengono accumulate finiscano per entrare nel mercato dell'Unione, la Commissione ritiene che tale accumulo costituisca un'ulteriore indicazione che le importazioni che hanno luogo dopo la registrazione compromettono l'effetto riparatore dei dazi.
- (84) Alcune parti interessate hanno contestato la conclusione relativa all'accumulo di scorte sostenendo che non fosse suffragata da elementi di prova. È tuttavia evidente che le importazioni effettuate nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentate in maniera sostanziale rispetto a quelle effettuate precedentemente all'apertura e che gli importatori e/o gli utenti che hanno collaborato hanno segnalato aumenti delle scorte. Il mercato dei prodotti laminati a freddo è inoltre caratterizzato da importazioni effettuate sia dai commercianti che dagli utenti finali. Nonostante i prezzi stessero diminuendo nei mesi successivi all'apertura della presente inchiesta, commercianti e utenti erano motivati ad aumentare il livello medio mensile delle importazioni e delle scorte, il che si è verificato. Di conseguenza è evidente che ha avuto luogo un accumulo delle scorte.
- (85) Un gruppo di importatori ha sostenuto di aver fornito prove del fatto che il livello delle proprie scorte avesse mostrato una tendenza al ribasso e che gli acquisti nel periodo successivo all'apertura non erano volti a un accumulo delle scorte. La stessa parte interessata ha sostenuto che i periodi scelti per confrontare il livello delle scorte non erano appropriati in quanto alla fine del 2014 le scorte erano innaturalmente basse in seguito alla riluttanza delle banche a finanziarle. Ha infine affermato che la Commissione non ha dimostrato che le merci interessate sono ancora in giacenza e ha indicato che si aspettava che il materiale acquistato nel periodo della registrazione sarebbe stato venduto prima dell'istituzione di misure provvisorie. A questo proposito si fa in primo luogo rilevare che la valutazione riguardante il livello delle scorte può risultare differenziata a seconda delle società importatrici del prodotto in esame. La valutazione della Commissione non può tuttavia essere limitata alle singole società e le informazioni contenute nel fascicolo, comprese quelle relative a questo gruppo di importatori, dimostrano che si è verificato un incremento del 22 %. In secondo luogo va rilevato che questa affermazione non è suffragata da elementi di prova per quanto riguarda le banche o i volumi delle scorte. Qualora l'argomentazione relativa alla disponibilità finanziaria fosse ancora vera la Commissione si chiede in che modo gli importatori avrebbero potuto finanziare il significativo aumento delle importazioni che si è verificato successivamente all'apertura dell'inchiesta. Per questi motivi le argomentazioni vanno respinte.

2.2.2.4. Conclusione

- (86) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che l'aumento sostanziale delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta ha gravemente compromesso gli effetti riparatori del dazio antidumping definitivo.

⁽¹⁾ In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo della registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate nel dicembre 2015 e nel gennaio 2016.

⁽²⁾ In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate tra giugno e novembre 2015.




2.3. Altre osservazioni

- (87) Numerosi produttori esportatori russi hanno affermato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non contiene indicazioni a sostegno di una valutazione cumulativa per quanto riguarda le condizioni in esso stipulate. Essi hanno inoltre dichiarato che a loro parere le condizioni per l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping per quanto riguarda le importazioni russe di PALF non sono soddisfatte. Senza un riferimento alla valutazione cumulativa nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non vi sarebbe alcuna base giuridica che consenta alla Commissione di applicare retroattivamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Russia. In tale contesto si è anche fatto riferimento al principio fondamentale di non discriminazione.
- (88) È necessario reiterare che la Commissione non ritiene che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 non siano soddisfatte. In questo caso si sottolinea che tali condizioni sono soddisfatte sia per quanto riguarda la valutazione cumulativa dei paesi interessati sia per quanto riguarda la valutazione individuale. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (89) Diverse parti interessate hanno sostenuto che a causa della registrazione gli importatori e/o gli utenti si sono trovati in una situazione di incertezza del diritto, e che ciò ha avuto un impatto negativo sulle loro attività. Essi hanno inoltre dichiarato che l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate accentuerebbe ulteriormente gli effetti negativi per gli importatori e/o gli utenti dell'Unione, che hanno ragionevolmente fatto affidamento sui propri fornitori presupponendo che non fossero coinvolti in pratiche di dumping. È stato inoltre affermato che le misure retroattive danneggerebbero gli importatori e/o gli utenti per quanto riguarda le importazioni legate a contratti conclusi prima dell'apertura del procedimento.
- (90) A questo proposito in primo luogo la Commissione sottolinea che il diritto dell'autorità incaricata dell'inchiesta di registrare le importazioni quando sussistano determinate condizioni è stabilito dal regolamento di base, conformemente al quale è stata aperta l'inchiesta. La registrazione ha luogo solo in casi eccezionali in quanto l'autorità interpreta scrupolosamente le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Come spiegato precedentemente la Commissione ritiene che in questo caso le condizioni necessarie per la registrazione siano state chiaramente soddisfatte. In secondo luogo, l'effettiva registrazione si è verificata sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta e ha interessato pertanto le importazioni effettuate nel quadro di una piena conoscenza di un'inchiesta antidumping in corso e della conseguente possibilità di istituzione di dazi antidumping. La Commissione sottolinea inoltre che il regolamento di base e il WTO ADA consentono un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping se sono soddisfatte determinate condizioni.
- (91) In considerazione di quanto precede la Commissione non contesta che la registrazione delle importazioni in quanto tale possa ridurre la certezza del diritto per gli importatori e/o gli utenti interessati, in quanto non comporta automaticamente una riscossione retroattiva dei dazi definitivi eventualmente istituiti. La Commissione non contesta neanche il fatto che un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate potrebbe avere un effetto negativo sulle parti che hanno importato la merce interessata durante il periodo di due mesi della registrazione, che si è concluso con l'istituzione di dazi provvisori. La Commissione tuttavia rammenta che la finalità della registrazione è di evitare che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, il che potrebbe verificarsi ad esempio in seguito a importazioni significative durante il periodo di registrazione, determinate da un aumento sostanziale delle importazioni e dell'accumulo delle scorte che si sono verificati prima della registrazione. Se la registrazione è inefficace poiché gli operatori ignorano l'avvertimento che essa rappresenta risulta necessario applicare dazi retroattivamente al fine di garantire che l'effetto riparatore non venga ulteriormente ritardato a causa delle importazioni effettuate dopo la registrazione. È probabile che nel caso in esame alcuni importatori e/o utenti, consapevoli del chiaro avvertimento della possibile imposizione di dazi retroattivi, abbiano interrotto le importazioni, mentre altri abbiano deciso di assumersi il rischio. La Commissione ritiene pertanto di non aver violato il principio della certezza del diritto.
- (92) Qualora il dumping cessi dopo la registrazione gli importatori possono inoltre chiedere il rimborso dei dazi pagati.

2.4. Conclusione sulla riscossione retroattiva

- (93) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 e la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni relative alla soddisfazione o meno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.



- (94) Dopo aver esaminato le osservazioni presentate la Commissione conclude che gli importatori e/o gli utenti erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio dal momento della pubblicazione dell'avviso di apertura, il 14 maggio 2015. Oltre alle importazioni che hanno causato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, dopo l'apertura sono stati importati ulteriori volumi significativamente aumentati del prodotto in esame, a prezzi persino inferiori a quelli praticati durante il periodo dell'inchiesta. Questi grandi quantitativi a basso prezzo del prodotto in esame hanno avuto un ulteriore effetto negativo sui prezzi e sulla quota di mercato dell'Unione dell'industria dell'Unione. Considerato che i volumi delle importazioni, in combinazione con la summenzionata politica dei prezzi e l'evoluzione delle quote di mercato, sono sostanziali e vanno ad aggiungersi a scorte notevolmente aumentate, le importazioni effettuate dopo la registrazione possono gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.
- (95) Su queste basi la Commissione conclude che sussistono le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping. È pertanto il caso di riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.
- (96) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base, il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, in quanto essi sono inferiori al livello dei dazi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328.
- (97) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, che sono stati registrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, riciccati (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Angang Steel Company Limited, Anshan	13,7 %	C097
	Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin	13,7 %	C098
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	14,5 %	
	Tutte le altre società	16 %	C999



Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Russia	Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk	18,7 %	C099
	PAO Severstal, Cherepovets	25,4 %	C100
	Tutte le altre società	26,2 %	C999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
RPC	Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang	C103
RPC	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan	C104
RPC	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai	C105
RPC	Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing	C106
RPC	BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi	C107
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi	C108
RPC	WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan	C109
RPC	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan	C110
RPC	Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin	C111
RPC	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang	C112
RPC	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City	C113

16CE1978



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1330 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» è cambiato.
- (3) In base alle informazioni fornite dal Canada, il riconoscimento di un organismo di controllo è stato revocato.
- (4) L'organismo di controllo «SGS India Pvt. Ltd» era stato rimosso dalla voce relativa all'India nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 nel 2014 poiché non rispettava l'ambito di riconoscimento dell'India per quanto riguarda i prodotti che possono essere importati. Sulla base dei risultati della sua supervisione da parte dell'India, questo organismo di controllo può ora essere nuovamente incluso nel testo relativo all'India nell'allegato III di tale regolamento.
- (5) La Commissione ha ricevuto informazioni circa la modifica di indirizzo Internet dell'organismo di controllo «IMO Control Private Limited» in India.
- (6) In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il riconoscimento di un organismo di controllo è stato revocato e un altro organismo di controllo è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dagli Stati Uniti.
- (7) La Commissione ha ricevuto informazioni circa la modifica di indirizzo Internet dell'organismo di controllo «AsureQuality Limited» in Nuova Zelanda.
- (8) A causa di un errore amministrativo, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione ⁽³⁾ ha depennato dall'allegato III l'organismo «Doalnara Organic Certificated Korea». Atteso che il depennamento non sarebbe dovuto avvenire, è necessario procedere alla sua reintroduzione nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.
- (9) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.


⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29).



- (10) «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECO A)», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Letis S.A.», «Oregon Tilth», «Organic Standard» hanno notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.
- (11) A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto.
- (12) Poiché l'Australia è riconosciuta come paese terzo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figura nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti F, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento di «Australian Certified Organic», riconosciuta nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari dell'Australia e appartenenti alla categoria di prodotti F. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere revocato.
- (13) «AsureQuality Limited» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A e D alla Costa d'Avorio.
- (15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la categoria di prodotto D al vino.
- (16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Burundi, Camerun, Ruanda, Tanzania e Uganda.
- (17) Inoltre, «Certisys» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Vietnam e non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti B, C, D, E e F al Bangladesh, per la categoria di prodotti D a Capo Verde e per le categorie di prodotti A, C e D alle Maldive.
- (19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A al Liechtenstein, per le categorie di prodotto A e D ad Albania, Bahamas, Bielorussia, Gambia, Giordania, Lesotho, Montenegro, Oman, Polinesia francese e Territorio palestinese occupato, per le categorie di prodotto A, D ed E al Bangladesh, per le categorie di prodotto A, B e F al Cile, per la categoria di prodotto B all'Etiopia, per le categorie di prodotto B ed E alla Namibia, per la categoria di prodotto D al Botswana e per la categoria di prodotto E ad Emirati Arabi Uniti e Zambia.
- (20) Ecocert SA ha inoltre informato la Commissione di aver acquisito un certo numero di entità del gruppo IMO, tra cui IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti. Ha altresì precisato che tale entità e la controllata di Ecocert SA in Turchia, vale a dire Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., sono state fuse. Il soggetto che ne risulta, denominato ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., rileverà le attività di IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti. È pertanto opportuno eliminare IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti. dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 e includere al suo posto ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. con le necessarie modifiche relative all'indirizzo e l'indirizzo Internet.



- (21) «IBD Certifications Ltd.» ha informato la Commissione di essere ufficialmente registrata con il nome «IBD Certificações Ltda.»
- (22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Brasile, Cile, Cuba, Trinidad e Tobago e Uruguay. Inoltre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» ha notificato la modifica della sua ragione sociale in «IMOCert Latinoamérica Ltda.» e la modifica del suo indirizzo Internet.
- (23) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Private Limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Laos, Maldive e Papua Nuova Guinea.
- (24) «IMOSwiss AG» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Ucraina e non dovrebbe quindi più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (25) «International Certification Services, Inc.» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (26) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Etiopia, Mozambico, Sri Lanka e Tanzania e per la categoria D a Singapore.
- (27) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti C al Cile.
- (28) «Quality Assurance International» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Paraguay e non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (29) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento, alla luce delle informazioni ricevute o a seguito del mancato ricevimento delle informazioni richieste, modificare le specifiche o sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento. Su tale base è opportuno modificare la specifica dell'organismo di controllo per il quale l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non erano più soddisfatte.
- (30) Uganda Organic Certification Ltd, che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ha presentato la relazione annuale il 18 marzo 2016 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Nella sua relazione annuale, l'organismo di accreditamento IOAS ha comunicato di aver sospeso l'accREDITAMENTO per Uganda Organic Certification Ltd. L'organismo di controllo è stato invitato dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido, unitamente ad una relazione di valutazione positiva in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. La voce relativa a «Uganda Organic Certification Ltd», andrebbe quindi sospesa dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non siano comunicate informazioni soddisfacenti.
- (31) Per ragioni di chiarezza, in particolare al fine di assicurare che i paesi terzi per i quali le autorità di controllo o gli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 compaiano nel medesimo ordine in tutte le versioni linguistiche, è opportuno riorganizzare i nomi dei paesi sulla base dei numeri di codice e sostituire completamente tale allegato.
- (32) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- (1) Nel testo relativo all'Australia, al punto 5, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» è sostituito da «www.aco.net.au».
- (2) Nel testo relativo al Canada, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice CA-ORG-001 è soppressa;
- (3) Nel testo relativo all'India, il punto 5 è così modificato:

- a. la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-007 è sostituita dalla seguente:

«IN-ORG-007	IMO Control Private Limited	www.imocontrol.in»
-------------	-----------------------------	--------------------

- b. Dopo la riga IN-ORG-012 è inserito quanto segue:

«IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd	www.sgsgroup.in»
-------------	--------------------	------------------

- (4) Nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 5 è così modificato:

- a. la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-032 è soppressa.
- b. è aggiunta la seguente riga:


«US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	www.basinandrangeorganics.org»
-------------	---------------------------------	--------------------------------

- (5) Nel testo relativo alla Nuova Zelanda, al punto 5, l'indirizzo internet dell'organismo di controllo «AsureQuality Limited» è sostituito da «http://www.asurequality.com».

- (6) Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

- a. è aggiunta la seguente riga:

«KR-ORG-002	Doalnara Organic Certificated Korea	www.doalnara.or.kr»
-------------	-------------------------------------	---------------------



ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

- A Prodotti vegetali non trasformati
- B Animali vivi o prodotti animali non trasformati
- C Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine
- D Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (*)
- E Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (*)
- F Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione


Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

“Abcert AG”

1. Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania
2. Indirizzo internet: <http://www.abcert.de>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-137	Albania	x	—	—	x	—	—
AM-BIO-137	Armenia	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-137	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-137	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
BY-BIO-137	Bielorussia	x	—	—	x	—	—
GE-BIO-137	Georgia	x	—	—	x	—	—
IR-BIO-137	Iran	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-137	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-137	Kazakhstan	x	—	—	—	—	—
MD-BIO-137	Moldova	x	x	—	—	—	—

(*) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ME-BIO-137	Montenegro	x	—	—	x	—	—
MK-BIO-137	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-137	Serbia	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-137	Russia	x	x	—	x	—	—
TJ-BIO-137	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
TM-BIO-137	Turkmenistan	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-137	Ucraina	x	—	—	x	—	—
UZ-BIO-137	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—
XK-BIO-137	Kosovo *	x	—	—	x	—	—


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzhausen, Germania
2. Indirizzo internet: <http://agrecogmbh.de>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-151	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-151	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
BF-BIO-151	Burkina Faso	x	—	—	x	—	—
BO-BIO-151	Bolivia	x	—	—	x	—	—
CM-BIO-151	Camerun	x	—	—	x	—	—
CO-BIO-151	Colombia	x	—	—	x	—	—
CU-BIO-151	Cuba	x	—	—	x	—	—
CV-BIO-151	Capo Verde	x	—	—	—	—	—
DO-BIO-151	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—




Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EC-BIO-151	Ecuador	x	—	—	x	—	—
EG-BIO-151	Egitto	x	—	—	x	—	—
ET-BIO-151	Etiopia	x	—	—	x	—	—
FJ-BIO-151	Figi	x	—	—	—	—	—
GE-BIO-151	Georgia	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-151	Ghana	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-151	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-151	Honduras	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-151	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IR-BIO-151	Iran	x	—	—	—	—	—
KE-BIO-151	Kenya	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-151	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KH-BIO-151	Cambogia	x	—	—	—	—	—
KZ-BIO-151	Kazakhstan	x	—	—	x	—	—
LK-BIO-151	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-151	Marocco	x	—	—	x	—	—
MD-BIO-151	Moldova	x	—	—	x	—	—
ME-BIO-151	Montenegro	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-151	Madagascar	x	—	—	x	—	—
MK-BIO-151	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	—	—	—	—	—
ML-BIO-151	Mali	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-151	Messico	—	—	—	x	—	—
NG-BIO-151	Nigeria	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-151	Nicaragua	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
NP-BIO-151	Nepal	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-151	Perù	x	—	—	x	—	—
PG-BIO-151	Papua Nuova Guinea	x	—	—	x	—	—
PH-BIO-151	Filippine	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-151	Paraguay	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-151	Serbia	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-151	Russia	x	—	—	x	—	—
SB-BIO-151	Isole Salomone	x	—	—	—	—	—
SN-BIO-151	Senegal	x	—	—	x	—	—
SR-BIO-151	Suriname	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-151	El Salvador	x	—	—	—	—	—
TG-BIO-151	Togo	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-151	Thailandia	x	—	—	x	—	—
TM-BIO-151	Turkmenistan	x	—	—	x	—	—
TO-BIO-151	Tonga	x	—	—	—	—	—
TV-BIO-151	Tuvalu	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-151	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-151	Ucraina	x	—	—	x	—	—
UG-BIO-151	Uganda	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-151	Uruguay	—	—	—	x	—	—
UZ-BIO-151	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—
VE-BIO-151	Venezuela	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-151	Vietnam	x	—	—	x	—	—
WS-BIO-151	Samoa	x	—	—	—	—	—
ZA-BIO-151	Sud Africa	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.



“Albinspekt”

1. Indirizzo: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania
2. Indirizzo internet: <http://www.albinspekt.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-139	Albania	x	x	—	x	—	—
XK-BIO-139	Kosovo *	x	x	—	x	—	—

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ARGENCERT SA”

1. Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso 'B', C1072AAT Buenos Aires, Argentina
2. Indirizzo internet: www.argencert.com.ar
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-138	Argentina	—	—	—	x	—	—
CL-BIO-138	Cile	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-138	Paraguay	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-138	Uruguay	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Australian Certified Organic”

1. Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia
2. Indirizzo internet: <http://www.aco.net.au>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-107	Australia	—	x	—	x	—	—
CK-BIO-107	Isole Cook	x	—	—	x	—	—
CN-BIO-107	Cina	x	x	—	x	—	—
FJ-BIO-107	Figi	x	—	—	x	—	—
FK-BIO-107	Isole Falkland	—	x	—	—	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
HK-BIO-107	Hong Kong	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-107	Indonesia	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-107	Madagascar	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-107	Myanmar/Birmania	x	—	—	x	—	—
MY-BIO-107	Malaysia	x	—	—	x	—	—
PG-BIO-107	Papua Nuova Guinea	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-107	Singapore	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-107	Thailandia	x	—	—	x	—	—
TO-BIO-107	Tonga	x	—	—	x	—	—
TW-BIO-107	Taiwan	x	—	—	x	—	—
VU-BIO-107	Vanuatu	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Balkan Biocert Skopje”

1. Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

2. Indirizzo internet: <http://www.balkanbiocert.mk>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MK-BIO-157	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bioagricert S.r.l.”

1. Indirizzo: Via dei Macabracca 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2. Indirizzo internet: <http://www.bioagricert.org>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR-BIO-132	Brasile	x	—	—	x	—	—
CN-BIO-132	Cina	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EC-BIO-132	Ecuador	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-132	India	—	—	—	x	—	—
IR-BIO-132	Iran	x	—	—	x	—	—
KH-BIO-132	Cambogia	x	—	—	x	—	—
KR-BIO-132	Repubblica di Corea	x	—	—	—	—	—
LA-BIO-132	Laos	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-132	Marocco	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-132	Myanmar/Birmania	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-132	Messico	x	x	—	x	—	—
NP-BIO-132	Nepal	x	—	—	x	—	—
PF-BIO-132	Polinesia francese	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-132	Serbia	x	x	—	—	—	—
SM-BIO-132	San Marino	—	—	—	x	—	—
TG-BIO-132	Togo	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-132	Thailandia	x	x	—	x	—	—
TR-BIO-132	Turchia	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-132	Ucraina	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-132	Vietnam	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“BioGro New Zealand Limited”

1. Indirizzo: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2. Indirizzo internet: <http://www.biogro.co.nz>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
FJ-BIO-130	Figi	x	—	—	x	—	—
MY-BIO-130	Malaysia	—	—	—	x	—	—
NU-BIO-130	Niue	x	—	—	x	—	—
VU-BIO-130	Vanuatu	x	—	—	x	—	—
WS-BIO-130	Samoa	x	—	—	x	—	—




4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bio.inspecta AG”

1. Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera
 2. Indirizzo internet: <http://www.bio-inspecta.ch>
 3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-161	Emirati arabi uniti	x	—	—	x	—	—
AL-BIO-161	Albania	x	—	—	x	—	—
AM-BIO-161	Armenia	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-161	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-161	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
BF-BIO-161	Burkina Faso	x	—	—	—	—	—
BJ-BIO-161	Benin	x	—	—	—	—	—
BR-BIO-161	Brasile	x	—	—	x	—	—
CI-BIO-161	Costa d'Avorio	x	—	—	x	—	—
CU-BIO-161	Cuba	x	—	—	x	—	—
DO-BIO-161	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—
ET-BIO-161	Etiopia	x	—	—	x	—	—
GE-BIO-161	Georgia	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-161	Ghana	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-161	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IR-BIO-161	Iran	x	—	—	x	—	—
KE-BIO-161	Kenya	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-161	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KR-BIO-161	Repubblica di Corea	x	—	—	—	—	—
KZ-BIO-161	Kazakhstan	x	—	—	x	—	—
LB-BIO-161	Libano	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MA-BIO-161	Marocco	x	—	—	x	—	—
MD-BIO-161	Moldova	x	—	—	x	—	—
PH-BIO-161	Filippine	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-161	Russia	x	—	—	x	—	—
SN-BIO-161	Senegal	x	—	—	x	—	—
TJ-BIO-161	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-161	Turchia	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-161	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-161	Ucraina	x	—	—	x	—	—
UZ-BIO-161	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-161	Vietnam	x	—	—	x	—	—
XK-BIO-161	Kosovo *	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-161	Sud Africa	x	—	—	x	—	—


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bio Latina Certificadora”

1. Indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru
2. Indirizzo internet: <http://www.biolatina.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-118	Bolivia	x	x	—	x	—	—
CO-BIO-118	Colombia	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-118	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-118	Honduras	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-118	Messico	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-118	Nicaragua	x	x	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PA-BIO-118	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-118	Perù	x	x	—	x	—	—
SV-BIO-118	El Salvador	x	—	—	x	—	—
VE-BIO-118	Venezuela	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bolicert Ltd”

1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia
2. Indirizzo internet: <http://www.bolicert.org>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-126	Bolivia	x	—	—	x	—	—


4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francia
2. Indirizzo internet: <http://www.qualite-france.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MA-BIO-165	Marocco	x	—	—	x	—	—
MC-BIO-165	Monaco	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-165	Madagascar	x	—	x	x	—	—
MU-BIO-165	Maurizio	x	—	—	x	x	—
NI-BIO-165	Nicaragua	x	—	x	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.



“Caucacert Ltd”

1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia
2. Indirizzo internet: <http://www.caucacert.ge>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GE-BIO-117	Georgia	x	x	—	x	—	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CCOF Certification Services”

1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Stati Uniti
2. Indirizzo internet: <http://www.ccof.org>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-105	Messico	x	—	—	x	—	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CCPB Srl”

1. Indirizzo: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia
2. Indirizzo internet: <http://www.ccpb.it>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-102	Cina	x	—	—	x	—	—
EG-BIO-102	Egitto	x	x	—	x	—	—
IQ-BIO-102	Iraq	x	—	—	x	—	—
LB-BIO-102	Libano	x	x	—	x	—	—
MA-BIO-102	Marocco	x	x	—	x	—	—
ML-BIO-102	Mali	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PH-BIO-102	Filippine	x	—	—	x	—	—
SM-BIO-102	San Marino	x	x	—	x	—	—
SY-BIO-102	Siria	x	—	—	x	—	—
TN-BIO-102	Tunisia	—	x	—	—	—	—
TR-BIO-102	Turchia	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania


2. Indirizzo internet: <http://www.ceres-cert.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-140	Emirati arabi uniti	—	—	—	x	—	—
AL-BIO-140	Albania	x	x	—	x	—	—
AZ-BIO-140	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BF-BIO-140	Burkina Faso	x	—	—	x	—	—
BJ-BIO-140	Benin	x	—	—	x	—	—
BO-BIO-140	Bolivia	x	x	—	x	—	—
BR-BIO-140	Brasile	x	x	—	x	—	—
BT-BIO-140	Bhutan	x	—	—	x	—	—
CD-BIO-140	Repubblica democratica del Congo	x	—	—	x	—	—
CL-BIO-140	Cile	x	x	—	x	—	—
CM-BIO-140	Camerun	x	x	—	x	—	—
CN-BIO-140	Cina	x	x	x	x	—	x
CO-BIO-140	Colombia	x	x	—	x	—	—
DO-BIO-140	Repubblica dominicana	x	x	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EC-BIO-140	Ecuador	x	x	—	x	—	—
EG-BIO-140	Egitto	x	x	—	x	—	—
ET-BIO-140	Etiopia	x	x	—	x	—	—
GD-BIO-140	Grenada	x	x	—	x	—	—
GH-BIO-140	Ghana	x	—	—	—	—	—
GT-BIO-140	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-140	Honduras	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-140	Indonesia	x	x	—	x	—	—
IR-BIO-140	Iran	x	—	—	x	—	—
JM-BIO-140	Giamaica	x	x	—	x	—	—
KE-BIO-140	Kenya	x	x	—	x	—	—
KG-BIO-140	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KH-BIO-140	Cambogia	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-140	Kazakhstan	x	—	—	x	—	—
LA-BIO-140	Laos	x	—	—	x	—	—
LC-BIO-140	Santa Lucia	x	x	—	x	—	—
MA-BIO-140	Marocco	x	x	—	x	—	—
MD-BIO-140	Moldova	x	x	—	x	—	—
ME-BIO-140	Montenegro	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-140	Madagascar	x	—	—	x	—	—
MK-BIO-140	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	x	—	x	—	x
ML-BIO-140	Mali	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-140	Myanmar/Birmania	x	x	—	x	—	—
MX-BIO-140	Messico	x	x	—	x	—	—
MY-BIO-140	Malaysia	x	—	—	x	—	—
MZ-BIO-140	Mozambico	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
NA-BIO-140	Namibia	x	—	—	x	—	—
NG-BIO-140	Nigeria	x	x	—	x	—	—
NI-BIO-140	Nicaragua	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-140	Nepal	x	—	—	x	—	—
PA-BIO-140	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-140	Perù	x	x	—	x	—	—
PG-BIO-140	Papua Nuova Guinea	x	x	—	x	—	—
PH-BIO-140	Filippine	x	x	—	x	—	—
PK-BIO-140	Pakistan	x	—	—	x	—	—
PS-BIO-140	Territorio palestinese occupato	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-140	Paraguay	x	x	—	x	—	—
RS-BIO-140	Serbia	x	x	—	x	—	x
RU-BIO-140	Russia	x	x	—	x	—	—
RW-BIO-140	Ruanda	x	x	—	x	—	—
SA-BIO-140	Arabia Saudita	x	x	—	x	—	—
SG-BIO-140	Singapore	x	x	—	x	—	—
SN-BIO-140	Senegal	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-140	El Salvador	x	—	—	x	—	—
TG-BIO-140	Togo	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-140	Thailandia	x	x	—	x	—	—
TL-BIO-140	Timor Leste	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-140	Turchia	x	x	—	x	—	—
TW-BIO-140	Taiwan	x	x	x	x	—	—
TZ-BIO-140	Tanzania	x	x	—	x	—	—
UA-BIO-140	Ucraina	x	x	—	x	—	—
UG-BIO-140	Uganda	x	x	—	x	—	—
UY-BIO-140	Uruguay	x	x	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UZ-BIO-140	Uzbekistan	x	x	—	x	—	—
VE-BIO-140	Venezuela	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-140	Vietnam	x	x	—	x	—	—
WS- BIO-140	Samoa	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-140	Sud Africa	x	x	—	x	—	—
ZW-BIO-140	Zimbabwe	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2. Indirizzo internet: <http://www.certimexsc.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-104	Colombia	x	—	—	x	—	—
DO-BIO-104	Repubblica dominicana	x	—	—	—	—	—
GT-BIO-104	Guatemala	x	—	—	—	—	—
MX-BIO-104	Messico	x	x	—	x	—	—
SV-BIO-104	El Salvador	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Certisys”

1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

2. Indirizzo internet: <http://www.certisys.eu>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-128	Burkina Faso	x	—	—	x	—	—
BI-BIO-128	Burundi	x	—	—	x	—	—
BJ-BIO-128	Benin	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CI-BIO-128	Costa d'Avorio	x	—	—	x	—	—
CM-BIO-128	Camerun	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-128	Ghana	x	—	—	x	—	—
ML-BIO-128	Mali	x	—	—	x	—	—
RW-BIO-128	Ruanda	x	—	—	x	—	—
SN-BIO-128	Senegal	x	—	—	x	—	—
TG-BIO-128	Togo	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-128	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UG-BIO-128	Uganda	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1. Indirizzo: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2. Indirizzo internet: <http://coap.org.ps>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PS-BIO-163	Territorio palestinese occupato	x	—	—	x	—	—

(*) Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Control Union Certifications”

1. Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi


2. Indirizzo internet: <http://certification.controlunion.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-149	Emirati arabi uniti	x	x	x	x	x	x
AF-BIO-149	Afghanistan	x	x	x	x	x	x



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-149	Albania	x	x	x	x	x	x
AM-BIO-149	Armenia	x	x	x	x	x	x
AZ-BIO-149	Azerbaijan	x	x	x	x	x	x
BD-BIO-149	Bangladesh	—	x	x	x	x	x
BF-BIO-149	Burkina Faso	x	x	x	x	x	x
BJ-BIO-149	Benin	x	—	—	x	—	x
BM-BIO-149	Bermuda	x	x	x	x	x	x
BO-BIO-149	Bolivia	x	x	—	x	—	—
BR-BIO-149	Brasile	x	x	x	x	x	x
BT-BIO-149	Bhutan	x	x	x	x	x	x
BW-BIO-149	Botswana	x	—	—	x	—	x
CA-BIO-149	Canada	—	—	x	—	—	—
CH-BIO-149	Svizzera	—	—	x	—	—	—
CI-BIO-149	Costa d'Avorio	x	x	x	x	x	x
CL-BIO-149	Cile	x	x	—	x	—	—
CM-BIO-149	Camerun	x	—	—	x	—	x
CN-BIO-149	Cina	x	x	x	x	x	x
CO-BIO-149	Colombia	x	x	x	x	x	x
CR-BIO-149	Costa Rica	—	x	x	—	x	—
CU-BIO-149	Cuba	x	—	—	x	—	x
CV-BIO-149	Capo Verde	x	—	—	x	—	—
CW-BIO-149	Curaçao	x	—	—	x	—	x
DO-BIO-149	Repubblica dominicana	x	x	x	x	x	x
DZ-BIO-149	Algeria	x	—	x	x	—	—
EC-BIO-149	Ecuador	x	x	x	x	x	x
EG-BIO-149	Egitto	x	x	x	x	x	x
ET-BIO-149	Etiopia	x	x	x	x	x	x



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GH-BIO-149	Ghana	x	x	x	x	x	x
GM-BIO-149	Gambia	x	x	—	x	—	—
GN-BIO-149	Guinea	x	x	x	x	x	x
GT-BIO-149	Guatemala	x	x	—	x	—	—
HK-BIO-149	Hong Kong	x	x	x	x	x	x
HN-BIO-149	Honduras	x	x	x	x	x	x
HT-BIO-149	Haiti	x	—	—	x	—	x
ID-BIO-149	Indonesia	x	x	x	x	x	x
IL-BIO-149	Israele (*)	—	x	x	—	x	—
IN-BIO-149	India	—	x	x	x	x	—
IQ-BIO-149	Iraq	x	x	x	x	—	x
IR-BIO-149	Iran	x	x	x	x	x	x
JP-BIO-149	Giappone	—	x	x	—	x	—
KE-BIO-149	Kenya	x	—	—	x	—	x
KG-BIO-149	Kirghizistan	x	x	x	x	x	x
KH-BIO-149	Cambogia	x	x	x	x	x	x
KR-BIO-149	Repubblica di Corea	x	x	x	—	x	x
KZ-BIO-149	Kazakhstan	x	x	x	x	x	x
LA-BIO-149	Laos	x	x	x	x	x	x
LK-BIO-149	Sri Lanka	x	x	x	x	x	x
LS-BIO-149	Lesotho	x	—	—	x	—	x
MA-BIO-149	Marocco	x	—	—	x	—	x
MD-BIO-149	Moldova	x	x	x	x	x	x
MK-BIO-149	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	x	x	x	x	x
ML-BIO-149	Mali	x	x	x	x	x	x
MM-BIO-149	Myanmar/Birmania	x	x	x	x	x	x
MN-BIO-149	Mongolia	x	—	—	x	—	x



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MU-BIO-149	Maurizio	x	x	x	x	x	x
MV-BIO-149	Maldive	x	—	x	x	—	—
MW-BIO-149	Malawi	x	—	—	x	—	x
MX-BIO-149	Messico	x	x	x	x	x	x
MY-BIO-149	Malaysia	x	x	x	x	x	x
MZ-BIO-149	Mozambico	x	x	x	x	x	x
NA-BIO-149	Namibia	x	—	—	x	—	x
NG-BIO-149	Nigeria	x	x	x	x	x	x
NI-BIO-149	Nicaragua	x	x	—	x	—	—
NP-BIO-149	Nepal	x	x	x	x	x	x
PA-BIO-149	Panama	x	x	x	x	x	x
PE-BIO-149	Perù	x	x	x	x	x	x
PH-BIO-149	Filippine	x	x	x	x	x	x
PK-BIO-149	Pakistan	x	x	x	x	x	x
PS-BIO-149	Territorio palestinese occupato	x	x	x	x	x	x
PY-BIO-149	Paraguay	x	x	x	x	x	x
RS-BIO-149	Serbia	x	x	x	x	x	x
RU-BIO-149	Russia	x	x	x	x	x	x
RW-BIO-149	Ruanda	x	x	x	x	x	x
SD-BIO-149	Sudan	x	x	—	x	—	—
SG-BIO-149	Singapore	x	x	x	x	x	x
SL-BIO-149	Sierra Leone	x	x	x	x	x	x
SN-BIO-149	Senegal	x	—	—	x	—	x
SR-BIO-149	Suriname	x	—	—	x	—	x
SV-BIO-149	El Salvador	x	x	—	x	—	—
SY-BIO-149	Siria	x	x	x	x	x	x



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
SZ-BIO-149	Swaziland	x	—	—	x	—	x
TG-BIO-149	Togo	x	—	—	x	—	x
TH-BIO-149	Thailandia	x	x	x	x	x	x
TL-BIO-149	Timor Leste	x	x	x	x	x	x
TR-BIO-149	Turchia	x	x	x	x	x	x
TW-BIO-149	Taiwan	x	—	—	x	—	x
TZ-BIO-149	Tanzania	x	x	x	x	x	x
UA-BIO-149	Ucraina	x	x	x	x	x	x
UG-BIO-149	Uganda	x	x	x	x	x	x
US-BIO-149	Stati Uniti	—	—	x	—	—	—
UY-BIO-149	Uruguay	x	x	x	x	x	x
UZ-BIO-149	Uzbekistan	x	x	x	x	x	x
VN-BIO-149	Vietnam	x	x	x	x	x	x
ZA-BIO-149	Sud Africa	x	x	x	x	x	x
ZM-BIO-149	Zambia	x	x	x	x	x	x
ZW-BIO-149	Zimbabwe	x	—	—	x	—	x

(*) I prodotti originari dei territori occupati da Israele dal giugno 1967 non sono certificati come biologici.

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Ecocert SA”

1. Indirizzo: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francia
2. Indirizzo internet: <http://www.ecocert.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AD-BIO-154	Andorra	x	—	—	x	—	—
AE-BIO-154	Emirati arabi uniti	x	—	—	x	x	—
AF-BIO-154	Afghanistan	x	x	—	x	—	—
AL-BIO-154	Albania	x	—	—	x	—	—




Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-154	Armenia	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-154	Azerbaigian	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-154	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-154	Bangladesh	x	—	—	x	x	—
BF-BIO-154	Burkina Faso	x	x	—	x	x	x
BH-BIO-154	Bahrein	—	—	—	x	—	—
BI-BIO-154	Burundi	x	—	—	x	—	—
BJ-BIO-154	Benin	x	x	—	x	—	—
BN-BIO-154	Brunei	—	—	x	—	—	—
BR-BIO-154	Brasile	x	x	—	x	x	x
BS-BIO-154	Bahamas	x	—	—	x	—	—
BW-BIO-154	Botswana	x	—	—	x	—	—
BY-BIO-154	Bielorussia	x	—	—	x	—	—
BZ-BIO-154	Belize	x	—	—	x	—	—
CD-BIO-154	Repubblica democratica del Congo	x	—	—	x	—	—
CF-BIO-154	Repubblica centrafricana	x	—	—	x	—	—
CG-BIO-154	Congo (Brazzaville)	x	—	—	x	—	—
CI-BIO-154	Costa d'Avorio	x	x	—	x	—	—
CL-BIO-154	Cile	x	x	—	x	—	x
CM-BIO-154	Camerun	x	x	—	x	—	—
CN-BIO-154	Cina	x	x	x	x	x	x
CO-BIO-154	Colombia	x	x	—	x	x	x
CU-BIO-154	Cuba	x	—	—	x	x	—
CV-BIO-154	Capo Verde	x	—	—	x	—	—
DO-BIO-154	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—
DZ-BIO-154	Algeria	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-154	Ecuador	x	x	x	x	x	—




Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ET-BIO-154	Etiopia	x	x	—	x	—	—
FJ-BIO-154	Figi	x	—	—	x	—	—
GE-BIO-154	Georgia	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-154	Ghana	x	—	—	x	—	—
GM-BIO-154	Gambia	x	—	—	x	—	—
GN-BIO-154	Guinea	x	—	—	x	—	—
GQ-BIO-154	Guinea equatoriale	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-154	Guatemala	x	—	—	x	—	—
GW-BIO-154	Guinea-Bissau	x	—	—	x	—	—
GY-BIO-154	Guyana	x	—	—	x	—	—
HK-BIO-154	Hong Kong	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-154	Honduras	x	—	—	x	—	—
HT-BIO-154	Haiti	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-154	Indonesia	x	x	—	x	—	—
IN-BIO-154	India	—	—	x	x	x	—
IR-BIO-154	Iran	x	—	—	x	—	—
JO-BIO-154	Giordania	x	—	—	x	—	—
JP-BIO-154	Giappone	—	—	x	x	—	—
KE-BIO-154	Kenya	x	x	—	x	x	—
KG-BIO-154	Kirghizistan	x	—	—	x	x	—
KH-BIO-154	Cambogia	x	—	—	x	—	—
KM-BIO-154	Comore	x	—	—	x	—	—
KR-BIO-154	Repubblica di Corea	x	—	x	—	—	—
KW-BIO-154	Kuwait	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-154	Kazakhstan	x	—	—	x	x	—
LA-BIO-154	Laos	x	—	—	x	—	—
LI-BIO-154	Liechtenstein	x	—	—	—	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
LK-BIO-154	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
LR-BIO-154	Liberia	x	—	—	x	—	—
LS-BIO-154	Lesotho	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-154	Marocco	x	x	x	x	x	x
MC-BIO-154	Monaco	x	x	—	x	x	—
MD-BIO-154	Moldova	x	—	—	x	—	—
ME-BIO-154	Montenegro	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-154	Madagascar	x	x	x	x	x	x
MK-BIO-154	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	—	—	x	—	x
ML-BIO-154	Mali	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-154	Myanmar/Birmania	x	—	—	x	—	—
MN-BIO-154	Mongolia	x	—	—	x	—	—
MR-BIO-154	Mauritania	x	—	—	x	—	—
MU-BIO-154	Maurizio	x	—	—	x	—	—
MW-BIO-154	Malawi	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-154	Messico	x	x	—	x	x	x
MY-BIO-154	Malaysia	x	x	—	x	—	—
MZ-BIO-154	Mozambico	x	—	x	x	—	—
NA-BIO-154	Namibia	x	x	—	x	x	—
NE-BIO-154	Niger	x	—	—	x	—	—
NG-BIO-154	Nigeria	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-154	Nicaragua	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-154	Nepal	x	—	—	x	—	—
OM-BIO-154	Oman	x	—	—	x	—	—
PA-BIO-154	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-154	Perù	x	x	—	x	x	x



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PF-BIO-154	Polinesia francese	x	—	—	x	—	—
PH-BIO-154	Filippine	x	x	—	x	x	x
PK-BIO-154	Pakistan	x	—	—	x	—	x
PS-BIO-154	Territorio palestinese occupato	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-154	Paraguay	x	x	—	x	x	—
RS-BIO-154	Serbia	x	x	—	x	—	x
RU-BIO-154	Russia	x	—	—	x	x	—
RW-BIO-154	Ruanda	x	—	—	x	—	—
SA-BIO-154	Arabia Saudita	x	—	—	x	x	x
SC-BIO-154	Seychelles	x	—	—	x	—	—
SD-BIO-154	Sudan	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-154	Singapore	x	—	—	x	—	—
SL-BIO-154	Sierra Leone	x	x	—	x	—	—
SN-BIO-154	Senegal	x	—	—	x	—	—
SO-BIO-154	Somalia	x	—	—	x	—	—
SR-BIO-154	Suriname	x	—	—	x	—	—
ST-BIO-154	Sao Tomé e Principe	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-154	El Salvador	x	—	—	x	—	—
SY-BIO-154	Siria	x	—	—	x	x	—
SZ-BIO-154	Swaziland	x	—	—	x	—	—
TD-BIO-154	Ciad	x	—	—	x	—	—
TG-BIO-154	Togo	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-154	Thailandia	x	x	x	x	x	x
TJ-BIO-154	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
TL-BIO-154	Timor Leste	x	—	—	x	—	—
TM-BIO-154	Turkmenistan	x	—	—	x	x	—
TN-BIO-154	Tunisia	—	x	x	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-154	Turchia	x	x	x	x	x	x
TW-BIO-154	Taiwan	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-154	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-154	Ucraina	x	x	—	x	x	—
UG-BIO-154	Uganda	x	x	—	x	x	—
US-BIO-154	Stati Uniti	—	—	x	—	—	—
UY-BIO-154	Uruguay	x	x	—	x	x	—
UZ-BIO-154	Uzbekistan	x	—	—	x	x	—
VE-BIO-154	Venezuela	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-154	Vietnam	x	x	—	x	—	—
VU-BIO-154	Vanuatu	x	—	—	x	—	x
WS-BIO-154	Samoa	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-154	Sud Africa	x	x	—	x	x	x
ZM-BIO-154	Zambia	x	x	—	x	x	—
ZW-BIO-154	Zimbabwe	x	—	—	x	—	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.


“ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti”

1. Indirizzo: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turchia

2. Indirizzo internet: <http://www.ecocert.com.tr>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-158	Emirati arabi uniti	—	—	—	—	x	—
AF-BIO-158	Afghanistan	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-158	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
GE-BIO-158	Georgia	x	—	—	—	—	—
KG-BIO-158	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KZ-BIO-158	Kazakhstan	x	—	—	—	x	—
RU-BIO-158	Russia	x	—	—	—	x	—
TJ-BIO-158	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
TM-BIO-158	Turkmenistan	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-158	Turchia	x	x	—	x	x	—
UA-BIO-158	Ucraina	x	—	—	x	x	—
UZ-BIO-158	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Ecoglobe”

1. Indirizzo: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. Indirizzo internet: <http://www.ecoglobe.am>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-112	Afghanistan	x	x	—	x	—	—
AM-BIO-112	Armenia	x	x	—	x	—	—
BY-BIO-112	Bielorussia	x	x	—	x	—	—
IR-BIO-112	Iran	x	x	—	x	—	—
KG-BIO-112	Kirghizistan	x	x	—	x	—	—
KZ-BIO-112	Kazakhstan	x	x	—	x	—	—
PK-BIO-112	Pakistan	x	x	—	x	—	—
RU-BIO-112	Russia	x	x	—	x	—	—
TJ-BIO-112	Tagikistan	x	x	—	x	—	—
TM-BIO-112	Turkmenistan	x	x	—	x	—	—
UA-BIO-112	Ucraina	x	x	—	x	—	—
UZ-BIO-112	Uzbekistan	x	x	—	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Egyptian Center of Organic Agriculture (ECO A)”

1. Indirizzo: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Il Cairo, Egitto
 2. Indirizzo internet: <http://www.ecoa.com.eg/>
 3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EG-BIO-164	Egitto	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1. Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 Stati Uniti
 2. Indirizzo internet: <http://www.qcsinfo.org>
 3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-144	Bahamas	x	—	—	x	—	x
CN-BIO-144	Cina	x	—	x	x	—	x
DO-BIO-144	Repubblica dominicana	x	—	x	x	—	x
EC-BIO-144	Ecuador	x	—	x	—	x	x
GT-BIO-144	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-144	Honduras	x	—	x	x	x	—
MX-BIO-144	Messico	x	—	—	x	—	x
MY-BIO-144	Malaysia	x	—	—	x	—	x
NI-BIO-144	Nicaragua	x	—	x	x	—	x
PE-BIO-144	Perù	x	—	—	x	—	x
PH-BIO-144	Filippine	x	—	x	x	—	x
SV-BIO-144	El Salvador	x	—	x	x	—	x
TR-BIO-144	Turchia	x	—	—	x	—	x
TW-BIO-144	Taiwan	x	—	x	x	—	x
ZA-BIO-144	Sud Africa	x	—	—	x	—	x



4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IBD Certificações Ltda.”

1. Indirizzo: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasile
 2. Indirizzo internet: <http://www.ibd.com.br>
 3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR-BIO-122	Brasile	x	x	x	x	x	—
CN-BIO-122	Cina	x	—	—	x	x	—
MX-BIO-122	Messico	—	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMOCert Latinoamérica Ltda.”

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia
 2. Indirizzo internet: <http://www.imocert.bio>
 3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-123	Bolivia	x	—	—	x	—	—
BR-BIO-123	Brasile	x	—	—	x	—	—
BZ-BIO-123	Belize	x	—	—	x	—	—
CL-BIO-123	Cile	x	—	—	x	—	—
CO-BIO-123	Colombia	x	—	—	x	—	—
CU-BIO-123	Cuba	x	—	—	x	—	—
DO-BIO-123	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-123	Ecuador	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-123	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HT-BIO-123	Haiti	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-123	Messico	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-123	Nicaragua	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PA-BIO-123	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-123	Perù	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-123	Paraguay	x	—	—	x	—	—
SR-BIO-123	Suriname	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-123	El Salvador	x	—	—	x	—	—
TT-BIO-123	Trinidad e Tobago	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-123	Uruguay	x	—	—	x	—	—
VE-BIO-123	Venezuela	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMO Control Private Limited”

1. Indirizzo: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th 'G' Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2. Indirizzo internet: www.imocontrol.in

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-147	Afghanistan	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-147	Bangladesh	x	—	—	x	—	—
BT-BIO-147	Bhutan	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-147	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-147	India	—	—	—	x	—	—
IR-BIO-147	Iran	x	—	—	x	—	—
LA-BIO-147	Laos	x	—	—	x	—	—
LK-BIO-147	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MV-BIO-147	Maldiva	x	—	—	x	—	—
MY-BIO-147	Malaysia	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
NP-BIO-147	Nepal	x	—	—	x	—	—
PG-BIO-147	Papua Nuova Guinea	x	—	—	x	—	—
PH-BIO-147	Filippine	x	—	—	x	—	—
PK-BIO-147	Pakistan	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-147	Thailandia	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-147	Vietnam	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMOswiss AG”

1. Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera
2. Indirizzo internet: <http://www.imo.ch>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-143	Emirati arabi uniti	—	—	—	x	—	—
AF-BIO-143	Afghanistan	x	x	—	x	—	—
AL-BIO-143	Albania	x	—	—	x	—	—
AM-BIO-143	Armenia	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO -143	Azerbaigian	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-143	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-143	Bangladesh	x	—	x	x	—	—
BF-BIO-143	Burkina Faso	x	—	—	—	—	—
BO-BIO-143	Bolivia	x	—	—	x	—	—
BS-BIO-143	Bahamas	—	—	—	x	—	—
CD-BIO-143	Repubblica democratica del Congo	x	—	—	x	—	—
CI-BIO-143	Costa d'Avorio	x	—	—	x	—	—
CL-BIO-143	Cile	x	x	x	x	—	x
CM-BIO-143	Camerun	x	—	—	—	—	—
CO-BIO-143	Colombia	x	—	—	x	—	—
DO-BIO-143	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EC-BIO-143	Ecuador	x	—	x	—	—	—
ET-BIO-143	Etiopia	x	x	—	x	—	—
GE-BIO-143	Georgia	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-143	Ghana	x	—	—	x	—	—
GM-BIO-143	Gambia	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-143	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-143	Honduras	—	—	—	x	—	—
HT-BIO-143	Haiti	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-143	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-143	India	—	—	x	x	—	—
IR-BIO-143	Iran	x	—	—	x	—	—
JO-BIO-143	Giordania	x	—	—	x	—	—
JP-BIO-143	Giappone	—	—	—	x	—	—
KE-BIO-143	Kenya	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-143	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KH-BIO-143	Cambogia	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-143	Kazakhstan	x	—	—	x	—	—
LA-BIO-143	Laos	x	—	—	x	—	—
LI-BIO-143	Liechtenstein	x	—	—	—	—	—
LK-BIO-143	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-143	Marocco	x	—	—	x	—	—
ML-BIO-143	Mali	x	—	—	—	—	—
MM-BIO-143	Myanmar/Birmania	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-143	Messico	x	—	—	x	—	—
MY-BIO-143	Malaysia	x	—	—	x	—	—
NA-BIO-143	Namibia	x	—	—	x	—	—
NE-BIO-143	Niger	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
NG-BIO-143	Nigeria	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-143	Nicaragua	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-143	Nepal	x	—	—	x	—	—
OM-BIO-143	Oman	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-143	Perù	x	—	x	x	—	—
PH-BIO-143	Filippine	x	—	—	x	—	—
PK-BIO-143	Pakistan	x	—	—	x	—	—
PS-BIO-143	Territorio palestinese occupato	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-143	Paraguay	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-143	Russia	x	—	—	x	—	x
RW-BIO-143	Ruanda	x	—	—	x	—	—
SA-BIO-143	Arabia Saudita	x	—	—	x	—	—
SD-BIO-143	Sudan	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-143	Singapore	—	—	—	x	—	—
SL-BIO-143	Sierra Leone	x	—	—	x	—	—
SR-BIO-143	Suriname	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-143	El Salvador	x	—	—	x	—	—
SY-BIO-143	Siria	x	—	—	—	—	—
TG-BIO-143	Togo	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-143	Thailandia	x	—	—	x	—	—
TJ-BIO-143	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
TW-BIO-143	Taiwan	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-143	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UG-BIO-143	Uganda	x	—	—	x	—	x
UZ-BIO-143	Uzbekistan	x	—	—	x	—	x
VE-BIO-143	Venezuela	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
VN-BIO-143	Vietnam	x	—	x	x	—	—
ZA-BIO-143	Sud Africa	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Indocert”

1. Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India
2. Indirizzo internet: <http://www.indocert.org>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
IN-BIO-148	India	—	—	—	x	x	—
KH-BIO-148	Cambogia	x	—	—	—	—	—
LK-BIO-148	Sri Lanka	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1. Indirizzo: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia
2. Indirizzo internet: <http://www.icea.info>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-115	Emirati arabi uniti	x	x	—	x	—	—
AL-BIO-115	Albania	x	—	—	x	—	—
AM-BIO-115	Armenia	—	x	—	x	—	—
CI-BIO-115	Costa d'Avorio	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-115	Ecuador	x	—	—	x	—	—
ET-BIO-115	Etiopia	x	—	—	—	—	—
IR-BIO-115	Iran	x	—	—	x	—	—
JP-BIO-115	Giappone	—	—	—	x	—	—
KZ-BIO-115	Kazakhstan	x	—	—	—	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
LB-BIO-115	Libano	—	—	—	x	—	—
LK-BIO-115	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MD-BIO-115	Moldova	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-115	Madagascar	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-115	Messico	x	x	—	x	—	—
MY-BIO-115	Malaysia	—	—	—	x	—	—
RU-BIO-115	Russia	x	x	—	x	—	—
SM-BIO-115	San Marino	—	—	—	x	—	—
SN-BIO-115	Senegal	x	—	—	x	—	—
SY-BIO-115	Siria	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-115	Thailandia	—	—	—	x	—	—
TR-BIO-115	Turchia	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-115	Ucraina	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-115	Uruguay	x	—	—	x	—	—
UZ-BIO-115	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-115	Vietnam	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Japan Organic and Natural Foods Association”

1. Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

2. Indirizzo internet: <http://jona-japan.org>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-145	Cina	x	—	—	x	—	—
JP-BIO-145	Giappone	—	—	—	x	—	—
TW-BIO-145	Taiwan	x	—	—	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.


“Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”

1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania
2. Indirizzo internet: <http://www.bcs-oeko.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-141	Emirati arabi uniti	x	x	—	x	x	—
AL-BIO-141	Albania	x	—	—	x	—	—
AM-BIO-141	Armenia	x	—	—	x	—	—
AO-BIO-141	Angola	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-141	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-141	Bangladesh	x	—	—	x	—	x
BJ-BIO-141	Benin	x	—	—	x	—	—
BO-BIO-141	Bolivia	x	—	—	x	—	—
BR-BIO-141	Brasile	x	x	—	x	x	—
BT-BIO-141	Bhutan	x	—	—	x	—	x
BW-BIO-141	Botswana	x	—	—	x	—	—
BY-BIO-141	Bielorussia	x	—	—	x	x	—
CI-BIO-141	Costa d'Avorio	x	—	—	x	x	—
CL-BIO-141	Cile	x	x	x	x	—	x
CN-BIO-141	Cina	x	x	x	x	x	x
CO-BIO-141	Colombia	x	x	—	x	—	x
CR-BIO-141	Costa Rica	—	—	x	—	—	—
CU-BIO-141	Cuba	x	x	—	x	—	—
DO-BIO-141	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—
DZ-BIO-141	Algeria	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-141	Ecuador	x	x	x	x	x	—
EG-BIO-141	Egitto	x	—	—	x	—	—
ET-BIO-141	Etiopia	x	x	—	x	x	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
FJ-BIO-141	Figi	x	—	—	x	—	x
GE-BIO-141	Georgia	x	—	—	x	x	—
GH-BIO-141	Ghana	x	—	—	x	—	—
GM-BIO-141	Gambia	x	—	—	x	—	—
GT-BIO-141	Guatemala	x	x	—	x	x	—
GW-BIO-141	Guinea-Bissau	x	—	—	x	—	x
HK-BIO-141	Hong Kong	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-141	Honduras	x	—	—	x	x	—
HT-BIO-141	Haiti	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-141	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-141	India	—	—	—	x	—	—
IR-BIO-141	Iran	x	x	—	x	—	—
JP-BIO-141	Giappone	—	—	—	x	—	—
KE-BIO-141	Kenya	x	x	—	x	x	—
KG-BIO-141	Kirghizistan	x	x	—	x	x	—
KH-BIO-141	Cambogia	x	—	—	x	—	—
KR-BIO-141	Repubblica di Corea	x	—	x	—	x	—
KZ-BIO-141	Kazakhstan	x	—	—	x	x	—
LA-BIO-141	Laos	x	—	—	x	—	—
LK-BIO-141	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
LR-BIO-141	Liberia	x	—	—	x	—	—
LS-BIO-141	Lesotho	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-141	Marocco	x	—	—	x	—	—
MD-BIO-141	Moldova	x	—	—	x	—	—
ME-BIO-141	Montenegro	x	—	—	x	—	—
MK-BIO-141	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-141	Myanmar/Birmania	x	—	x	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MN-BIO-141	Mongolia	x	x	—	x	x	—
MW-BIO-141	Malawi	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-141	Messico	x	x	—	x	x	—
MY-BIO-141	Malaysia	x	—	—	x	—	—
MZ-BIO-141	Mozambico	x	—	—	x	—	—
NA-BIO-141	Namibia	x	—	—	x	—	—
NI-BIO-141	Nicaragua	x	x	—	x	x	—
NP-BIO-141	Nepal	x	—	—	x	—	x
OM-BIO-141	Oman	x	—	—	x	x	—
PA-BIO-141	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-141	Perù	x	x	—	x	x	—
PF-BIO-141	Polinesia francese	x	—	—	x	—	—
PG-BIO-141	Papua Nuova Guinea	x	—	—	x	—	x
PH-BIO-141	Filippine	x	—	x	x	—	—
PK-BIO-141	Pakistan	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-141	Paraguay	x	x	—	x	x	—
RS-BIO-141	Serbia	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-141	Russia	x	x	—	x	x	—
SA-BIO-141	Arabia Saudita	x	x	—	x	x	—
SD-BIO-141	Sudan	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-141	Singapore	x	—	—	x	—	x
SN-BIO-141	Senegal	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-141	El Salvador	x	x	—	x	x	—
SZ-BIO-141	Swaziland	x	—	—	x	—	—
TD-BIO-141	Ciad	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-141	Thailandia	x	—	x	x	x	—
TJ-BIO-141	Tagikistan	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TM-BIO-141	Turkmenistan	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-141	Turchia	x	x	—	x	x	—
TW-BIO-141	Taiwan	x	—	x	x	—	—
TZ-BIO-141	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-141	Ucraina	x	—	—	x	x	—
UG-BIO-141	Uganda	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-141	Uruguay	x	x	—	x	x	—
UZ-BIO-141	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—
VE-BIO-141	Venezuela	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-141	Vietnam	x	x	x	x	—	—
XK-BIO-141	Kosovo *	x	—	—	x	x	—
ZA-BIO-141	Sud Africa	x	x	—	x	x	x

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“LACON GmbH”

1. Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania
2. Indirizzo internet: <http://www.lacon-institut.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-134	Emirati arabi uniti	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-134	Azerbaigian	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-134	Bangladesh	x	—	—	x	—	—
BF-BIO-134	Burkina Faso	x	x	—	x	—	—
BR-BIO-134	Brasile	x	x	—	x	—	—
BT-BIO-134	Bhutan	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-134	Ghana	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-134	Indonesia	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-134	India	—	x	—	x	—	—
KZ-BIO-134	Kazakhstan	x	—	—	—	—	—
LK-BIO-134	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-134	Marocco	x	x	—	x	—	—
MG-BIO-134	Madagascar	x	x	—	x	—	—
ML-BIO-134	Mali	x	—	—	x	—	—
MU-BIO-134	Maurizio	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-134	Messico	x	x	—	—	—	—
NA-BIO-134	Namibia	x	—	—	x	—	—
NG-BIO-134	Nigeria	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-134	Nepal	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-134	Serbia	x	x	—	x	—	—
RU-BIO-134	Russia	x	—	—	—	—	—
SN-BIO-134	Senegal	x	x	—	x	—	—
TG-BIO-134	Togo	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-134	Turchia	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-134	Tanzania	x	x	—	x	—	—
UA-BIO-134	Ucraina	x	—	—	—	—	—
UG-BIO-134	Uganda	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-134	Sud Africa	x	—	—	x	—	—


4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Letis S.A.”

1. Indirizzo: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentina

2. Indirizzo internet: <http://www.letis.org>



3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-135	Argentina	—	—	x	x	—	—
BO-BIO-135	Bolivia	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-135	Ecuador	x	—	—	x	—	—
KY-BIO-135	Isole Cayman	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-135	Messico	x	—	—	—	—	—
PE-BIO-135	Perù	x	—	x	—	—	—
PY-BIO-135	Paraguay	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-135	Uruguay	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

"Mayacert"

1. Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2. Indirizzo internet: <http://www.mayacert.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-169	Colombia	—	—	—	x	—	—
DO-BIO-169	Repubblica dominicana	—	—	—	x	—	—
GT-BIO-169	Guatemala	x	—	—	x	—	—
HN-BIO-169	Honduras	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-169	Messico	x	x	—	x	—	—
NI-BIO-169	Nicaragua	x	—	—	x	—	—
SV-BIO-169	El Salvador	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

"NASAA Certified Organic Pty Ltd"

1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Indirizzo internet: <http://www.nasaa.com.au>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-119	Australia	—	—	—	x	—	—
CN-BIO-119	Cina	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-119	Indonesia	x	—	—	x	—	—
LK-BIO-119	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MY-BIO-119	Malaysia	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-119	Nepal	x	—	—	x	—	—
PG-BIO-119	Papua Nuova Guinea	x	—	—	x	—	—
SB-BIO-119	Isole Salomone	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-119	Singapore	x	—	—	x	—	—
TL-BIO-119	Timor Leste	x	—	—	x	—	—
TO-BIO-119	Tonga	x	—	—	x	—	—
WS-BIO-119	Samoa	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ÖkoP Zertifizierungs GmbH”

1. Indirizzo: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germania
2. Indirizzo internet: <http://www.oekop.de>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:


Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
RS-BIO-133	Serbia	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“OneCert International PVT Ltd”

1. Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India
2. Indirizzo internet: <http://www.onecert.com>



3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-152	Emirati arabi uniti	—	—	—	x	—	—
ET-BIO-152	Etiopia	x	—	—	x	—	—
IN-BIO-152	India	—	—	—	x	—	—
LK-BIO-152	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MZ-BIO-152	Mozambico	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-152	Nepal	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-152	Singapore	—	—	—	x	—	—
TH-BIO-152	Thailandia	x	—	—	x	—	—
TZ-BIO-152	Tanzania	x	—	—	x	—	—
UG-BIO-152	Uganda	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-152	Vietnam	x	—	—	x	—	—
WS-BIO-152	Samoa	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Oregon Tilth”1. Indirizzo: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti2. Indirizzo internet: <http://tilth.org>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-116	Bolivia	x	—	—	—	—	—
CL-BIO-116	Cile	x	—	—	x	—	—
CN-BIO-116	Cina	—	—	—	x	—	—
HN-BIO-116	Honduras	—	—	—	x	—	—
MX-BIO-116	Messico	x	—	—	x	—	—
PA-BIO-116	Panama	x	—	—	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic agriculture certification Thailand”

1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia
2. Indirizzo internet: <http://www.actorganic-cert.or.th>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-121	Indonesia	x	—	—	x	—	—
LA-BIO-121	Laos	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-121	Myanmar/Birmania	—	—	—	x	—	—
MY-BIO-121	Malaysia	—	—	—	x	—	—
NP-BIO-121	Nepal	—	—	—	x	—	—
TH-BIO-121	Thailandia	x	—	—	x	—	—
VN-BIO-121	Vietnam	x	—	—	x	—	—


4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic Certifiers”

1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Stati Uniti
2. Indirizzo internet: <http://www.organiccertifiers.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR-BIO-106	Repubblica di Corea	x	—	—	—	—	—
MX-BIO-106	Messico	x	—	—	—	—	—
PH-BIO-106	Filippine	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.



“Organic Control System”

1. Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia
2. Indirizzo internet: www.organica.rs
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ME-BIO-162	Montenegro	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-162	Serbia	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic crop improvement association”

1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Stati Uniti
2. Indirizzo internet: <http://www.ocia.org>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GT-BIO-120	Guatemala	x	x	—	x	—	—
JP-BIO-120	Giappone	—	x	—	x	—	—
MX-BIO-120	Messico	x	x	—	x	—	—
NI-BIO-120	Nicaragua	x	x	—	x	—	—
PE-BIO-120	Perù	x	x	—	x	—	—
SV-BIO-120	El Salvador	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic Standard”

1. Indirizzo: 38-B Velyka Vasylykivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Ucraina
2. Indirizzo internet: <http://www.organicstandard.com.ua>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-108	Armenia	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-108	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BY-BIO-108	Bielorussia	x	x	x	x	x	x
GE-BIO-108	Georgia	x	x	—	x	—	—
KG-BIO-108	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-108	Kazakhstan	x	—	—	x	x	—
MD-BIO-108	Moldova	x	—	—	x	—	—
RU-BIO-108	Russia	x	—	—	x	x	—
TJ-BIO-108	Tagikistan	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-108	Ucraina	x	x	x	x	x	x
UZ-BIO-108	Uzbekistan	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organización Internacional Agropecuaria”

1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentina

2. Indirizzo internet: <http://www.oia.com.ar>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-110	Argentina	—	—	x	x	—	—
BO-BIO-110	Bolivia	x	—	—	x	—	—
BR-BIO-110	Brasile	x	—	x	x	—	—
CL-BIO-110	Cile	x	—	x	x	—	—
EC-BIO-110	Ecuador	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-110	Messico	x	—	—	x	—	—
PA-BIO-110	Panama	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-110	Perù	x	—	—	x	—	—
PY-BIO-110	Paraguay	x	—	—	x	—	—
UY-BIO-110	Uruguay	x	x	x	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organska Kontrola”

1. Indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
2. Indirizzo internet: <http://www.organskakontrola.ba>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-101	Bosnia-Erzegovina	x	—	—	x	—	—
ME-BIO-101	Montenegro	x	—	—	x	—	—
RS-BIO-101	Serbia	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ORSER”

1. Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia
2. Indirizzo internet: <http://orser.com.tr>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-166	Turchia	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”

1. Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone
2. Indirizzo internet: <http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
JP-BIO-167	Giappone	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.



“QC&I GmbH”

1. Indirizzo: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Germania
2. Indirizzo internet: <http://www.qci.de>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-153	Azerbaigian	x	—	—	x	—	—
BZ-BIO-153	Belize	x	—	—	x	—	—
LK-BIO-153	Sri Lanka	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-153	Marocco	x	—	x	x	—	—
TH-BIO-153	Thailandia	x	—	—	x	—	—
UA-BIO-153	Ucraina	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Quality Assurance International”

1. Indirizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti
2. Indirizzo internet: <http://www.qai-inc.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-113	Messico	x	—	—	x	—	—


4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Quality Partner”

1. Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio
2. Indirizzo internet: <http://www.quality-partner.be>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-168	Indonesia	—	—	x	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.



“Soil Association Certification Limited”

1. Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito
2. Indirizzo internet: <http://www.soilassociation.org/certification>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-142	Bahamas	x	—	—	x	—	—
BZ-BIO-142	Belize	x	—	—	x	—	—
CM-BIO-142	Camerun	—	x	—	x	—	—
CO-BIO-142	Colombia	—	—	—	x	—	—
DZ-BIO-142	Algeria	x	—	—	x	—	—
EG-BIO-142	Egitto	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-142	Ghana	x	—	—	x	—	—
HK-BIO-142	Hong Kong	x	—	—	x	—	—
IR-BIO-142	Iran	x	—	—	x	—	—
KE-BIO-142	Kenya	x	—	—	x	—	—
MW-BIO-142	Malawi	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-142	Singapore	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-142	Thailandia	x	—	—	x	—	—
UG-BIO-142	Uganda	x	—	—	x	—	—
VE-BIO-142	Venezuela	x	—	—	—	—	—
VN-BIO-142	Vietnam	x	—	—	x	—	—
WS-BIO-142	Samoa	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-142	Sud Africa	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Suolo e Salute srl”

1. Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia
2. Indirizzo internet: <http://www.suoloosalute.it>



3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
SM-BIO-150	San Marino	x	—	—	—	—	—
SN-BIO-150	Senegal	x	—	—	—	—	—
UA-BIO-150	Ucraina	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“TÜV Nord Integra”

1. Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

2. Indirizzo internet: <http://www.tuv-nord-integra.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-160	Burkina Faso	x	—	—	x	—	—
CI-BIO-160	Costa d'Avorio	x	—	—	x	—	—
CM-BIO-160	Camerun	x	—	—	x	—	—
CW-BIO-160	Curaçao	x	—	—	x	—	—
EG-BIO-160	Egitto	x	—	—	x	—	—
JO-BIO-160	Giordania	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-160	Marocco	x	—	—	x	—	—
MG-BIO-160	Madagascar	x	—	—	x	—	—
ML-BIO-160	Mali	x	—	—	x	—	—
SN-BIO-160	Senegal	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018».

16CE1979



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1331 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli


(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	175,1	
	ZZ	175,1	
0709 93 10	TR	136,4	
	ZZ	136,4	
0805 50 10	AR	170,3	
	CL	187,2	
	MA	157,0	
	TR	153,3	
	UY	185,1	
	ZA	180,4	
	ZZ	172,2	
	BR	163,2	
0806 10 10	EG	214,6	
	MA	179,4	
	MX	378,3	
	TR	153,5	
	US	233,8	
	ZZ	220,5	
	0808 10 80	AR	114,2
		BR	102,1
		CL	140,4
		CN	137,7
NZ		128,1	
PE		106,8	
US		80,4	
UY		99,9	
ZA		102,1	
ZZ		112,4	
0808 30 90	AR	105,9	
	CL	119,7	
	NZ	141,8	
	TR	159,8	
	ZA	125,4	
	ZZ	130,5	
	0809 29 00	CA	331,3
TR		262,8	
US		485,5	
ZZ		359,9	



(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0809 30 10, 0809 30 90	TR	166,5
	ZZ	166,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1980

DECISIONE (UE) 2016/1332 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili***[notificata con il numero C(2016) 4778]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,


previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) La decisione 2009/894/CE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i mobili in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di riflettere al meglio la gamma di prodotti presenti sul mercato, lo stato attuale di questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti al fine di includere i mobili non in legno e stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.
- (5) Tali criteri aggiornati mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile (sotto il profilo dell'analisi del ciclo di vita), alla limitazione dell'uso di composti pericolosi, dei livelli di residui pericolosi, del contributo dei mobili all'inquinamento dell'aria negli ambienti interni e alla promozione di un prodotto durevole e di elevata qualità facile da riparare e smontare. È necessario che i criteri aggiornati nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.
- (6) La decisione 2009/894/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.
- (7) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i mobili in legno sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/894/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2009/894/CE per un periodo sufficiente.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GUL 320 del 5.12.2009, pag. 23).



- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «mobili» comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. L'ambito di applicazione è esteso ai mobili domestici e ai mobili oggetto di appalti destinati all'uso domestico o non domestico. L'ambito di applicazione include telai, gambe, basi e testiere da letto.
2. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:
 - a) materassi da letto, disciplinati dai criteri stabiliti nella decisione 2014/391/UE della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) prodotti la cui funzione principale non è l'uso di cui al paragrafo 1, compresi l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti;
 - c) mobili di seconda mano, rifiniti, ricondizionati o rilavorati;
 - d) mobili installati nei veicoli usati per il trasporto pubblico o personale;
 - e) mobili che consistono in oltre il 5 % (peso/peso) di materiali non inclusi nell'elenco in appresso: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura/riempimento.


Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:


- a) «cuoio all'anilina», cuoio la cui grana naturale è chiaramente e interamente visibile e in cui il rivestimento superficiale con una finitura non pigmentata è inferiore o uguale a 0,01 mm, secondo la norma EN 15987;
- b) «cuoio semianilina», cuoio rivestito con una finitura contenente un modesto quantitativo di pigmento, in modo che la grana naturale sia chiaramente visibile, secondo la norma EN 15987;
- c) «cuoio pigmentato e crosta di cuoio pigmentata», cuoio o crosta di cuoio la cui grana naturale o superficie è interamente occultata da una finitura contenente pigmenti, secondo la norma EN 15987;
- d) «cuoio verniciato e crosta di cuoio verniciata», cuoio o crosta di cuoio di norma con un effetto a specchio, ottenuto mediante applicazione di uno strato di vernici pigmentate o non pigmentate, o di resine sintetiche, il cui spessore non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, secondo la norma EN 15987;
- e) «cuoio rivestito e crosta di cuoio rivestita», cuoio o crosta di cuoio il cui rivestimento superficiale, applicato sul lato esterno, non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è superiore a 0,15 mm, secondo la norma EN 15987;
- f) «composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, secondo la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e che, in una colonna capillare, eluisce fino al tetradecano (C₁₄H₃₀);

⁽¹⁾ Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).




- g) «composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-tetradecano (C₁₄H₃₀) e n-docosano (C₂₂H₄₆) compreso;
- h) «contenuto riciclato», la porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio; sono considerati contenuto riciclato secondo la norma ISO 14021 solo i materiali pre- e post-consumo;
- i) «materiale preconsumo», materiale sottratto al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione ma escludendo il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati secondo la norma ISO 14021; sono altresì esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;
- j) «materiale post-consumo», materiale generato da siti domestici o commerciali, industriali e istituzionali in veste di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto, compreso il materiale restituito proveniente dalla catena di distribuzione, secondo la norma ISO 14021;
- k) «materiale recuperato/rigenerato», materiale che sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto o usato per recuperare energia, ma che invece è stato raccolto e recuperato/rigenerato come materia prima, al posto di materia prima nuova, in un processo di riciclaggio o di produzione, secondo la norma ISO 14021;
- l) «materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato/rigenerato per mezzo di un processo di produzione e trasformato in un prodotto finito o in un componente destinato a essere incorporato in un prodotto, secondo la norma ISO 14021, esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;
- m) «pannello a base di legno», pannello fabbricato a partire da fibre di legno mediante uno dei diversi processi che possono richiedere l'uso di temperature e pressioni elevate nonché resine o adesivi leganti;
- n) «pannello di scaglie orientate», pannello multistrato composto principalmente da scaglie di legno unite da un legante, secondo la norma EN 300. Le scaglie dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello alla lunghezza o alla larghezza del pannello. Le scaglie dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angolo retto, rispetto alle scaglie degli strati esterni;
- o) «pannello di particelle», pannello fabbricato sotto pressione e calore a partire da particelle di legno (scaglie, frammenti, trucioli, segatura e simili) e/o altro materiale lignocellulosico sotto forma di particelle (cascami di lino e canapa, frammenti di canna da zucchero e simili), con l'aggiunta di un adesivo, secondo la norma EN 309;
- p) «compensato», pannello a base di legno che consiste in un insieme di strati incollati tra loro nella direzione della fibratura in strati adiacenti, solitamente disposti a angolo retto, secondo la norma EN 313. Si possono definire molte diverse sottocategorie di compensato in base alla sua struttura (quali compensato a lamine, compensato ad anima, compensato bilanciato) o in base al suo uso finale principale (per esempio compensato marino);
- q) «pannello di fibra», un'ampia gamma di pannelli definiti dalle norme EN 316 ed EN 622 che, in base alle proprietà fisiche e al processo di produzione, possono essere suddivisi nelle sottocategorie: pannelli duri, semiduri, teneri e pannelli di fibra ottenuti per via secca;
- r) «sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408;
- s) «sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;
- t) «operazione di finitura», metodo con cui si applica uno strato superiore o un rivestimento alla superficie del materiale. Fra tali metodi si possono annoverare l'applicazione di pitture, stampe, vernici, impiallaccature, laminati, carte impregnate e pellicole di finitura;



- u) «biocida», secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, prevenire l'azione di o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
 - qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel paragrafo precedente, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, e
 - un articolo trattato avente una funzione primaria biocida;
- v) «preservante del legno», biocida applicato mediante trattamento superficiale (per esempio nebulizzazione, applicazione a pennello) o processi a penetrazione profonda (per esempio sottovuoto a pressione, doppio vuoto) al legno (per esempio tronchi presso la segheria destinati a un uso commerciale e a tutti gli usi successivi del legno e dei prodotti a base di legno) o ai prodotti stessi a base di legno, o applicato a substrati non lignei (per esempio muratura e fondamenta) unicamente al fine di proteggere il legno o i prodotti adiacenti a base di legno dall'aggressione di organismi che distruggono il legno (per esempio carie secca e termiti), secondo la definizione concordata dal Comitato europeo di normalizzazione (fonte: CEN/TC 38 «Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno»);
- w) «E1», classificazione dei pannelli a base di legno contenenti formaldeide basata sulle emissioni di formaldeide, adottata in tutti gli Stati membri dell'UE. Secondo la definizione contenuta nell'allegato B della norma EN 13986, un pannello a base di legno è classificato E1 se le emissioni sono equivalenti a concentrazioni allo stato stazionario inferiori o uguali a 0,1 ppm (0,124 mg/m³) dopo 28 giorni in una camera di prova secondo la norma EN 717-1 o se il contenuto di formaldeide rilevato è inferiore o uguale a 8 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 o se i tassi di emissione di formaldeide sono inferiori o uguali a 3,5 mg/m².h secondo la norma EN 717-2 o inferiori o uguali a 5,0 mg/m².h secondo lo stesso metodo ma dopo tre giorni dalla produzione;
- x) «tessuto rivestito», tessuto avente uno strato aderente, distinto, continuo di materiali a base di gomma e/o plastica su una o entrambe le superfici, secondo la norma EN° 13360, compresi i materiali da tappezzeria generalmente denominati «finta pelle»;
- y) «materiale tessile», fibre naturali, sintetiche e cellulosiche artificiali;
- z) «fibra naturale», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;
- (aa) «fibra sintetica», fibre di acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;
- (bb) «fibra artificiale», fibre di lyocell, modal e viscosa;
- (cc) «tappezzeria», materiale usato nel lavoro di rivestimento, imbottitura e riempimento di sedili, letti o altri mobili, che può comprendere materiali di rivestimento quali cuoio, tessuti rivestiti e materiali tessili nonché di imbottitura, come i materiali flessibili cellulari polimerici a base di lattice di gomma e poliuretano;
- (dd) «sostanza», elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale oppure ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le eventuali impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio ⁽²⁾;
- (ee) «miscela», miscela o soluzione composta di due o più sostanze, secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (ff) «parte componente», elemento rigido e discreto la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio del prodotto finito nella sua veste completamente funzionale, anche se la sua posizione può variare durante l'uso del prodotto finito e include cerniere, viti, telai, cassetti, ruote e ripiani;
- (gg) «materiale componente», materiale la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio o durante l'uso dei mobili e che include materiali tessili, cuoio, tessuti rivestiti e schiume di poliuretano usate in tappezzeria. Il legname fornito può essere considerato un materiale componente ma può successivamente essere segato e trattato al fine di essere convertito in una parte componente.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE secondo il regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «mobili» secondo l'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «mobili» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «mobili» è attribuito il numero di codice «049».

Articolo 6

La decisione 2009/894/CE è abrogata.


Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.

3. I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/894/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.




Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai mobili:

1. Descrizione del prodotto
2. Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose
3. Legno, sughero, bambù e vimini
4. Plastiche
5. Metalli
6. Materiali di rivestimento da tappezzeria
7. Materiali di imbottitura da tappezzeria
8. Vetro: uso di metalli pesanti
9. Requisiti relativi al prodotto finito
10. Informazioni al consumatore
11. Informazioni che figurano sull'Ecolabel

REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono indicati requisiti specifici di valutazione e verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono essere stilati dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori ecc., come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e per le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata relativi agli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.


Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti.

Come prerequisito il prodotto deve soddisfare tutte le prescrizioni giuridiche del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a questo requisito.

I criteri del marchio Ecolabel UE rispecchiano i migliori prodotti presenti sul mercato sotto il profilo delle prestazioni ambientali. Per agevolare la valutazione i criteri sono incentrati sui singoli materiali, considerato che molti mobili conterranno solo uno o due dei materiali suelencati.

Fermo restando che l'uso di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti costituisce parte del processo produttivo, l'uso di sostanze pericolose è escluso ove possibile, o limitato al minimo necessario per ottenere una funzione adeguata e nel contempo rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei mobili. A tal fine sono previste condizioni di deroga per sostanze o gruppi di sostanze specifici in circostanze eccezionali, per non trasferire l'onere o l'impatto ambientale verso altre fasi del ciclo di vita e unicamente qualora non siano disponibili sul mercato alternative praticabili.



Criterio 1 — Descrizione del prodotto

I disegni tecnici che illustrano il montaggio delle parti e dei materiali componenti e sottocomponenti che costituiscono il mobile finito e le relative dimensioni sono presentati all'organismo competente, congiuntamente alla distinta dei materiali nella quale si dichiara il peso totale del prodotto stesso e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali, quali: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura e riempimento.

Tutti i materiali che non rientrano nelle categorie suelencate sono presentati come «altri materiali».

Il quantitativo della voce «altri materiali» non può superare il 5 % del peso totale del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente la documentazione contenente:

- i) i disegni tecnici che illustrano le diverse parti e i diversi materiali componenti e sottocomponenti usati nell'assemblaggio del mobile;
- ii) una distinta completa dei materiali in cui si dichiara il peso totale dell'unità di prodotto e la ripartizione del peso fra legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, materiali tessili, tessuti rivestiti, vetro, materiali di imbottitura e riempimento nonché «altri» materiali. Il peso dei diversi materiali sono espressi in grammi o chilogrammi nonché in percentuale del peso totale dell'unità di prodotto.

Criterio 2 — Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Ai sensi dei sottocriteri 2.1, 2.2 a) e 2.2 b) è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente di esso, di sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 1.

Ai fini di questo criterio l'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 1, secondo le loro proprietà di pericolo.

Tabella 1


Gruppi dei pericoli con restrizioni**Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP**

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

Sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Pericoli del gruppo 2 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

Categoria 2 STOT: H371, H373

2.1. Restrizione delle SVHC

Il prodotto e le sue parti/i suoi materiali componenti non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Non sono ammesse deroghe a questo requisito per le sostanze estremamente preoccupanti candidate presenti nel prodotto o nelle sue parti/nei suoi materiali componenti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE della Commissione ⁽¹⁾ sono ritenuti conformi al criterio 2.1.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie le dichiarazioni di assenza delle sostanze estremamente preoccupanti in quantitativi uguali o superiori al limite stabilito nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente usati nell'assemblaggio del prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA ⁽²⁾.

Per quanto riguarda i materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE, si allega una copia del certificato Ecolabel UE a dimostrazione della conformità.

2.2. Restrizione delle sostanze e delle miscele classificate CLP usate nel mobile

I requisiti sono divisi in due parti, in base alla fase di produzione del mobile. La parte a) si riferisce alle sostanze e alle miscele usate durante qualsiasi operazione di finitura o assemblaggio svolte direttamente dal fabbricante di mobili. La parte b) fa riferimento alle sostanze e alle miscele usate durante la produzione di parti/materiali componenti forniti.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2 b).

2.2 a) Sostanze e miscele usate dal fabbricante di mobili


Nessun adesivo, vernice, pittura, fondo, mordente, biocida (ad esempio, preservante per il legno), ritardante di fiamma, riempitivo, cera, olio, giunto, sigillante, colorante, resina o olio lubrificante direttamente usato dal fabbricante di mobili è classificato fra i pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

2.2 b) Sostanze e miscele usate dai fornitori di determinati parti/materiali componenti

Questo criterio non si applica alle singole parti/singoli materiali componenti provenienti dal fornitore che: i) pesino meno di 25 g e che ii) non siano a contatto diretto con gli utilizzatori durante l'uso normale.

⁽¹⁾ Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

⁽²⁾ ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.



Nessuna delle sostanze o miscele usate dai fornitori che rientrino nell'ambito d'applicazione definito in appresso è classificata nei pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

- Legno massiccio e pannelli di legno: adesivi, vernici, pitture, mordenti, biocida (ad esempio, preservante del legno), fondi, ritardanti di fiamma, riempitivi, cere, oli, giunti, sigillanti e resine usati.
- Plastiche: pigmenti, plastificanti, biocidi e ritardanti di fiamma usati come additivi.
- Metalli: pitture, fondi o vernici applicati alla superficie metallica.
- Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti da tappezzeria: coloranti, vernici, sbiancanti ottici, stabilizzanti, composti ausiliari, ritardanti di fiamma, plastificanti, biocidi o idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia usati.
- Materiali di imbottitura da tappezzeria: biocidi, ritardanti di fiamma o plastificanti applicati al materiale.


Tabella 2

Deroghe alle restrizioni dei pericoli di cui alla tabella 1 e condizioni applicabili


Tipo di sostanza/ miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
a) Biocidi (quali i preservanti del legno)	Trattamento di parti componenti di mobili e/o di materiali di tappezzeria usati nel prodotto finito	Tutti i pericoli di gruppo 2 e 3 elencati alla tabella 1 eccetto i pericoli CMR	<p>Solo se il principio attivo contenuto nel biocida è approvato o in corso di valutazione in attesa di una decisione di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 o incluso nell'allegato I di detto regolamento e nelle seguenti circostanze, come opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i preservanti in scatola presenti nelle formule di rivestimento applicate alle parti/ai materiali componenti dei mobili da interno o da esterno; ii. per i preservanti di pellicola secca presenti nei rivestimenti applicati ai soli mobili da esterno, iii. per il trattamento preservante del legno destinato all'uso su mobili da esterno ma unicamente se il legno originale non risponde ai criteri relativi alla classe di durata 1 o 2, conformemente alla norma EN 350; iv. per i materiali tessili o i tessuti rivestiti usati nei mobili da esterno. <p>Verifica: il richiedente dichiara quale dei principi attivi eventualmente contenuti nel biocida sono stati usati nella fabbricazione delle diverse parti/dei diversi materiali componenti, allegando prove corroborate da dichiarazioni dei fornitori, schede dati di sicurezza, numeri CAS e risultati di prove effettuate secondo la norma EN 350, come opportuno.</p>



Tipo di sostanza/ miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
b) Ritardanti di fiamma	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili nonché nei materiali di imbottitura	H317, H373, H411, H412, H413	Il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.
c) Ritardanti di fiamma/triossido di antimonio (ATO)		H351	L'uso di ATO è consentito solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i. il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico. ii. È usato come catalizzatore per i materiali tessili o i tessuti rivestiti. iii. Le emissioni in aria nel luogo di lavoro ove il ritardante di fiamma è applicato al prodotto tessile rispettano un valore limite di esposizione professionale di otto ore pari a 0,50 mg/m³.
d) Nichel	Parti componenti metalliche	H317, H351, H372	AmMESSO solo se usato nelle parti componenti in acciaio inossidabile o nichelate e se il tasso di rilascio di nichel è inferiore a 0,5 µg/cm ² /settimana secondo la norma EN 1811.
e) Composti di cromo		H317, H411	Le deroghe si applicano solo ai composti di cromo trivalente usato nelle operazioni di galvanoplastica (per esempio cloruro di cromo trivalente).
f) Composti di zinco		H300, H310, H330, H400, H410	Le deroghe si applicano solo ai composti di zinco usati nella galvanoplastica o nelle operazioni di galvanizzazione a caldo (per esempio ossido di zinco, cloruro di zinco e cianuro di zinco).
g) Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili	H301, H311, H317, H331	Quando nelle tintorie e nelle stamperie si usano formulazioni coloranti senza polveri o il dosaggio e l'erogazione automatici dei coloranti per ridurre al minimo l'esposizione del personale.



Tipo di sostanza/ miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
		H411, H412, H413	<p>I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Uso di coloranti ad alta affinità; ii. Realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %; iii. Uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica; iv. Adozione di procedure operative standard per il processo di tintura; v. Ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue (*). <p>Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.</p>
h) Sbiancanti ottici	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili	H411, H412, H413	<p>Gli sbiancanti ottici possono essere applicati solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. nella stampa bianca; ii. come additivi durante la produzione di acrilico, poliammide o poliestere con un contenuto riciclato.
i) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia	Uso in qualsiasi trattamento della superficie di parti/materiali componenti di mobili	H413	<p>Il repellente e i prodotti della sua degradazione</p> <ul style="list-style-type: none"> i. sono classificati come facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili oppure ii. hanno un basso potenziale di bioaccumulazione (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua $\log K_{ow} \leq 3,2$ o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100) nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici.
j) Stabilizzanti e vernici	Uso nella produzione di tessuti rivestiti	H411, H412, H413	<p>Al fine di minimizzare l'esposizione degli addetti è necessario avvalersi del dosaggio automatico e/o di dispositivi di protezione individuale. Almeno il 95 % di questi additivi deve presentare una degradazione almeno pari all'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni, secondo i metodi di prova OCSE 303 A/B e/o ISO 11733.</p>
k) Ausiliari (compresi vettori, agenti livellanti e agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti e leganti)	Uso nel trattamento dei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili (materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti)	H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070	<p>Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.</p> <p>Le sostanze classificate H311 o H331 non possono essere presenti sul materiale in concentrazioni superiori all'1,0 % p/p.</p>



Tipo di sostanza/ miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
l) Pitture, vernici, resine e adesivi	Qualsiasi parte/materiale componente di mobili	H304, H317, H412, H413, H371, H373	Si allegano una scheda dati di sicurezza (SDS) della miscela chimica in cui sono chiaramente illustrati i dispositivi di protezione individuale e le procedure adeguate per stoccare, maneggiare, usare e smaltire tali miscele durante l'uso nonché una dichiarazione di conformità con tali misure.
		H350	Applicabile unicamente alle resine a base di formaldeide in cui il contenuto libero di formaldeide della formula della resina (resine, adesivi e indurenti) non supera 0,2 % (p/p) determinato secondo la norma ISO 11402 o metodologia equivalente.
m) Oli lubrificanti	Nelle parti componenti progettate per essere mosse frequentemente durante l'uso normale.	Tutti i pericoli di gruppo 2, eccetto i pericoli CMR e di gruppo 3 elencati alla tabella 1	L'uso dei lubrificanti è ammesso solo se è possibile dimostrare che sono facilmente o intrinsecamente biodegradabili nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici, mediante le pertinenti prove OCSE o ISO.

(*) Lo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue si considera avvenuta nel momento in cui gli effluenti della tintoria soddisfano i seguenti coefficienti di spettro: (i) 7 m^{-1} a 436nm, 5 m^{-1} a 525nm e 3 m^{-1} a 620nm.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai criteri 2.2 a) e 2.2 b), corroborata se del caso da dichiarazioni dei fornitori. Le dichiarazioni sono corroborate dagli elenchi di miscele o sostanze pertinenti usate, congiuntamente alle informazioni relative alla loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

- i) il numero CAS, CE o di elenco (se disponibile per le miscele);
- ii) la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela;
- iii) classi di pericolo CLP armonizzate per le sostanze;
- iv) voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH ⁽¹⁾ (se non è disponibile una classificazione armonizzata).
- v) Classificazione delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento CLP.


Nel considerare le voci autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH si dà priorità a quelle iscritte in base alle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH e se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si allegano i dati tossicologici che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 affinché siano sufficientemente dimostrate le autoclassificazioni secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché gli orientamenti dell'ECHA. In caso di voci registrate nella banca dati come «carenti di dati» o «inconcludenti», le autoclassificazioni sono verificate con accettazione delle seguenti fonti d'informazione:

- i) studi tossicologici e valutazioni di rischio a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA ⁽²⁾, organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;

⁽¹⁾ ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH: <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

⁽²⁾ ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, <http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>



- ii) una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- iii) un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati da risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;
- iv) un attestato, se del caso basato su un parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele elencate alla tabella 2 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2. b); è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

Critério 3 — Legno, sughero, bambù e vimini

Il termine «legno» si applica non solo al legno massiccio ma anche ai truciolari di legno e alle fibre di legno. Qualora i criteri si riferiscano solo ai pannelli a base di legno, il titolo di tali criteri ne reca menzione.

Non è ammesso l'uso di pellicole di plastica prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

3.1. Legno, sughero, bambù e vimini sostenibili

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno o di pannelli a base di legno supera il 5 % p/p del peso del prodotto finito (imballaggio escluso).

Tutto il legno, il sughero, il bambù e il vimini hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.


Tutto il legno, il sughero, il bambù e il vimini vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi della catena di controllo e di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero, del bambù e del vimini, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da uno o più certificati della catena di custodia validi rilasciati da un organismo indipendente che dimostrino che almeno il 70 % di tutti i materiali di legno, sughero, bambù o vimini utilizzato nel prodotto o nella linea di produzione proviene da foreste o zone gestite secondo i principi di gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalente come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, si allegano ulteriori prove a sostegno.



Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

3.2. Sostanze soggette a restrizioni

Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, si applicano specificamente le seguenti condizioni a qualsiasi parte componente di mobili fatta di legno, sughero, bambù o vimini o specificamente solo ai pannelli a base di legno, se questi ultimi sono menzionati nel titolo del criterio

3.2 a) Contaminanti nel legno riciclato usato nei pannelli a base di legno

Le fibre di legno o i trucioli di legno riciclati usati nella fabbricazione di pannelli a base di legno sono sottoposti a prova secondo la norma della European Panel Federation (EPF) per le condizioni di consegna del legno riciclato ⁽¹⁾ e rispettano i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 3.

Tabella 3

Limiti relativi ai contaminanti nel legno riciclato

Contaminante	Valori limite (mg/kg di legno riciclato)	Contaminante	Valori limite (mg/kg di legno riciclato)
Arsenico (As)	25	Mercurio (Hg)	25
Cadmio (Cd)	50	Fluoro (F)	100
Cromo (Cr)	25	Cloro (Cl)	1 000
Rame (Cu)	40	Pentaclorofenolo (PCP)	5
Piombo (Pb)	90	Creosoto (Benzo(a)pirene)	0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta:


- i) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che nel pannello non sono state usate fibre di legno riciclate, o
- ii) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo la norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3;
- iii) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo altre norme equivalenti alla norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), aventi limiti uguali o più rigorosi, corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3.

3.2 b) Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno o sui materiali a base di legno non contengono sostanze a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

⁽¹⁾ «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. Consultabile in linea all'indirizzo: <http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf>.



3.2 c) Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo criterio non si applica alle superfici di legno non trattate o alle superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio.

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno rivestito o di pannelli a base di legno (escluse le superfici di legno non trattate o le superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio) supera il 5 % p/p nel prodotto finito (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo criterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire il legno o i pannelli a base di legno impiegati nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:


- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m² di superficie rivestita, o
- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m² della superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa tutti i criteri di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m²

Norma di prova	Condizione	Risultato richiesto
EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi	Contatto con l'acqua	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con grassi	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con alcool	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
	Contatto con caffè	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido	Contatto con fonte di calore a 70 ° C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco	Contatto con fonte di calore a 70 ° C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al graffio	Contatto con punta diamante	Metodo A: nessun graffio ≥ 0,30 mm con l'applicazione di un carico di 5N, o Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.



In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché un calcolo della percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

- i) allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m², secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure
- ii) allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m², secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 4.

3.3. Emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno

Questo criterio si applica solo se il contenuto di pannelli a base di legno nel mobile finito (imballaggio escluso) supera il 5 % p/p.

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati) e fabbricati con resine a base di formaldeide sono:


- inferiori del 50 % al valore soglia in base al quale sono classificate come E1;
- inferiori del 65 % al valore soglia E1, nel caso dei pannelli di fibre di legno a media densità (MDF);
- inferiori ai limiti stabiliti nelle norme CARB Phase II o nelle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio, dichiarando di non aver applicato ai pannelli ulteriori modifiche o trattamenti suscettibili di comprometterne la conformità con i limiti di emissioni di formaldeide dei pannelli alla consegna. La valutazione e la verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide variano a seconda del sistema di certificazione da cui dipendono. La documentazione di verifica richiesta per ciascun sistema è precisata alla tabella 5.

Tabella 5

Valutazione e verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide

Sistema di certificazione	Documentazione di verifica
E1 (quale definita all'allegato B della norma EN 13986)	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, in cui si attesta che il pannello è conforme al 50 % dei limiti di emissione E1 o, nel caso dei pannelli MDF, al 65 % dei limiti di emissione E1, corroborata da relazioni di prova secondo le norme EN 717-2, EN 120, EN 717-1 o metodi equivalenti.
CARB — California Air Resources Board: limiti Phase II	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, corroborata dai risultati di prova secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, che dimostrano la conformità dei pannelli ai limiti di emissione di formaldeide Phase II definiti nel California Composite Wood Products Regulation 93120 (*). Il pannello a base di legno può essere etichettato secondo la sezione 93120.3 e) e contenere informazioni quali il nome del fabbricante, il numero di lotto o di partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (questa parte non è obbligatoria se i prodotti sono commercializzati al di fuori della California o se sono fabbricati senza l'aggiunta di formaldeide o di talune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni)



Sistema di certificazione	Documentazione di verifica
Limiti F-3 star o 4 star	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli relativa alla conformità ai limiti delle emissioni secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibra) o JIS A 5908 (per i pannelli di particelle e il compensato), corroborata dai dati di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

(¹) Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations.

Criterion 4 — Plastiche

Non è ammesso l'uso di plastiche prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

4.1. Marcatura delle parti componenti di plastica

Le parti di plastica aventi una massa superiore a 100 g sono marchiate secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1 % p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma EN ISO 1043, parti 2-4.

In casi eccezionali è ammessa la non marcatura delle parti di plastica aventi peso superiore a 100 g se:

- la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica;
- se la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione;
- se le parti non possono essere marchiate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio.

Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, si precisano ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) nelle informazioni destinate al consumatore, come indicato al criterio 10.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, in cui sono elencate tutte le parti componenti di plastica aventi un peso superiore a 100 g nel mobile e in cui si dichiara se siano state marchiate o no secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4).

La marcatura di qualsiasi parte componente di plastica è chiaramente visibile all'esame visivo della stessa. La marcatura non deve essere necessariamente visibile in modo chiaro nel mobile assemblato finito.

Se vi sono parti di plastica aventi peso superiore a 100 g non marchiate, il richiedente presenta una giustificazione in merito e segnala ove sono state indicate le pertinenti informazioni nelle informazioni al consumatore.


In caso di dubbio relativamente al tipo di plastica per le parti componenti di plastica aventi peso superiore a 100 g e se i fornitori non comunicano le informazioni necessarie, si allegano i dati ottenuti mediante prova di laboratorio effettuata con spettroscopia a infrarossi o Raman o qualsiasi altra tecnica analitica idonea a identificare il tipo di polimero plastico nonché la quantità di riempitivi o di altri additivi, a sostegno della marcatura secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043.

4.2. Sostanze soggette a restrizioni

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose stabiliti al criterio 2, si applicano alle parti componenti di plastica le condizioni elencate in appresso.

4.2 a) Metalli pesanti negli additivi della plastica

Le parti componenti di plastica e qualsiasi strato superficiale non possono essere fabbricati con l'uso di additivi contenenti composti di cadmio (Cd), cromo esavalente (CrVI), piombo (Pb), mercurio (Hg) o stagno (Sn).



Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.

Solo nel caso sia stata usata plastica vergine è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica vergine attestante che non sono stati usati cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se la plastica vergine è stata combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti note e/o con polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS), polietilene (PE) o polipropilene (PP) post-consumo provenienti da sistemi di raccolta urbana, è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica riciclata attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente composti contenenti cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se non si allegano dichiarazioni adeguate del fornitore o se la plastica vergine è combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti miste o sconosciute, una prova rappresentativa delle parti componenti di plastica dimostra la conformità alle condizioni di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Valutazione e verifica delle impurità di metalli pesanti nelle plastiche

Metallo	Metodo	Limite(mg/kg)	
		Vergine	Riciclata
Cd	Fluorescenza a raggi X (XRF) o digestione acida seguita da spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente o spettrofotometria di assorbimento atomico o altri metodi equivalenti per misurare il contenuto totale di metalli.	100	1 000
Pb		100	1 000
Sn		100	1 000
Hg		100	1 000
CrVI	EN 71-3	0,020	0,20

4.3. Contenuto di plastica riciclata

Questo criterio si applica solo se il contenuto totale di materiale plastico nel mobile supera il 20 % del peso totale del prodotto (imballaggio escluso).

Il contenuto medio riciclato di parti di plastica (imballaggio escluso) è almeno pari al 30 % p/p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di plastica attestante il contenuto medio riciclato nel mobile finito. Se le parti componenti di plastica provengono da fonti o da fornitori diversi, il contenuto riciclato medio è calcolato per ciascuna fonte di plastica e si dichiara il contenuto riciclato medio di plastica complessivo nel mobile finito.

La dichiarazione di contenuto riciclato proveniente dal o dai produttori di plastica è corroborata dalla documentazione per la tracciabilità delle plastiche riciclate. Un'opzione consiste nel fornire informazioni di consegna per partita secondo il quadro di riferimento stabilito alla tabella 1 della norma EN 15343.

Criterio 5 — Metalli

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose indicate al criterio 2, si applicano alle parti componenti di metallo del mobile le condizioni elencate in appresso.

5.1. Restrizioni relative alla galvanoplastica

Il cromo esavalente o il cadmio non sono ammessi nelle operazioni di galvanoplastica di qualsiasi parte componente metallica usata nel mobile finito.



Il nichel è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica solo se il tasso di rilascio del nichel dalla parte componente è inferiore a 0,5 µg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche attestante che non sono stati applicati trattamenti di galvanoplastica a base di cromo esavalente o cadmio ad alcuna parte componente di metallo.

Se nelle operazioni di galvanoplastica è stato usato nichel, il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche, corroborata da una relazione di prove secondo la norma EN 1811, i cui risultati mostrano tassi di rilascio di nichel inferiori a 0,5 µg/cm²/settimana.

5.2. Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi e le vernici usati sulle parti componenti di metallo non contengono additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi o delle vernici usati.

5.3. Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo sottocriterio si applica solo se il contenuto di parti componenti di metallo rivestito supera il 5 % p/p del peso del mobile finale (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo sottocriterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire qualsiasi parte componente di metallo usate nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m² di superficie rivestita, o
- il quantitativo totale di VOC nel volume della pittura, del fondo o della vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m² di superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa i requisiti di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m²

Norma di prova	Condizione	Risultato richiesto
EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi	Contatto con l'acqua	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con grassi	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con alcool	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
	Contatto con caffè	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora



Norma di prova	Condizione	Risultato richiesto
EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido	Contatto con fonte di calore a 70 °C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco	Contatto con fonte di calore a 70 °C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al grafio	Contatto con punta diamante	Metodo A: nessun graffio $\geq 0,30$ mm con l'applicazione di un carico di 5N, o Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché la percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

- allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m², secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure
- allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m², secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 7.

Criterio 6 — Materiali di rivestimento da tappezzeria

Non è ammesso l'uso di materiali di rivestimento da tappezzeria prodotti con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

6.1. Requisiti di qualità fisici

Il cuoio usato come materiale di rivestimento da tappezzeria risponde ai requisiti fisici di qualità presentati nell'appendice II.

I materiali tessili usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 8.

I tessuti rivestiti usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 9.




Tabella 8

Requisiti fisici relativi ai materiali tessili di rivestimento di tappezzeria

Fattore testato	Metodo	Rivestimenti amovibili e lavabili	Rivestimenti non amovibili e lavabili
Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura	Lavaggio domestico: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto con asciugatura alla fine di ogni ciclo di lavaggio) Lavaggio commerciale: ISO 15797 + EN ISO 5077 (almeno a 75 °C)	tessuti da tappezzeria per mobili: $\pm 2,0\%$ tessuto da fodere per mobili: $\pm 3,0\%$ tessuto non tessuto da fodere per mobili: $\pm 5,0\%$ tessuti non tessuti da tappezzeria per mobili: $\pm 6,0\%$	n.p.
Resistenza del colore al lavaggio	Lavaggio domestico: ISO 105-C06 Lavaggio commerciale: ISO 15797 + ISO 105-C06 (almeno a 75 °C)	\geq livello 3-4 per la variazione del colore \geq livello 3-4 per la diffusione del colore	n.p.
Resistenza del colore allo sfregamento a umido (*)	ISO 105 X12	\geq livello 2-3	\geq livello 2-3
Resistenza del colore allo sfregamento a secco (*)	ISO 105 X12	\geq livello 4	\geq livello 4
Resistenza del colore alla luce	ISO 105 B02	\geq livello 5 (**)	\geq livello 5 (**)
Resistenza del tessuto alla formazione di palline e all'abrasione	Prodotti a maglia e non tessuti: ISO 12945-1 Tessuti: ISO 12945-2	ISO 12945-1 risultato > 3 ISO 12945-2 risultato > 3	ISO 12945-1 risultato > 3 ISO 12945-2 risultato > 3

(*) Non applicabile ai prodotti bianchi o ai prodotti non tinti né stampati.

(**) Si ammette tuttavia un livello 4 se i tessuti di rivestimento da tappezzeria sono sia di colore chiaro (profondità standard $< 1/12$), sia composti da oltre il 20 % di lana o di altre fibre cheratiniche o da oltre il 20 % di lino o di altre fibre liberiane.

Tabella 9

Requisiti fisici relativi ai tessuti rivestiti da rivestimento per tappezzeria dei mobili

Proprietà	Metodo	Requisito
Resistenza a rottura	ISO 1421	CH ≥ 35 daN e TR ≥ 20 daN
Forza di lacerazione dei tessuti rivestiti mediante il metodo dello strappo a pantalone	ISO 13937/2	CH $\geq 2,5$ daN e TR ≥ 2 daN



Proprietà	Metodo	Requisito
Resistenza del colore alle intemperie artificiali — Prova con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02	Uso interno ≥ 6 ; Uso esterno ≥ 7
Tessili — resistenza all'abrasione mediante il metodo Martindale	ISO 5470/2	$\geq 75\ 000$
Adesione del rivestimento	EN 2411	CH $\geq 1,5$ daN e TR $\geq 1,5$ daN

Ove: daN = deca Newton, CH = trama e TR = ordito

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di tessuti rivestiti, come opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la conformità dei materiali di rivestimento da tappezzeria ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato nell'appendice II, rispettivamente nella tabella 8 o nella tabella 9.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.2. Requisiti in materia di prove chimiche

Questo criterio si applica ai materiali di rivestimento da tappezzeria nella forma finale trattata in cui sono usati nel mobile. Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, nel caso specifico dei materiali di rivestimento da tappezzeria si applicano le seguenti restrizioni elencate alla tabella 10:


Tabella 10

Requisiti in materia di prove chimiche per il cuoio, i materiali tessili e i tessuti rivestiti da rivestimento

Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)		Metodo di prova
Arlammine soggette a restrizioni per scissione dei coloranti azoici (*)	Cuoio	≤ 30 per ciascuna ammina (*)		EN ISO 17234-1
	Materiali tessili e tessuti rivestiti			EN ISO 14362-1 ed EN ISO 14362-3
Cromo esavalente	Cuoio	< 3 (**)		EN ISO 17075
Formaldeide libera	Cuoio	≤ 20 (per i mobili da bambini) (***) o ≤ 75 per altro mobilio		EN ISO 17226-1
	Materiali tessili e tessuti rivestiti			EN ISO 14184-1
Metalli pesanti estraibili	Cuoio	Arsenico $\leq 1,0$	Antimonio $\leq 30,0$	EN ISO 17072-1
		Cromo $\leq 200,0$	Cadmio $\leq 0,1$	
		Cobalto $\leq 4,0$	Rame $\leq 50,0$	
		Piombo $\leq 1,0$	Mercurio $\leq 0,02$	
		Nichel $\leq 1,0$		



Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)		Metodo di prova
	Materiali tessili e tessuti rivestiti	Arsenico $\leq 1,0$	Antimonio $\leq 30,0$ (****)	EN ISO 105 E04
		Cromo $\leq 2,0$	Cadmio $\leq 0,1$	
		Cobalto $\leq 4,0$	Rame $\leq 50,0$	
		Piombo $\leq 1,0$	Mercurio $\leq 0,02$	
		Nichel $\leq 1,0$		
Clorofenoli	Cuoio	Pentaclorofenolo $\leq 0,1$ mg/kg Tetraclorofenolo $\leq 0,1$ mg/kg		EN ISO 17070
Alchilfenoli	Cuoio, materiali tessili e tessuti rivestiti	<p>Nonilfenolo, isomeri misti (N. CAS 25154-52-3); 4-Nonilfenolo (N. CAS 104-40-5); 4-Nonilfenolo, ramificato (N. CAS 84852-15-3) Ottilfenolo (N. CAS 27193-28-8) 4-Ottilfenolo (N. CAS 1806-26-4); 4-tert-Ottilfenolo (N. CAS 140-66-9); Alchilfenololetossilati (APEO) e loro derivati: Ottilfenolo poliossietilato (N. CAS 9002-93-1) Nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 9016-45-9) P-nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 26027-38-3)</p> <p>Valore limite per la somma delle sostanze: ≤ 25 mg/kg — materiali tessili o tessuti rivestiti ≤ 100 mg/kg — cuoio</p>		<p>Per il cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto) Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenololetossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS</p>
Idrocarburi policiclici aromatici	Materiali tessili, tessuti rivestiti o cuoio	<p>IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006: Crisene (N. CAS 218-01-9) Benzo[a]antracene (N. CAS 56-55-3) Benzo[k]fluorantene (N. CAS 207-08-9) Benzo[a]pirene (N. CAS 50-32-8) Dibenzo[a,h]antracene (N. CAS 53-70-3) Benzo[j]fluorantene (N. CAS 205-82-3) Benzo[b]fluorantene (N. CAS 205-99-2) Benzo[e]pirene (N. CAS 192-97-2)</p>		AfPS GS 2014:01 PAK



Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)	Metodo di prova
		<p>Limiti individuali per gli 8 IPA suelencati: $\leq 1 \text{ mg/kg}$</p> <p>Ulteriori IPA soggetti a restrizioni: Naftalene (N. CAS 91-20-3) Acenaftilene (N. CAS 208-96-8) Acenaftene (N. CAS 83-32-9) Fluorene (N. CAS 86-73-7) Fenantrene (N. CAS 85-1-8) Antracene (N. CAS 120-12-7) Fluorantene (N. CAS 206-44-0) Pirene (N. CAS 129-00-0) Indeno[1,2,3-c,d]pirene (N. CAS 193-39-5) Benzo[g,h,i]perilene (N. CAS 191-24-2)</p> <p>Limite per la somma dei 18 IPA suelencati: $\leq 10 \text{ mg/kg}$</p>	
N,N-Dimetilacetammide (N. CAS 127-19-5)	Elastan o materiali tessili a base di acrilico	Risultato $\leq 0,005 \text{ \% p/p}$ ($\leq 50 \text{ mg/kg}$)	Estrazione con solvente seguita da GCMS o LCMS
Cloralcani	Cuoio	C10-C13 (SCCP) cloralcani non rilevabili C14-C17 (MCCP) cloralcani $\leq 1\ 000 \text{ mg/kg}$	EN ISO 18219

(*) Un totale di 22 arilammine elencate alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 oltre a due altri composti (cfr. appendice III, tabella 1, per un elenco completo delle arilammine da sottoporre a prova). Il limite di rilevamento per la norma EN ISO 17234-1 è di 30 mg/kg.

(**) Per la norma EN ISO 17075 si ipotizza un limite di rilevamento generico di 3 mg/kg.

(***) Mobili progettati appositamente per bambini di età inferiore a tre anni.

(****) Se i materiali tessili sottoposti a prova sono stati trattati con ATO come catalizzatore, a norma delle condizioni di deroga relative all'uso di ATO alla voce c) della tabella 2, essi sono allora esonerati dalla conformità al limite di lisciviazione per l'antimonio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante che il cuoio, i materiali tessili o i tessuti rivestiti da tappezzeria rispettano i limiti specificati nella tabella 10, corroborata da relazioni di prova.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.3. Restrizioni durante i processi di produzione

Se i materiali di rivestimento da tappezzeria rappresentano oltre l'1,0 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso), il fornitore dei materiali rispetta le restrizioni specificate alla tabella 11 relativamente all'uso di sostanze pericolose durante la produzione.



Tabella 11

Sostanze soggette a restrizioni usate nelle fasi di produzione del cuoio, dei materiali tessili e dei tessuti rivestiti**1 — Sostanze pericolose usate durante le diverse fasi di produzione****a) Detergenti, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti**

<p>Applicabilità: fasi dei processi di tintura e finissaggio nella produzione di materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti</p>	<p>Tutti i detergenti anionici e cationici e i tensioattivi a termine devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza nonché dai risultati delle prove effettuate secondo le norme EN ISO 11734, ECETOC n. 28 o OCSE 311.</p> <p>L'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.</p> <p>http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf</p> <hr/> <p>Nei processi di produzione non è ammesso l'uso di sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza $\geq C6$ e di acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza $\geq C8$.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali sostanze per ciascuna fase della produzione.</p>
---	---

b) Ausiliari (usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi)

<p>Applicabilità: operazioni di tintura e finissaggio nella produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti</p>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti:</p> <p>cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC) cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC) acido etilen-diamminotetracetico (EDTA) acido dietilentriaminopentacetico (DTPA) 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo acido nitrilotriacetico (NTA)</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali composti in alcuna operazione di tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.</p>
--	---

c) Solventi

<p>Applicabilità: lavorazione del cuoio, del materiale tessile o dei tessuti rivestiti</p>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule di lavorazione del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti:</p> <p>2-Metossietanolo N,N-dimetilformammide 1-Metil-2-pirrolidone bis(2-metossietil) etere 4,4'-diamminodifenilmetano 1,2,3-tricloropropano 1,2-Dicloroetano (etilene dicloruro) 2-Etossietanolo</p>
--	--



	<p>benzene-1,4-diammina diidrocloreuro bis(2-metossietil) etere formammide N-metil-2-pirrolidone tricloroetilene</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali solventi in alcuna fase della produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti.</p>
--	--

2 — Coloranti usati nei processi di tintura e stampa

i. Vettori usati nel processo di tintura Applicabilità: processi di tintura e stampa	<p>Qualora si faccia uso di coloranti in dispersione, non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni dei produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di vettori alogenati in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>
ii. Coloranti con mordenti al cromo Applicabilità: processi di tintura e stampa	<p>Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di coloranti con mordenti al cromo in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>
iii. Pigmenti Applicabilità: processi di tintura e stampa	<p>Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico e antimonio.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di pigmenti a base dei predetti metalli pesanti nei processi di tintura o stampa del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>

3 — Processi di finissaggio

Composti fluorati Applicabilità: materiali di rivestimento da tappezzeria con funzione integrata di idrorepellenza o antimacchia	<p>I composti fluorati non sono impregnati, in fase di finissaggio, nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili al fine di conferire funzioni di idrorepellenza, oleorepellenza e antimacchia. Questa restrizione riguarda anche le sostanze perfluorate e polifluorate. Sono ammessi i trattamenti non fluorati a base di sostanze facilmente o intrinsecamente biodegradabili o a basso potenziale di bioaccumulazione nell'ambiente acquatico.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del relativo fornitore di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di sostanze fluorurate, perfluorate o polifluorate nelle operazioni di finissaggio del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.</p> <p>In assenza di un'opportuna dichiarazione, l'organismo competente può esigere ulteriori prove sui materiali di rivestimento secondo i metodi definiti dalle norme CEN/TS 15968.</p> <p>Per i trattamenti non fluorati, le proprietà di facile o intrinseca biodegradabilità possono essere dimostrate mediante prove effettuate secondo i seguenti metodi: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.</p>
--	---




	<p>Il basso potenziale di bioaccumulazione è dimostrato mediante prove che dimostrino un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100.</p> <p>Nel caso dei trattamenti non fluorati l'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.</p> <p>http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf</p>
--	--

4 — Qualità dell'effluente di concia e consumo idrico specifico

<p>Applicabilità: processo di produzione del cuoio</p>	<p>i) Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200 mg/l.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.</p>										
	<p>ii) La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può essere superiore a 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione ⁽¹⁾.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova effettuata secondo il metodo di prova ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo e attestante la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 11 e alla BAT 10 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.</p>										
	<p>iii) Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati in appresso:</p>										
	<table border="1"> <tr> <td>Pelli di grandi dimensioni</td> <td>28 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di piccole dimensioni</td> <td>45 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Concia vegetale</td> <td>35 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di maiale</td> <td>80 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di pecora</td> <td>180 l/pelle</td> </tr> </table>	Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t	Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t	Concia vegetale	35 m ³ /t	Pelli di maiale	80 m ³ /t	Pelli di pecora	180 l/pelle
	Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t									
	Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t									
	Concia vegetale	35 m ³ /t									
Pelli di maiale	80 m ³ /t										
Pelli di pecora	180 l/pelle										
<p><i>Valutazione e verifica:</i> il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del fornitore o dell'impresa produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.</p> <p>Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m³) per il quantitativo di cuoio semilavorato prodotto in tonnellate o il numero di pelli per le pelli di pecora, come opportuno, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.</p>											

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (notificata con il numero C(2013) 618) (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).



Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie tutte le dichiarazioni pertinenti, le schede dati di sicurezza e le relazioni di prova stilate dai produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti o dai loro fornitori, atte a dimostrare la conformità ai requisiti di non uso delle sostanze pericolose elencate alla tabella 11.

I materiali di rivestimento da tappezzeria fatti di materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio di non uso, durante il processo produttivo, delle sostanze pericolose elencate; è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.4. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

Il cotone contenente almeno il 70 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 6.4.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclati hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 6.4 a) o di cotone IPM (Integrated Pest Management) (cfr. criterio 6.4 b).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.4.

Valutazione e verifica: Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato dell'Ecolabel UE, a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Se del caso, il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di custodia per mezzo di documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori di materie prime.

6.4 a) Produzione biologica normale

Almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclate usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁽¹⁾, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche e da colture in conversione.

Laddove il cotone biologico è mescolato con il cotone normale o IPM, esso deve provenire da varietà non modificate geneticamente.


Le dichiarazioni relative al contenuto biologico sono ammesse solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativamente al contenuto biologico, corroborata da prove certificate da un organismo indipendente come prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto minimo di cotone biologico sulla base del volume annuo di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti, per ogni linea di prodotto. Si allegano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone normale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).



6.4 b) Produzione di cotone secondo i principi IPM (Integrated Pest Management) e restrizioni sui pesticidi

Almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Il cotone IPM destinato a essere usato nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 6.4 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso del cotone non riciclato contenuto nel prodotto è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM e ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è comunicata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore di materiale, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze elencate al criterio 6.4 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

Criterio 7 — Materiali di imbottitura da tappezzeria

7.1. Schiuma di lattice

7.1 a) Sostanze con restrizioni d'uso

Nella schiuma di lattice le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 12.

Tabella 12

Sostanze soggette a restrizioni nelle schiume di lattice usate nei materiali di imbottitura da tappezzeria per mobili.

Gruppo di sostanze	Sostanza	Valore limite (ppm)	Condizioni di valutazione e verifica
Clorofenoli	Fenoli mono- e diclorurati (sali ed esteri)	1	A
	Altri clorofenoli	0,1	A
Metalli pesanti	As (Arsenico)	0,5	B
	Cd (Cadmio)	0,1	B
	Co (Cobalto)	0,5	B
	Cr (Cromo), totale	1	B
	Cu (Rame)	2	B
	Hg (Mercurio)	0,02	B
	Ni (Nichel)	1	B
	Pb (Piombo)	0,5	B
	Sb (Antimonio)	0,5	B



Gruppo di sostanze	Sostanza	Valore limite (ppm)	Condizioni di valutazione e verifica
Pesticidi (prova solo sulle schiume composte da almeno il 20 % in peso di lattice naturale).	Aldrina	0,04	C
	o,p-DDE	0,04	C
	p,p-DDE	0,04	C
	o,p-DDD	0,04	C
	p,p-DDD	0,04	C
	o,p-DDT	0,04	C
	p,p-DDT	0,04	C
	Diazinone	0,04	C
	Diclorfention	0,04	C
	Diclorvos	0,04	C
	Dieldrina	0,04	C
	Endrina	0,04	C
	Eptacloro	0,04	C
	Eptaclorepossido	0,04	C
	Esaclorobenzene	0,04	C
	Esaclorocicloesano	0,04	C
	α -Esaclorocicloesano	0,04	C
	β -Esaclorocicloesano	0,04	C
	γ -Esaclorocicloesano (lindano)	0,04	C
	δ -Esaclorocicloesano	0,04	C
Malation	0,04	C	
Metossicloro	0,04	C	
Mirex	0,04	C	
Paration-etile	0,04	C	
Paration-metile	0,04	C	
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni	Butadiene	1	D

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 a) e, se del caso, le relazioni di prova secondo i metodi in appresso.

- A. Per i clorofenoli il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro di massa e rivelatore a cattura di elettroni (ECD)



- B. Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 µm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.
- C. Per i pesticidi il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale di almeno il 20 %.
- D. Per il butadiene il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue il campionamento dello spazio di testa, previa estrazione e pesata della schiuma di lattice. Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

7.1 b) Emissioni di VOC su 24 ore

Dopo 24 ore le concentrazioni nella camera di prova dei VOC elencati in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 13.

Tabella 13

Limiti di emissione di VOC per le schiume di lattice

Sostanza	Valore limite (mg/m ³)
1,1,1 — Tricloroetano	0,2
4-Fenilcicloesene	0,02
Disolfuro di carbonio	0,02
Formaldeide	0,005
Nitrosammine (*)	0,0005
Stirene	0,01
Tetracloroetilene	0,15
Toluene	0,1
Tricloretilene	0,05
Vinilcloruro	0,0001
Vinilcicloesene	0,002
Idrocarburi aromatici (totale)	0,3
VOC (totale)	0,5

(*) N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 b), se del caso corroborata da una relazione di prova che presenta i risultati dell'analisi di prova in camera secondo la norma ISO 16000-9.



Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area ($q = n/l$) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24 ± 1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili è conforme alla norma ISO 16000-6.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

L'analisi delle nitrosammine è effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente.

7.2. Schiuma poliuretanic (PUR)

7.2 a) Sostanze e miscele con restrizioni d'uso

Nella schiuma PUR le concentrazioni delle sostanze e delle miscele elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 14.


Tabella 14

Elenco delle sostanze e delle miscele con restrizioni d'uso nelle schiume PUR

Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
Biocidi		Non aggiunto intenzionalmente	A
Ritardanti di fiamma		Non aggiunti (salvo conformità con le condizioni di cui alle voci b e c della tabella 2)	A
Metalli pesanti	As (Arsenico)	0,2 ppm	B
	Cd (Cadmio)	0,1 ppm	B
	Co (Cobalto)	0,5 ppm	B
	Cr (Cromo), totale	1,0 ppm	B
	Cr VI (Cromo esavalente)	0,01 ppm	B
	Cu (Rame)	2,0 ppm	B
	Hg (Mercurio)	0,02 ppm	B
	Ni (Nichel)	1,0 ppm	B
	Pb (Piombo)	0,2 ppm	B
	Sb (Antimonio)	0,5 ppm	B
Se (selenio)	0,5 ppm	B	



Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
Plastificanti	Dibutilftalato (DBP, 84-74-2) (*)	0,01 % p/p (somma di tutti i 6 ftalati nei mobili per bambini di età inferiore a tre anni)	C
	Di-n-ottilftalato (DNOP, 117-84-0) (*)		
	Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7) (*)		
	Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7) (*)		
	Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0)		
	Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0)		
	Ftalati che figurano nell'elenco ECHA delle sostanze candidate (**)	Non aggiunto intenzionalmente	A
TDA e MDA	2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7)	5,0 ppm	D
	4,4'- Diamminodifenilmetano 4,4'-MDA, 101-77-9)	5,0 ppm	D
Sostanze organostanniche	Tributilstagno (TBT)	50 ppm	E
	Dibutilstagno (DBT)	100 ppm	E
	Monobutilstagno (MBT)	100 ppm	E
	Tetrabutilstagno (TeBT)	—	—
	Monoottilstagno (MOT)	—	—
	Diottilstagno (DOT)	—	—
	Tricicloesilstagno (TcyT)	—	—
	Trifenilstagno (TPhT)	—	—
	Somma	500 ppm	E
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni	Diossine clorate o bromurate o furani	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Esaclorocicloesano (58-89-9)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Monometildibromo-Difenilmetano (99688-47-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Nitriti	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Pentabromodifeniletero (PeBDE, 32534-81-9)	Non aggiunto intenzionalmente	A



Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
	Ottabromodifeniletere (OBDE, 32536-52-0)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Trimetilfosfato (512-56-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6)	Non aggiunto intenzionalmente	A

(*) 0,01 % p/p (somma di 4 ftalati in tutti gli altri mobili).

(**) Con riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA al momento della presentazione della domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 a). Se è necessario effettuare prove, il richiedente presenta i relativi risultati attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 14. Per quanto riguarda i metodi B, C, D ed E se è necessaria un'analisi, si prelevano 6 campioni da una profondità massima di 2 cm della superficie del materiale inviato al pertinente laboratorio.

- A. Per i biocidi, gli ftalati e le altre sostanze specifiche soggette a restrizioni il richiedente allega una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma in cui si conferma che questi non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formula della schiuma.
- B. Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 µm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.
- C. Per il quantitativo totale di plastificanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo comprovato, quale l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con un rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di singoli ioni (SIM Modus).
- D. Per TDA ed MDA il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. La siringa è svuotata per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, si conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 % e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è combinato con il primo estratto e diluito fino a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione-spettrometria di massa (HPLC-MS).



E. Per le sostanze organostanniche il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo 100 µl di soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in SIM Modus.

7.2 b) Emissioni di VOC su 72 ore

Dopo 72 ore le concentrazioni in camera di prova delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 15.

Tabella 15

Limiti di emissione di VOC su 72 ore per le schiume PUR

Sostanza (numero CAS)	Valore limite (mg/m ³)
Formaldeide (50-00-0)	0,005
Toluene (108-88-3)	0,1
Stirene (100-42-5)	0,005
Tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.	0,005
Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.	0,04
Idrocarburi aromatici	0,5
VOC (totale)	0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 b). Se del caso, la dichiarazione è corroborata dai risultati di prova attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 15. La combinazione campione/camera di prova è:

1 campione avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m³, oppure

2 campioni avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m³.

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria orario $n = 0,5$ e un carico L della camera pari a 0,4 m²/m³ (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i bordi e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11.

Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6.



I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il valore totale VOC è la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eluiti nel periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

7.2 c) Agenti schiumogeni

Non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore di schiuma.

7.3. Altri materiali di imbottitura

È ammesso l'uso di altri materiali come imbottitura nella tappezzeria per mobili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono rispettati i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui al criterio 2;
- non sono usati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;
- non sono usate piume o piumino come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;
- se il materiale di imbottitura/riempimento comprende fibra di cocco gommata con lattice, si dimostra la conformità ai criteri 7.1 a) e 7.1 b).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità attestante:


- i) la natura del materiale di imbottitura/riempimento usato e ogni altro materiale misto;
- ii) che il materiale non contiene SVHC o altre sostanze pericolose non espressamente oggetto di deroga elencate alla tabella 2;
- iii) che non sono stati utilizzati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;
- iv) che non sono state usate piume o piumino di origine animale come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;
- v) la conformità al criterio 7.1 per quanto riguarda le sostanze soggette a restrizioni e le emissioni di VOC se la fibra di cocco è stata gommata con lattice.

Criterio 8 — Vetro: uso di metalli pesanti

Questo criterio si applica a qualsiasi materiale di vetro incluso nel mobile finito, indipendentemente dalla sua frazione massica.

Il vetro usato nel mobile soddisfa le seguenti condizioni:

- non contiene vetro al piombo;
- non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg per metallo;
- per il vetro da specchi, le pitture, i fondi o le vernici usate sul retro dello specchio hanno un contenuto di piombo inferiore a 2 000 mg/kg di sostanza in scatola. I rivestimenti sono applicati mediante il processo allo stagno anziché al rame.



Valutazione e verifica:

- i) Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di vetro attestante che non è contenuto vetro al piombo nel mobile finito. In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere l'analisi del vetro nel mobile finito mediante un metodo non distruttivo che si avvale di un analizzatore a fluorescenza a raggi X.
- ii) Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di vetro attestante che il vetro presente nel mobile non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg (0,01 % p/p); In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere la prova relativa a tali metalli nel vetro mediante fluorescenza a raggi X secondo i principi della norma ASTM F2853-10 o equivalente.
- iii) Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal fornitore di specchi attestante che tutte le formule delle pitture, dei fondi e delle vernici usati sul dorso dello specchio contengono meno di 2 000 mg/kg di piombo (0,2 p/p). La dichiarazione è corroborata dalla pertinente scheda dati di sicurezza o da analogha documentazione. Si allega un'ulteriore dichiarazione del fornitore di vetro da specchio attestante che il rivestimento del dorso è stato applicato mediante il «processo allo stagno» e non il «processo al rame».

Critério 9 — Requisiti relativi al prodotto finito**9.1. Idoneità all'uso**

I mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono considerati idonei all'uso se soddisfano i requisiti stabiliti nella versione più recente delle pertinenti norme EN elencate in appendice IV relative alla durabilità, alle dimensioni, alla sicurezza e alla robustezza del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante quali delle eventuali norme elencate all'appendice IV sono applicabili al prodotto e presenta quindi una dichiarazione di conformità alle pertinenti norme EN, corroborata da risultati di prova rilasciati dal fabbricante di mobili o dal fornitore delle parti/dei materiali componenti, come opportuno.

9.2. Garanzia di prodotto estesa

Il richiedente offre senza oneri supplementari una garanzia minima quinquennale a decorrere dalla data di consegna del prodotto. Questa garanzia è offerta senza pregiudicare gli obblighi di legge facenti capo al fabbricante e al venditore ai sensi della legislazione nazionale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e indica i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa che figurano nella documentazione di informazione al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente criterio.


9.3. Disponibilità di pezzi di ricambio

Per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna il fabbricante di mobili mette a disposizione dei clienti i pezzi di ricambio. L'eventuale costo dei pezzi di ricambio è proporzionale al costo totale del mobile. Sono indicati i recapiti presso cui rivolgersi per ottenere i pezzi di ricambio.

Valutazione e verifica: il fabbricante di mobili presenta una dichiarazione attestante che per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna sono disponibili i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio sono disponibili a titolo gratuito durante il periodo di validità della garanzia se le merci risultano difettose in condizioni normali d'uso o sono disponibili a un costo proporzionato se le merci sono state danneggiate da un uso scorretto. Le informazioni al consumatore includono i recapiti presso cui rivolgersi.

9.4. Progettazione per lo smontaggio

Per i mobili che consistono di diverse parti/diversi materiali componenti, il prodotto è progettato per lo smontaggio al fine di agevolarne la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio. Si includono semplici istruzioni illustrate in merito allo smontaggio e alla sostituzione delle parti/dei materiali componenti. Lo smontaggio e le operazioni di sostituzione devono poter essere svolte per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte.



Valutazione e verifica: il richiedente presenta i disegni tecnici che illustrano il modo di montare e smontare il mobile per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte. Per la tappezzeria tale smontaggio può includere l'uso di cerniere lampo e velcro per attaccare/staccare i cuscini dal telaio dei divani e inserire/togliere l'imbottitura interna dai materiali di rivestimento. Se necessario, si fa in modo che le viti da inserire direttamente nei pannelli a base di legno possano, in fase di rimontaggio, essere inserite in punti diversi rispetto a quelli da cui erano state tolte durante lo smontaggio.

9.5. Emissioni di VOC

Se il mobile contiene alcune parti/alcuni materiali componenti elencati in appresso, la prova vertente sulle emissioni di VOC è necessaria per:

- i rivestimenti da tappezzeria di cuoio;
- i rivestimenti da tappezzeria di tessuti rivestiti;
- le parti componenti che costituiscono oltre il 5 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso) e che sono state trattate con formule di rivestimento a elevato contenuto di VOC (superiore al 5 %) applicate in dosi superiori a 30 g/m² di superficie rivestita o le cui dosi non sono state calcolate.

L'imballaggio e la spedizione dei campioni inviati per sottoporre a prove, la loro manipolazione e il loro condizionamento, i requisiti della camera di prova e i metodi di analisi dei gas seguono le procedure descritte nella serie di norme ISO 16000.

Le prove possono essere effettuate sull'intero mobile (cfr. condizioni e limiti alla tabella 16) o in camere di prova più piccole idonee alle parti/ai materiali componenti suelencati (cfr. condizioni e limiti alla tabella 17).

Le emissioni di VOC non superano i valori limite di cui alle tabelle 16 e 17.

Tabella 16

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per specifici mobili

Parametro di prova	Poltrone e divani		Sedie da ufficio		Altri mobili
	3d	28d	3d	28d	
Volume della camera	Nell'intervallo 2-10 m ³				
Tasso di carico	Il prodotto occupa circa il 25 % del volume della camera				(*) 0,5-1,5 m ² /m ³
Tasso di aerazione	4,0 m ³ /h		2,0 m ³ /h		(*) 0,5-1,5 h ⁻¹
Sostanza	3d	28d	3d	28d	28d
Formaldeide	—	60 µg/m ³	—	60 µg/m ³	60 µg/m ³
TVOC (*)	≤ 3 000 µg/m ³	≤ 400 µg/m ³	—	≤ 450 µg/m ³	≤ 450 µg/m ³
TSVOC	—	≤ 100 µg/m ³	—	≤ 80 µg/m ³	≤ 80 µg/m ³



Parametro di prova	Poltrone e divani		Sedie da ufficio		Altri mobili
	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)	
Sostanze C ⁽¹⁾	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)
Valore R per sostanze LCI ⁽²⁾	—	≤ 1	—	≤ 1	≤ 1

(*) Anche se è possibile variare il tasso di carico e il tasso di aerazione per altri mobili, il rapporto fra il tasso di carico (m^2/m^3) e il tasso di aerazione (h^{-1}) deve restare pari a 1,0.

(1) La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(2) Valore R = totale di tutti i quozienti (C_i/LCI_i) < 1 (in cui C_i = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCI_i = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

Tabella 17

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per determinati parti/materiali componenti

Parametro di prova	Parti componenti rivestite		Materiali di rivestimento da tappezzeria di cuoio o di tessuti rivestiti	
	3d	28d	3d	28d
Volume della camera minimo consentito	200 l per le parti componenti a base di legno 20 l per le altre parti componenti		20 L	
Tasso di aerazione	$0,5 \text{ h}^{-1}$		$1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$	
Sostanza	3d	28d	3d	28d
Formaldeide	—	$60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	—	$60 \mu\text{g}/\text{m}^3$
TVOC	$\leq 3\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 400 \mu\text{g}/\text{m}^3$	—	$\leq 450 \mu\text{g}/\text{m}^3$
TSVOC	—	$\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$	—	$\leq 80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Sostanze C ⁽¹⁾	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite totale)	$\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (per sostanza)
Valore R per sostanze LCI ⁽²⁾	—	≤ 1	—	≤ 1

(1) La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(2) Valore R = totale di tutti i quozienti (C_i/LCI_i) < 1 (in cui C_i = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCI_i = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

Valutazione e verifica: se il mobile deve essere sottoposto alla prova di emissioni di VOC del prodotto finito, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata da una relazione delle prove in camera effettuate secondo la serie di norme ISO 16000. Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono considerate equivalenti a quelle effettuate secondo la norma ISO 16000. Se i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni possono essere soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, allora la conformità ai requisiti può essere dichiarata e la prova può essere interrotta prima del previsto.



I dati di prova risalenti al massimo a 12 mesi prima della presentazione della domanda di marchio Ecolabel UE sono validi per i prodotti o le parti/i materiali componenti a patto che non siano state apportate variazioni al processo produttivo o alle formule chimiche usate, suscettibili di aumentare le emissioni di VOC dal prodotto finito o dai relativi materiali/parti componenti.

Per attestare la conformità delle parti/dei materiali componenti ai limiti di cui alla tabella 17 si accettano dati di prova forniti direttamente dai fornitori se corredati di una dichiarazione del fornitore stesso.

Criterio 10 — Informazioni al consumatore

Congiuntamente al prodotto si fornisce un unico documento di informazione al consumatore che contenga informazioni, nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto, in merito ai seguenti aspetti:

- una descrizione del prodotto rispetto ai requisiti di cui al criterio 1;
- una descrizione dei modi migliori per smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, ripresa da parte del richiedente, riciclaggio, recupero di energia), ordinati secondo il loro impatto sull'ambiente;
- informazioni in merito ai tipi di polimero di qualsiasi parte componente di plastica avente un peso superiore a 100 g e non marcata conformemente ai requisiti del criterio 4.1;
- una dichiarazione attestante che la designazione, la descrizione, l'etichetta o la marcatura del cuoio sono conformi ai requisiti stabiliti dalle norme EN 15987 ed EN 16223;
- una dichiarazione attestante le condizioni d'uso del mobile. A titolo di esempio: interno, esterno, intervalli di temperatura, capacità portante e modalità corrette di pulizia del prodotto;
- informazioni relative al tipo di vetro usato, eventuali informazioni in materia di sicurezza, la relativa idoneità al contatto con materiali duri come vetro, metallo o pietra nonché informazioni in merito allo smaltimento corretto del vetro, per esempio l'eventuale compatibilità con il vetro del contenitore post-consumo;
- una dichiarazione di conformità con le pertinenti norme di sicurezza antincendio nel paese dove è commercializzato il mobile imbottito, i dettagli relativi agli eventuali ritardanti di fiamma e l'indicazione dei materiali nei quali sono stati usati;
- una dichiarazione di non uso di biocidi per impartire un effetto di disinfezione finale in qualsiasi mobile chiaramente destinato a un uso interno e, per i mobili destinati a uso esterno, una dichiarazione relativa a quali principi attivi dei biocidi siano eventualmente stati usati e in quali materiali;
- una dichiarazione di conformità alle eventuali norme EN pertinenti di cui al criterio 9.1 e all'appendice IV;
- le informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto secondo quanto prescritto al criterio 9.2;
- i recapiti utili per ottenere i pezzi di ricambio secondo quanto prescritto al criterio 9.3;
- istruzioni di montaggio e smontaggio chiaramente illustrate secondo quanto prescritto al criterio 9.4.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del documento di informazione che deve essere fornito al consumatore insieme al prodotto, a dimostrazione della conformità con ciascuno dei punti elencati nel criterio, se del caso.

Criterio 11 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

L'etichetta facoltativa con casella di testo presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

- Legno, sughero, bambù e vimini provenienti da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile
- Contenuto riciclato (legno o plastica, se pertinente)
- Sostanze pericolose con restrizioni d'uso



- Non trattato con biocidi (se pertinente)
- Non trattato con ritardanti di fiamma (se pertinente)
- Prodotto a basse emissioni di formaldeide
- Prodotto a basse emissioni di VOC
- Prodotto progettato per essere smontato e riparato con facilità
- Se nella tappezzeria del mobile sono stati usati materiali tessili a base di cotone contenente cotone biologico o IPM, nella casella 2 del marchio Ecolabel UE può figurare il testo seguente.

Tabella 18

Informazioni che possono figurare accanto al marchio Ecolabel UE relative al cotone contenuto nei materiali tessili

Specifiche di prodotto	Testo facoltativo
Contenuto biologico superiore al 95 % Contenuto IPM superiore al 70 %	Tessili fatti con cotone biologico Cotone coltivato con uso ridotto di pesticidi

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con la casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.



Appendice I

ORIENTAMENTI PER CALCOLARE I VOC DEI RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

Il metodo di calcolo richiede le seguenti informazioni:

- area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito
- il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l);
- il volume del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento;
- il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento;
- il volume del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento.

In appresso un esempio di calcolo:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito	= 1,5 m ² .
il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l)	= 120 g/L.
il volume ⁽¹⁾ del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento	= 18,5L.
il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento	= 4.
il volume ⁽¹⁾ del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento	= 12,5L
area totale rivestita	= 4 × 1,5 m ² = 6 m ² .
volume totale del composto di rivestimento usato	= 18,5 — 12,5 = 6L.
VOC totali applicati alla superficie	= 3,9L × 120 g/L = 468 g
VOC totali applicati per m ²	= 468 g/6 m ² = 78 g/m ² .

Se si applicano uno o più composti di rivestimento, come i fondi o le finiture, il consumo volumetrico e i contenuti di VOC sono anch'essi calcolati e sommati.


Per ridurre il contenuto totale di VOC usati nelle operazioni di rivestimento è possibile utilizzare tecniche più efficienti. Le efficienze indicative delle diverse tecniche di rivestimento sono illustrate oltre.

Tabella


Fattori di efficienza indicativa per le tecniche di rivestimento:

Tecnica di rivestimento	Efficacia %	Fattore di efficienza
Spruzzatore senza riciclaggio	50	0,5
Spruzzo elettrostatico	65	0,65
Spruzzatore con riciclaggio	70	0,7
Trattamento a campana/disco	80	0,8

⁽¹⁾ N.B.: anziché il volume, è possibile usare il peso a condizione che la densità del composto di rivestimento sia nota e sia presa in considerazione nel calcolo.



Tecnica di rivestimento	Efficacia %	Fattore di efficienza
Rivestimento a rullo	95	0,95
Rivestimento a tampone	95	0,95
Rivestimento sotto vuoto	95	0,95
Trattamento per immersione	95	0,95
Sciacquatura	95	0,95



Appendice II


REQUISITI EX NORMA EN 13336 PER IL CUIOIO PER MOBILI

Tabella

Requisiti fisici del cuoio usato nei mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE (conformemente)

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova		Nubuck, pelle scamosciata e anilina (*)	
pH e ΔpH	EN ISO 4045		≥ 3,5 (
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1			
Resistenza del colore allo sfregamento oscillatorio	EN ISO 11640. Massa totale del cilindro 1 000 g. Soluzione alcalina del sudore quale definita alla norma EN ISO 11641.	Aspetti da valutare	Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro	Varia:
		con feltro asciutto	50 cicli, ≥ 3 scala di grigi	
		con feltro umido	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	80 cic
		con feltro inumidito con sudore artificiale	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	50 cic
Resistenza del colore alla luce artificiale	EN ISO 105-B02 (metodo 3)		≥ 3 scala di blu	
Adesione della finitura secca	EN ISO 11644		—	
Flessione continua a secco	EN ISO 5402-1		Solo per il cuoio all'anilina con finitura non pigmentata, 20 000 cicli (senza crepe nella finitura)	50 000
Resistenza del colore alla macchia d'acqua	EN ISO 15700		≥ 3 scala dei grigi	
Resistenza della finitura alle crepe da freddo	EN ISO 17233		—	
Resistenza al fuoco	EN 1021 o norma nazionale pertinente			

(*) Definizioni dei tipi di cuoio secondo la norma EN 15987.



Appendice III

COMPOSTI ARILAMMINICI VIETATI NEL CUOIO, NEI MATERIALI TESSILI E NEI TESSUTI RIVESTITI FINITI

Sono incluse le sostanze di cui alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che devono essere ricercate in qualsiasi cuoio colorato (secondo la norma EN 17234) o sui materiali tessili (secondo le norme EN 14362-1 e -3).

Tabella 1

Arilammine cancerogene da ricercare nei materiali tessili o nel cuoio.

Arilammina	Numero CAS	Arilammina	Numero CAS
4-amminodifenile	(92-67-1)	4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
Benzidina	(92-87-5)	4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)	o-toluidina	(95-53-4)
2-naftilammina	(91-59-8)	2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
o-ammino-azotoluene	(97-56-3)	2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)	4-amminoazobenzene	(60-09-3)
4-cloroanilina	(106-47-8)	o-anisidina	(90-04-0)
2,4-diamminoanisolo	(615-05-4)	2,4-Xilidina	(95-68-1)
4,4'-Diamminodifenilmetano	(101-77-9)	2,6-Xilidina	(87-62-7)
3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)	p-cresidina	(120-71-8)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-90-4)	3,3'-dimetilbenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano	(838-88-0)	4,4'-metilene-bis-(2-cloroanilina)	(101-14-4)

Diversi altri composti coloranti non direttamente soggetti a restrizioni ai sensi della voce 43 dell'allegato XVII del regolamento CE) n. 1907/2006 sono noti per scindersi durante la lavorazione e formare alcune delle sostanze vietate elencate alla tabella 1. Al fine di ridurre l'incertezza in merito al rispetto del limite di 30 mg/kg relativo alle sostanze elencate alla tabella 1, si raccomanda ai fabbricanti, ma non si impone loro l'obbligo, di evitare l'uso dei coloranti di cui alla tabella 2.


Tabella 2

Elenco indicativo dei coloranti che possono scindersi in arilammine cancerogene

Coloranti in dispersione		Coloranti basici	
Disperse Orange 60	Disperse Yellow 7	Basic Brown 4	Basic Red 114
Disperse Orange 149	Disperse Yellow 23	Basic Red 42	Basic Yellow 82
Disperse Red 151	Disperse Yellow 56	Basic Red 76	Basic Yellow 103
Disperse Red 221	Disperse Yellow 218	Basic Red 111	



Coloranti in dispersione		Coloranti basici	
Coloranti acidi			
CI Acid Black 29	CI Acid Red 4	CI Acid Red 85	CI Acid Red 148
CI Acid Black 94	CI Acid Red 5	CI Acid Red 104	CI Acid Red 150
CI Acid Black 131	CI Acid Red 8	CI Acid Red 114	CI Acid Red 158
CI Acid Black 132	CI Acid Red 24	CI Acid Red 115	CI Acid Red 167
CI Acid Black 209	CI Acid Red 26	CI Acid Red 116	CI Acid Red 170
CI Acid Black 232	CI Acid Red 26:1	CI Acid Red 119:1	CI Acid Red 264
CI Acid Brown 415	CI Acid Red 26:2	CI Acid Red 128	CI Acid Red 265
CI Acid Orange 17	CI Acid Red 35	CI Acid Red 115	CI Acid Red 420
CI Acid Orange 24	CI Acid Red 48	CI Acid Red 128	CI Acid Violet 12
CI Acid Orange 45	CI Acid Red 73	CI Acid Red 135	
Coloranti diretti			
Direct Black 4	Direct Blue 192	Direct Brown 223	Direct Red 28
Direct Black 29	Direct Blue 201	Direct Green 1	Direct Red 37
Direct Black 38	Direct Blue 215	Direct Green 6	Direct Red 39
Direct Black 154	Direct Blue 295	Direct Green 8	Direct Red 44
Direct Blue 1	Direct Blue 306	Direct Green 8,1	Direct Red 46
Direct Blue 2	Direct Brown 1	Direct Green 85	Direct Red 62
Direct Blue 3	Direct Brown 1:2	Direct Orange 1	Direct Red 67
Direct Blue 6	Direct Brown 2	Direct Orange 6	Direct Red 72
Direct Blue 8	Basic Brown 4	Direct Orange 7	Direct Red 126
Direct Blue 9	Direct Brown 6	Direct Orange 8	Direct Red 168
Direct Blue 10	Direct Brown 25	Direct Orange 10	Direct Red 216
Direct Blue 14	Direct Brown 27	Direct Orange 108	Direct Red 264
Direct Blue 15	Direct Brown 31	Direct Red 1	Direct Violet 1
Direct Blue 21	Direct Brown 33	Direct Red 2	Direct Violet 4
Direct Blue 22	Direct Brown 51	Direct Red 7	Direct Violet 12
Direct Blue 25	Direct Brown 59	Direct Red 10	Direct Violet 13
Direct Blue 35	Direct Brown 74	Direct Red 13	Direct Violet 14
Direct Blue 76	Direct Brown 79	Direct Red 17	Direct Violet 21
Direct Blue 116	Direct Brown 95	Direct Red 21	Direct Violet 22
Direct Blue 151	Direct Brown 101	Direct Red 24	Direct Yellow 1
Direct Blue 160	Direct Brown 154	Direct Red 26	Direct Yellow 24
Direct Blue 173	Direct Brown 222	Direct Red 22	Direct Yellow 48



Appendice IV

NORME DI DURABILITÀ, ROBUSTEZZA ED ERGONOMIA DEI MOBILI

Tabella

Elenco indicativo delle norme EN in materia di mobili (elaborate dal Comitato tecnico CEN/TC 207 «Mobili») pertinenti ai fini del criterio 9.1

Norma	Titolo
Mobili imbottiti	
EN 1021-1	Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 1: Sorgente di accensione sigaretta in combustione lenta
EN 1021-2	Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 2: Sorgente di accensione fiamma equivalente a quella di un fiammifero
Mobili per ufficio	
EN 527-1	Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 1: Dimensioni
EN 527-2	Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza
EN 1023-2	Mobilio da ufficio — Schermi — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza
EN 1335-1	Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 1: Dimensioni — Determinazione delle dimensioni
EN 1335-2	Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 2: Requisiti di sicurezza
EN 14073-2	Mobili per ufficio — Mobili contenitori — parte 2: Requisiti di sicurezza
EN 14074	Mobili per ufficio — Tavoli, scrivanie e mobili contenitori — Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili (dopo la prova i componenti non sono danneggiati e funzionano ancora come dovuto).
Mobili per esterno	
EN 581-1	Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza
EN 581-2	Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute
EN 581-3	Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 3: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per tavoli
Sedute	
EN 1022	Mobili domestici — Sedute — Determinazione della stabilità



Norma	Titolo
EN 12520	Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per sedute domestiche
EN 12727	Mobili — Sedute su barra — Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata
EN 13759	Mobili — Meccanismi di funzionamento per sedute e divani letto — Metodi di prova
EN 14703	Mobili — Agganci per sedute non-domestiche collegate in linea — Requisiti di resistenza e metodi di prova
EN 16139	Mobili — Resistenza, durabilità e sicurezza — Requisiti per sedute non domestiche

Tavoli

EN 12521	Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli domestici
EN 15372	Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli non domestici

Mobili per cucina

EN 1116	Mobili per cucina — Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e apparecchiature per cucina
EN 14749	Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Letti

EN 597-1	Mobili — Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite — parte 1: Fonte di combustione: Sigaretta in combustione lenta.
EN 597-2	Mobili — Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite — parte 2: Fonte di combustione: Fiamma equivalente a quella di un fiammifero
EN 716-1	Mobili — Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini — parte 1: Requisiti di sicurezza
EN 747-1	Mobili — Letti a castello e letti alti — parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata
EN 1725	Mobili domestici — Letti e materassi — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 1957	Mobili — Letti e materassi — Metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche funzionali e dei criteri di valutazione
EN 12227	Box per uso domestico — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Mobili contenitori

EN 16121	Mobili contenitori non domestici — Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità
----------	--



Norma	Titolo
Altri tipi di mobili	
EN 1729-1	Mobili — Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche — parte 1: Dimensioni funzionali
EN 1729-2	Mobili — Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche — parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 13150	Banchi da lavoro per laboratorio — Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 14434	Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche — Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova

16CE1981



RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/941 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 del 14 giugno 2016)

Allegato I, prima riga relativa allo Stato membro Lituania, pagg. 33 e 34 della GU:

anziché: «LTL»

leggasi: «EUR».

16CE1982

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-076) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 1 0 0 6 *

€ 11,00

